



*Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Valle d'Aosta  
Via Cesare Battisti n. 1  
11100 Aosta*



*Carta dei Servizi*



INDICE	PAGINA
Introduzione	3
Carta topografica del centro storico di Aosta con ubicazione T.A.R.	7
Organigramma personale di magistratura	8
Decreto presidenziale n. 374 del 20 luglio 2012	10
Calendario udienze secondo semestre 2015	11
Organigramma personale amministrativo – email – telefono/fax	14
Brevi cenni sul funzionamento del processo amministrativo	17
Contributo unificato – importi – sanzioni – modalità pagamento	21
Modelli per richiesta fotocopie e certificazioni di vari tipo	28
Prospetto diritti di copia e conformità	34
Istruzioni per invio atti a mezzo p.e.c.	37
Modello di autocertificazione dei redditi posseduti ai fini dell'accesso alle agevolazioni per il pagamento del contributo unificato	42
Modello della nota di iscrizione a ruolo del ricorso	43
Patrocinio a spese dello Stato – cenni e modulistica	45
Modello per reclami	51
Le massime delle sentenze depositate nel 2009	52
Le massime delle sentenze depositate nel 2010	90
Le massime delle sentenze depositate nel 2011	119
Le massime delle sentenze depositate nel 2012	144
Le massime delle sentenze depositate nel 2013	160
Le massime delle sentenze depositate nel 2014	169
Indicazioni per fatturazione elettronica	182



La carta: ciò che rappresenta e le sue finalità.

La carta rappresenta l'impegno della Pubblica Amministrazione a promuovere relazioni con il cittadino ispirate a fiducia, collaborazione e trasparenza. La carta è dunque una promessa di servire il cittadino per agevolarlo nell'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili derivanti dal rispetto delle leggi.

Ovviamente si tratta di un principio generale la cui attuazione non può prescindere dalle particolarità dell'ambito cui fa riferimento. In particolare, per quanto concerne la Giustizia amministrativa, l'interazione con il cittadino, che necessariamente deve essere rappresentato da un legale nell'ambito dell'iter processuale, è assai più limitata rispetto alle altre Amministrazioni siano esse dello Stato che Enti locali.

La particolarità del rapporto tra utente e Amministrazione non può comunque esimere la P.A. dal approfondire un impegno costante al fine di erogare un servizio ottimale agli utenti.

Questa carta dunque è il nostro patto di qualità: consente al cittadino di conoscere i servizi e le modalità di erogazione al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti; è, inoltre, uno strumento per valutare, nel tempo, il nostro operato e promuovere, di conseguenza, le necessarie iniziative di miglioramento per rendere le nostre prestazioni più rispondenti alle esigenze dell'utenza.

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Anna Luigia FRANZIONE

## STORIA

Nell'ordinamento italiano i Tribunali Amministrativi Regionali sono organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare in materia di illegittimità di provvedimenti amministrativi o comportamenti non conformi all'ordinamento giuridico ad opera della Pubblica Amministrazione.

L'esistenza della Giustizia amministrativa periferica è prevista all'articolo 125 della Costituzione Italiana.

Tale disposizione è stata attuata solo nel 1971 tramite la legge ordinaria n.1034, a seguito dell'abrogazione degli organi giurisdizionali precedenti ( le Giunte Provinciali Amministrative che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province e altri enti a dimensione locale, la cui esistenza fu dichiarata incostituzionale perché la sua composizione non era idonea ad assicurare l'indipendenza dell'organo giudicante).

La citata legge n.1034 del 1971, quindi , al fine di colmare il vuoto creatosi nell'ordinamento per effetto della venuta meno delle Giunte Provinciali Amministrative, ha istituito i TT.AA.RR. , organi giurisdizionali a competenza specifica per la Pubblica Amministrazione ed alle materie ad essa attinenti e ha generalizzato il doppio grado della giurisdizione amministrativa.

Su ogni atto di qualunque Pubblica Amministrazione, quindi, (ivi compresa quella statale), giudica ora in prima istanza il T.A.R., mentre il secondo grado è assicurato dal Consiglio di Stato, che fino all'istituzione dei Tribunali Regionali giudicava normalmente in unica istanza.

I TT.AA.RR. sono venti, aventi circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione e hanno sede nel capoluogo regionale.

In alcune regioni, quali Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Trentino-Alto Adige, esistono sezioni distaccate.

Nel Lazio sono state istituite tre sezioni, con competenze di particolare rilievo.

L'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in Legge n.114 l'11 agosto 2014, ha soppresso a decorrere dal 1° luglio 2015, "nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali" le sezioni staccate di T.A.R. aventi sede in comuni che non sono sede di corte di appello, ad eccezione della sezione di Bolzano.

A ciascun T.A.R. sono assegnati un Presidente e un numero determinato di magistrati amministrativi, denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "Referendari", "Primi Referendari", "Consiglieri".

Le decisioni sono di regola assunte con l'intervento di tre giudici che compongono il Collegio giudicante.

## COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE

Con automezzo, percorrendo l'autostrada A5/E25 con uscita Aosta Est, successivamente con immissione sulla SS 26 sino al centro città dove, posto nelle immediate vicinanze del T.A.R. vi è il parcheggio di Piazza della Repubblica.

Mediante collegamento ferroviario con arrivo nella citata Piazza Innocenzo Manzetti con treni provenienti sia da Torino che da Milano, si rimanda per orari e contatti al sito di Trenitalia: <http://www.trenitalia.com/>


Mediante autolinee con collegamento autostradale a mezzo autobus proveniente da Torino, Novara e da Milano nonché dalla Svizzera e dalla Francia ed arrivo nel terminal di Viale Giorgio Carrel come già prima indicato, si rimanda per orari e contatti al sito della Società Autolinee Valle d'Aosta: <http://www.savda.it/it/>

Mediante collegamento aereo con arrivo presso l'aeroporto Sandro Pertini di Caselle Torinese (TO), lo scalo è collegato al centro di Torino da un servizio di trasporto pubblico, bus e treno, e da una superstrada connessa con la tangenziale che confluisce nella rete autostradale. Considerato il costante aggiornamento degli orari dei mezzi pubblici e la possibilità di fruire di servizio taxi e n.c.c., per ogni aggiornamento si consiglia di consultare il sito dell'aeroporto: <http://www.aeroportoditorino.it/>

## DISLOCAZIONE UFFICI

Gli uffici del T.A.R. per la Valle d'Aosta sono ubicati al secondo piano al civico 1 di Via Cesare Battisti.

# T.A.R. Aosta e dintorni



- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

## Legenda


- 1) Municipio
- 2) Stazione F.S. con adiacente terminal pulman
- 3) Uffici della regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza Giunta e Consiglio
- 4) Tribunale Ordinario
- 5) T.A.R. Valle d'Aosta
- 6) Poste Italiane - Centrale
- 7) Ufficiali Giudiziari e Messi Notificatori

## ATTIVITÀ DEL T.A.R. ED ORGANIZZAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale è organo di giurisdizione amministrativa, competente a giudicare sulle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti i provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da Pubbliche Amministrazioni. (Art.7 Cod.Proc.Amm. - Allegato I D.lgs. 104/2010).

Il Tribunale Amministrativo Regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il Presidente. In mancanza del Presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. (Art.5 Cod.Proc.Amm. - Allegato I D.lgs. 104/2010)

### Organigramma struttura giurisdizionale del T.A.R. per la Valle d'Aosta





I due magistrati componenti il Collegio giudicante vengono di volta in volta assegnati mediante la formula dell'interpello per l'assegnazione temporanea con cadenza semestrale (aperto a tutti i magistrati dei Tribunali amministrativi regionali d'Italia) ratificato da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

L'assegnazione temporanea di magistrati che operano "ad interim" presso questo Tribunale, essendo già organicamente collocati presso altri Tribunali amministrativi, trova la sua ragione di essere nel modesto carico di lavoro del T.A.R. per la Valle d'Aosta e nella necessità di razionalizzare al massimo le risorse del plesso "Consiglio di Stato / T.A.R."

#### ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

L'orario di apertura al pubblico della Segreteria è dalle ore 8,30 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato giusto decreto del Presidente del T.A.R. in data 20 luglio 2012, n. 374, riportato in calce al presente documento.

#### PER LE COMUNICAZIONI DI ATTI PROCESSUALI :

Indirizzo di P.E.C. per trasmettere i ricorsi:

ao\_ricevimento\_ricorsi\_cpa@pec.ga-cert.it

Indirizzo di P.E.C. per trasmettere tutti gli altri atti/documenti:

ao\_atti\_giudiziari\_cpa@pec.ga-cert.it

Il presidente del Tribunale fissa il calendario delle udienze annuali. Tale calendario è consultabile sul sito internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) e presso l'Albo del Tribunale.



## Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta

Decreto presidenziale prot. n. 374/2012

“Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria”

Il Presidente

Visto il decreto in data 12.07.2011 del Presidente della Repubblica, con il quale si conferisce l'incarico di Presidente del T.A.R. della Valle d'Aosta, registrato alla Corte dei Conti il 29.07.2011 al n. 16 del foglio n. 81

Visto l'art. 27 del D.P.R. 21 aprile 1973 n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge istitutiva dei Tribunali amministrativi 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto altresì l'art. 4 dell'allegato 2 al Codice della Giustizia amministrativa approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto il precedente decreto recante l'orario di apertura della segreteria emanato dal Presidente *pro tempore* del Tribunale amministrativo, Dr. Armando Milano, in data 23 gennaio 1974;

Visto il proprio decreto n. 524 in data 6 ottobre 2011, recante il calendario delle udienze per l'anno 2012, reso ex art. 30 del Regolamento di esecuzione della predetta L. n. 1034/1971, approvato con D.P.R. 21.4.1973, n. 214;

Decreta

A fare data dal 1° ottobre 2012 e fino a nuova statuizione del Presidente di questo Tribunale, gli uffici di segreteria osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Aosta, lì 20 luglio 2012

cds - Giustizia amministrativa  
TAR-AO - TAR Valle d'Aosta - Aosta  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0000374 - 20/07/2012 - INGRESSO



cds 000051371200

IL PRESIDENTE  
Calogero Adamo



Si riporta di seguito il calendario adunanze 2016.



*Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta*

Decreto prot. n. 6/2015

Calendario delle udienze per il 2016

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 23, legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visto l'art. 30 del regolamento di esecuzione di detta legge, n. 1034/1971, approvato con d.P.R. 21 aprile 1973 n. 214;

Visto l'art. 6 della legge 27 aprile 1982 n. 186;

Visto l'art. 9 dell'allegato 2 al codice della giustizia amministrativa, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, e s.m.i.;

Vista, infine, l'attribuzione provvisoria delle funzioni di Presidente del T.A.R. per la Valle d'Aosta disposta con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa assunta in data 31 marzo 2015 così come comunicato con nota in data 1° aprile 2015 protocollo n. 6696;

DECRETA

Il Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, nel corso del 2016 terrà adunanza ordinaria, con inizio alle ore 10,00, nei seguenti giorni:

Gennaio	11	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Gennaio	12	Martedì	2016	C.c./U.p.
Febbraio	8	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Febbraio	9	Martedì	2016	C.c./U.p.
Marzo	14	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Marzo	15	Martedì	2016	C.c./U.p.
Aprile	11	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Aprile	12	Martedì	2016	C.c./U.p.
Maggio	9	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Maggio	10	Martedì	2016	C.c./U.p.

1

Giugno	13	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Giugno	14	Martedì	2016	C.c./U.p.
Luglio	11	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Luglio	12	Martedì	2016	C.c./U.p.
Settembre	12	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Settembre	13	Martedì	2016	C.c./U.p.
Ottobre	10	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Ottobre	11	Martedì	2016	C.c./U.p.
Novembre	14	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Novembre	15	Martedì	2016	C.c./U.p.
Dicembre	12	Lunedì	2016	C.c./U.p.
Dicembre	13	Martedì	2016	C.c./U.p.

Legenda: C.c. Camera di consiglio; U.p. Udienza pubblica.

Il presente decreto si compone di due pagine, entrambe firmate, fatto in luogo e data come in calce indicato.

Aosta/Torino, addì 18 luglio 2015.



IL PRESIDENTE  
Lanfranco BALUCANI

Ai sensi dell'art. 87 del Cod. Proc. Amm., le udienze sono pubbliche a pena di nullità, salvo quanto previsto dal comma 2, ma il Presidente del collegio può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 87 Cod. Proc. Amm. vengono invece trattati in camera di consiglio i seguenti giudizi: i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; il giudizio in materia di silenzio; il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi; i giudizi di ottemperanza; i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.


Nella camera di consiglio sono sentiti esclusivamente i difensori che ne fanno richiesta.

Alle udienze pubbliche può assistere chiunque.

Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo (art.12 Allegato II Cod. Proc. Amm.).

Nel sito internet della Giustizia amministrativa, [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione TAR – Valle d'Aosta, sono raccolte le informazioni aggiornate riguardanti l'attività del Tribunale, come è il caso della Ricerca Ricorsi, Ruoli, Esiti delle sentenze/dispositivi.

Organigramma struttura amministrativa del T.A.R.  
per la Valle d'Aosta



L'Apparato Amministrativo del T.A.R. Valle d'Aosta, diretto dal Segretario Generale, svolge attività amministrative e tecniche funzionali all'organizzazione complessiva dei servizi istituzionali del Tribunale.

Svolge attività di supporto all'esercizio della funzione giurisdizionale attraverso l'attività di Segreteria, cui sono demandati, principalmente, gli

adempimenti sottesi alla trattazione dei ricorsi giurisdizionali e alle comunicazioni alle parti interessate dei provvedimenti emanati dal giudice; ha pertanto rapporti istituzionali con l'utenza, avvocati ed amministrazioni pubbliche.

## ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO

Ai servizi amministrativo-contabili afferiscono:

- il Servizio affari generali e personale del T.A.R.;
- il Servizio di relazioni pubbliche\*;
- il Servizio contabile;
- il Servizio Biblioteca, cui previa autorizzazione, possono accedere anche studiosi di materie giuridico-amministrative\*\*.

Il Servizio Tecnico Informatico si occupa della gestione del sistema informatico, fatte salve le competenze dell'Ufficio centrale dei sistemi e processi.

Ai servizi giurisdizionali afferiscono:

- il Servizio accettazione, che si occupa di ricevere i ricorsi che vengono iscritti a ruolo, compresa la relativa riscossione del contributo unificato, nonché tutta l'attività necessaria per il recupero in caso di mancato versamento dello stesso;

\* Il Servizio, pur non essendo strutturato come singolo Ufficio, svolge anche le funzioni di U.R.P. ed è il punto d'incontro tra i cittadini e il Tribunale. Fornisce informazioni e accoglienza agli utenti per consentirne l'accesso diretto ai servizi. Presso di esso è possibile richiedere informazioni sull'attività giudiziaria ed amministrativa, ma non fornisce in nessun caso una consulenza legale.

\*\* La riproduzione parziale dei documenti è consentita esclusivamente per uso personale di studio, sempreché non pregiudichi la conservazione dei documenti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

- il Servizio di Segreteria, che fornisce assistenza nella fase che precede e che segue le udienze e la formazione dei provvedimenti del giudice eseguendo depositi, pubblicazioni, comunicazioni;
- la Commissione patrocinio a spese dello Stato, costituita da due magistrati del T.A.R., un avvocato del libero Foro e da un segretario verbalizzante, cui è affidato l'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio;
- il Servizio archivio, che si occupa della movimentazione dei fascicoli e del rilascio di copie di sentenze, ordinanze, decreti etc.;

Per comunicare, ad esclusione della presentazioni atti processuali,

Email:

Presidente del T.A.R.	pres.ao@giuam.it
Segretario generale	seggen.ao@giuam.it
U.R.P.	urp.ao@giuam.it
Referente tecnico informatico	rt.ao@giuam.it
Servizi contabili	rbil.ao@giuam.it
P.E.C. del T.A.R.	tarao-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tel. 0165/31356 - Fax 0165/32093 (automatico – H24)



## Brevi cenni sul funzionamento del processo amministrativo

### IL RICORSO AL T.A.R.

Contro gli atti ed i comportamenti della Pubblica Amministrazione lesivi di interessi legittimi (e solo in determinati casi di diritti soggettivi) qualsiasi cittadino può proporre ricorso al T.A.R.

I ricorsi al T.A.R. sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo emanato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010 , n. 104, in G.U. 7 luglio 2010, n. 156, n. 148, entrato in vigore il 16 settembre 2010.

I soggetti che intendono presentare ricorso al T.A.R. devono necessariamente essere assistiti da un difensore (art. 22 c.p.a.), eccetto i casi, espressamente previsti dal legislatore, nei quali è possibile stare in giudizio, anche dinanzi al TAR, personalmente. L'art. 23 c.p.a., segnatamente, prevede che "le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".

Pertanto, nel caso ordinario in cui si voglia proporre ricorso è necessario rivolgersi ad un legale. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per distretto è l'organismo preposto a fornire i nominativi degli avvocati abilitati.

Contatti ed indirizzo:

Ordine degli Avvocati della provincia di Aosta

Palazzo di Giustizia - Via Ollietti, 1

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

11100 Aosta - C.P. 230

Tel. e Fax 0165 364480

email: segreteria@ordineavvocatiaosta.it  
comitatopariopportunita@ordineavvocatiaosta.it  
avvaosta@tiscalinet.it  
ord.aosta@legalmail.it  
c.f. 80015480074  
<http://www.ordineavvocatiaosta.it/sito2/sito/main.php>

Il Tribunale amministrativo regionale, per sua stessa definizione, ha come ambito di competenza territoriale il comprensorio della Regione autonoma Valle d'Aosta. Ne discende che possono essere proposti presso questo Tribunale i ricorsi che vertano in materia di provvedimenti emessi da pubbliche amministrazioni che hanno sede nella regione. Contro le decisioni del T.A.R. è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, con sede a Roma, organo di giustizia amministrativa di secondo grado (ai sensi dell'art. 100 Costituzione e dell'art. 6 del citato Codice del processo amministrativo).

## TIPOLOGIA DI RICORSO IN SINTESI

- **RICORSO ORDINARIO** (artt. 40-54 Cod.Proc.Amm.): l'annullamento di uno o più atti amministrativi deve essere chiesto con ricorso entro 60 gg. dalla sua conoscenza.

### RITI SPECIALI

- **GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA** (art.112 e ss. Cod.Proc.Amm.): permette di dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo e del giudice ordinario, qualora la Pubblica Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente. Il ricorso si propone al Tribunale

amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la relativa sentenza.

- RITO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (art. 116 Cod.Proc.Amm.): Contro le determinazioni di denegato accesso e contro il silenzio-rifiuto sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della citata determinazione o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.

- RICORSI AVVERSO IL SILENZIO (art. 31 e art. 117 Cod.Proc.Amm.): L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.

L'art.34 comma 1 del Cod. Proc. Amm. prevede l'azione di esatto adempimento tesa a conseguire una pronuncia che ordini alla P.A. l'adozione del provvedimento illegittimamente rifiutato. Pertanto il ricorrente può esperire, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio, anche l'azione di condanna al rilascio del provvedimento richiesto.

DECRETO INGIUNTIVO (art. 118 Cod.Proc.Amm.) Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il Presidente o un magistrato delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

- RICORSI IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI (artt. 126 ss. Cod. Proc. Amm.) Il giudice amministrativo di Aosta ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali riguardanti gli enti territoriali e la Regione.

- RITI ABBREVIATI RELATIVI A SPECIALI CONTROVERSIE (artt.119-125 Cod.Proc.Amm.)

In taluni particolari casi ( appalti, scioglimento organi enti di governo enti locali, provvedimenti di occupazione o espropriazione di aree, ordinanze pubbliche adottate in situazione di emergenza, provvedimenti in materia di impianti di generazione elettrica ecc.. ) ai sensi degli artt.119 e 20 del Cod.Proc.Amm., i termini del giudizio sono abbreviati, salvo comunque nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, che restano quelli ordinari (art 87 comma 3 Cod.Proc.Amm).

LA SCADENZA DEI TEMPI DI PROCEDURA PER L'IMPUGNAZIONE COMPORTA LA DECADENZA DEI TERMINI PER L'ACCESSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

## Contributo unificato per le spese di giustizia

La proposizione di un ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale comporta il pagamento di un contributo unificato\* il cui importo varia in relazione alla materia e alla tipologia del ricorso proposto. Di seguito gli importi.

\*Art. 37 "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" del D.L. 6-7-2011 n. 98, così come convertito nella Legge 15-7-2011 n. 111 e modificato dalla Legge 24-12-2012 n. 228 (29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge).

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI RICORSO	C.U. €
Processi Amministrativi ordinari	650
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune previsto dal Libro IV, Titolo V del D. Lgs 2.7.2010 n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito (provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri, scioglimento di Enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate a opere pubbliche, provvedimenti del Comitato olimpico o delle Federazioni sportive)	1.800
Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 2.7.2010 n.104 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti, secondo i seguenti valori della causa:	
da 0 a 200.000	
>200.000 fino a 1.000.000	2.000
>1.000.000	4.000
	6.000

Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 117 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 116 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, di attuazione alla Direttiva 200374/CE per i quali il contributo unificato non è dovuto). Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato. Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato	300
Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 117 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 con contestuale istanza risarcitoria	650
Ricorso in materia di emersione lavoro	300
Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente	650
Ricorso per decreto ingiuntivo	650
Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per motivi familiari, ex art. 30 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286	0
Controversie in materia di assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili ex lege n. 104/1992 – applicazione art. 17, comma 8 Bis, D.L. n. 104/2013	0
Ricorso in materia di riparazione <i>ex lege</i> n. 89/01 (c.d. Legge Pinto)	0
Ricorso in materia elettorale	0
Ricorso in materia di leva militare	0
Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore o uguale ad € 34.107,72 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 11.369,24.)	0
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore o uguale ad € 34.107,72 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 11.369,24.)	0
Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ad € 34.107,72 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 11.369,24.)	325

Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ad €34.107,72 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 11.369,24.) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	43
Controversie di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore ad € 34.107,72 (triplo dell'importo-soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio previsto dall'art. 76 del T.U., oggi fissato in € 11.369,24.) GIUDIZIO DI MERITO	55,50
Trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 48 codice del processo amministrativo)	Va corrisposta la differenza tra quanto versato per il ricorso straordinario (650,00 € - previa esibizione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) e l'importo dovuto in base alla tipologia di giudizio
Motivi aggiunti di impugnazione di provvedimenti diversi da quelli del ricorso introduttivo	L'importo è pari a quello del ricorso introduttivo
Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale	L'importo è pari a quello del ricorso introduttivo

**N.B.**

ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nei seguenti atti:

- ricorso
- memoria costituzione
- intervento ad adiuvandum/opponendum
- atto di motivi aggiunti
- ricorso incidentale

e' fatto obbligo di indicare i seguenti dati:

- numero di fax dell'avvocato difensore
- indirizzo p.e.c. dell'avvocato difensore
- in caso di più difensori dichiarare presso quale indirizzo di p.e.c. debbono essere inviate le comunicazioni
- di indicare il codice fiscale della parte

Ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" e ss.mm., in caso di inadempienza si procederà alla irrogazione della sanzione pari al 50% del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo.

Qualora non sia stata indicata una domiciliazione, le comunicazioni di rito verranno inoltrate presso la p.e.c. del difensore e nel caso di più difensori si utilizzerà la p.e.c. del primo difensore indicato nell'atto

## **INOLTRE:**

<b>Azione di nullità in via autonoma (art. 31, ultimo comma, C.P.A.)</b>	L'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato
<b>Ricorso concernente controversie relative ad infrastrutture strategiche ex art. 125 (C.P.A.)</b>	
<b>Riproposizione ricorso a seguito di translatio iudicii</b>	
<b>Opposizione di terzo</b>	
<b>Revocazione sentenza di primo grado</b>	

Il pagamento del contributo unificato può avvenire:

- versamento sul conto corrente postale n. 57152043 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo;



- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati mediante Lottomatica e conseguente rilascio dell'apposito contrassegno autoadesivo
- in banca o in esattoria mediante modulo F23.

Esempio di Contrassegno Lottomatica:



Detto contrassegno riporta un numero seriale (posto sopra il codice a barre), che è diverso per ogni versamento e la data. Mediante questi due dati si può verificare l'autenticità dello stesso mediante l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate al seguente url:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

digitando nel campo "numero di scontrino" il codice numerico di 14 cifre e nel campo "data emissione" la data riportata nel contrassegno con il formato: gg/mm/aaaa (es. 07/05/2012).

Il Contrassegno Lottomatica deve essere incollato sull'apposito modulo di "Comunicazione del versamento" appresso riportato.

Di seguito si acclude anche un fac-simile del modello F23 debitamente compilato con i codici tributi in uso:

941T – versamento effettuato dal ricorrente

750T – versamento effettuato dopo la notifica della richiesta di pagamento

699T – sanzione per ritardato pagamento a fronte della richiesta notificata dal T.A.R. a mezzo Ufficiali Giudiziari di cui al punto precedente

L'importo dovuto deve essere pagato nel termine di un mese dalla notifica da parte del T.A.R. dell'ingiunzione al pagamento, con obbligo di depositare la ricevuta di versamento presso la segreteria nei dieci giorni successivi al

pagamento. In caso di inadempimento, si procederà, ex art. 16 D.P.R. n. 115/2002, ad iscrizione a ruolo con addebito degli interessi al saggio legale decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento e con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, nelle seguenti percentuali:

- un terzo del minimo edittale (pari al 33% dell'importo dovuto e non versato), se il pagamento del contributo unificato avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento. Entro il medesimo termine di 60 giorni potranno essere prodotte deduzioni difensive, in mancanza delle quali il presente invito costituisce provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Aosta;
- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente.

L'iscrizione a ruolo é operata a mente del combinato disposto degli artt. 213, 223 e 224 del D.P.R. n. 115/2002. Avverso la medesima (ovvero avverso la cartella esattoriale che ne consegue) é ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, secondo le modalità previste dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546.

Luogo per la notifica di eventuale ricorso alla commissione tributaria e di ogni altra comunicazione, richiesta di dati ed informazioni nonché rilascio di copie degli atti:

Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta

Via Cesare Battisti n. 1, 11100 Aosta

C.F. 80004970077

Tel. 0165/3135 Fax 0165/32093

P.E.C. tarao-segrprotocolloamm@ga-cert.it

## RICHIESTA COPIE PROVVEDIMENTI

Si riporta di seguito il modello per la richiesta di copie libere o conformi di provvedimenti giurisdizionali, atti e documenti di causa nonché il prospetto dei diritti di copia, conformità e riproduzione. Si precisa che le parti in causa hanno diritto a richiedere le copie degli atti del processo che li riguarda, per contro sono liberamente consultabili da ogni utente, anche sul sito internet della Giustizia amministrativa, solo i c.d. provvedimenti giurisdizionali siano essi monocratici che collegiali, ovvero le sentenze, le ordinanze, i decreti.



*T.A.R. Valle d'Aosta*  
*Servizio rilascio copie*

**URGENTE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 documento di identità tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 data e luogo rilascio \_\_\_\_\_  
 in qualità di:  difensore  delegato  parte  
 C.F. avvocato/parte \_\_\_\_\_  
 P.E.C. / e-mail \_\_\_\_\_  
 nel giudizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

chiede il rilascio di: n. \_\_\_\_\_ copia/e semplice  
 n. \_\_\_\_\_ copia/e autentica  
 n. \_\_\_\_\_ estratto con Formula Esecutiva  
 n. \_\_\_\_\_ integrale con Formula Esecutiva

DECISIONE (SENTENZA)		ORDINANZA	
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
DISPOSITIVO		DECRETI	
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
n. ....	anno .....	cautelare n. ....	anno .....
DOCUMENTI			
n. R.G. ....	prot. n. ....		
n. R.G. ....	prot. n. ....		
n. R.G. ....	prot. n. ....		
VERBALI			
su ricorso n. ....		data udienza .....	
su ricorso n. ....		data udienza .....	

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI RIGUARDANDO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:	
<input type="checkbox"/> PUBBLICO IMPIEGO	Motivo della richiesta (*):  (*) ad es. integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti.
<input type="checkbox"/> ELETTORALE	
<input type="checkbox"/> ALTRO	
<b>Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto)</b>	

PRENOTAZIONE A DEBITO

FIRMA .....

Aosta, li .....

**N.B. – Le copie richieste dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta. In mancanza l'Ufficio si attiverà per il recupero.**





Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Modello di attestato in ordine ai ricorsi iscritti a ruolo

Vista l'istanza prodotta dall'avv. ....  
in data .....

SI ATTESTA

che, dalla consultazione dell'archivio informatico, nel periodo dal ..... al  
..... il richiedente risulta patrocinante e/o domiciliatario nei giudizi di cui ai  
ricorsi indicati nell'allegato elenco.

Si rilascia a richiesta di ..... per gli usi consentiti dalla legge.

Aosta, \_\_\_\_\_

Il responsabile dell'Ufficio (ovvero il dirigente)

Apporre marca da bollo da euro 16,00



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Modello di certificato ai sensi dell'art. 124 disp.att.c.p.c.

Vista la richiesta di certificato per uso .....  
..... (riportare le esigenze processuali indicate  
nell'istanza), prodotta dall'avv. ....;

Vista l'attestazione di non proposto appello, resa in data \_\_\_\_\_ dal Consiglio di  
Stato;

Visti gli atti d'ufficio;

**SI CERTIFICA**

che avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_, pubblicata in data \_\_\_\_\_, emessa sul  
ricorso n. \_\_\_\_\_ proposto da \_\_\_\_\_  
contro \_\_\_\_\_,  
alla data del \_\_\_\_\_, non risulta proposto nei termini di legge appello né, ai sensi  
degli artt. 367, 369, comma 3, c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c., risulta presentato ricorso per  
regolamento preventivo di giurisdizione, né è pervenuta richiesta di trasmissione del fascicolo da  
parte della cancelleria della Corte di cassazione.

Si attesta, altresì, che, alla data del \_\_\_\_\_, non risulta depositato  
ricorso per revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c..

Il presente certificato è rilasciato all'avv. \_\_\_\_\_  
per gli usi consentiti dalla legge.

Aosta, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Apporre, se dovuta, marca da bollo da euro 16,00



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Modello di certificato di pendenza

Vista la richiesta di certificato di pendenza per uso.....  
..... (riportare le esigenze  
processuali indicate nell'istanza);

Visti gli atti d'ufficio e le risultanze dell'archivio informatico;

SI CERTIFICA

che presso questo Tribunale è pendente con / senza istanza di sospensione, con il nr.  
....., il ricorso proposto da:

.....,  
contro: .....

avverso: .....

Annotazioni riportate su NSIGA: .....

Si rilascia a richiesta di .....  
per gli usi consentiti dalla legge.

Aosta, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

Apporre, se dovuta, marca da bollo di euro 16,00



Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Modello di istanza per il rilascio di un attestato in ordine ai ricorsi iscritti a ruolo

Il sottoscritto ..... nato a  
.....il ..... e con studio in  
....., iscritto all'Albo degli  
Avvocati di ....., C.F.....  
.....,

CHIEDE

il rilascio di una attestazione in ordine ai ricorsi risultanti nel sistema informatico nel periodo  
dal..... al ....., in cui il richiedente risulta patrocinante e/o  
domiciliatario.

Aosta, \_\_\_\_\_

Il richiedente

Ritirato il \_\_\_\_\_

Allegare:

- 1) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sull'istanza);
- 2) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo su certificato).





Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta

Modello per richiesta di:

- 1) certificato di pendenza; 2) certificato di definizione del giudizio; 3) altra tipologia di certificato

Il sottoscritto....., in qualità di:

- ☐ PARTE ☐ AVVOCATO ☐ ALTRO

CHIEDE

il rilascio di:

certificato di pendenza .....

certificato ai sensi dell'art. 124 disp.att.c.p.c.

.....

con riferimento a:

- sentenza del ..... in data..... n°....., pubblicata il .....
- decreto del ..... in data ..... n°....., pubblicato il .....
- ordinanza del ..... in data ..... n°....., pubblicata il .....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che la richiesta viene formulata:

- per le seguenti esigenze processuali: .....
- per esigenze non processuali.

Aosta, .....

Il richiedente

Ritirato il .....

Allegati: .....

Nell'ipotesi di richiesta di terzi estranei al giudizio o di una delle parti (per esigenze non processuali), allegare:

- 1) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo sull'istanza);
2) una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo su certificato).

Diritti di copia ex artt. 267, 268 e 270 del T.U. spese di giustizia, approvato con D.P.R. n. 115/2002, modificato dal D.M. 8.01.2009 del Ministero della Giustizia, aggiornati ex art. 4 c. 5 del D.L. 193/2009 convertito con Legge 22.02.2010 n. 24 e successivamente aggiornati ai sensi del decreto dirigenziale 07.05.2015 del Ministero della Giustizia (nota protocollo n. 14456 in data 13.07.2015 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, inclusa la maggiorazione del 50% ai sensi del D.L. n. 193/2009 convertito dalla L. n. 24/2010.

Allegato n. 6 all'articolo n. 267 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

DIRITTO DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' Allegato n. 6 articolo n. 267 D.P.R. n. 115/2002		
PAGINE N.	FORFETTIZZATO NON URGENTE	FORFETTIZZATO URGENTE
DA 1 A 4	1,44	4,32
DA 5 A 10	2,88	8,64
DA 11 A 20	5,76	17,28
DA 21 A 50	11,54	34,62
DA 51 A 100	23,07	69,21
PIU' DI 100	23,07+9,62 PER OGNI ULTERIORI 100 PAGINE O FRAZIONI DI 100	69,21+28,86 PER OGNI ULTERIORI 100 PAGINE O FRAZIONI DI 100

Allegato n. 7 all'articolo n. 268 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

PAGINE N.	DIRITTO DI COPIA AUTENTICA FORFETTIZZATO NON URGENTE		
	DIRITTO COPIA	CERT. CONF.	TOT.
DA 1 A 4	1,92	9,62	11,54
DA 5 A 10	3,86	9,62	13,48
DA 11 A 20	5,76	9,62	15,38
DA 21 A 50	9,62	9,62	19,24
DA 51 A 100	19,23	9,62	28,85
OLTRE 100 PAGINE:	28,85 + 11,54 PER OGNI ULTERIORI 100 PAGINE O FRAZIONI DI 100		

PAGINE N.	FORFETTIZZATO URGENTE		
	DIRITTO COPIA	CERT. CONF.	TOT.
DA 1 A 4	25,00	9,62	34,62
DA 5 A 10	30,82	9,62	40,44
DA 11 A 20	36,52	9,62	46,14
DA 21 A 50	48,10	9,62	57,72
DA 51 A 100	76,93	9,62	86,55
OLTRE 100 PAGINE:	86,55 + 34,62 PER OGNI ULTERIORI 100 PAGINE O FRAZIONI DI 100		

Allegato n. 8 all'articolo n. 269 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

TABELLA PER IL CALCOLO DEI DIRITTI DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO DEI DOCUMENTI PER I QUALI NON E' POSSIBILE IL CALCOLO DELLE PAGINE MEMORIZZATE	
UNA CASSETTA FONOGRAFICA DA 60 MIN. O INF.	3,84
UNA CASSETTA FONOGRAFICA DA 90 MIN.	5,76
UNA CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA DA 120 MIN. O INF.	6,41
UNA CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA DA 180 MIN. O INF.	7,69
UNA CASSETTA VIDEOFONOGRAFICA DA 240 MIN. O INF.	9,62
UN FLOPPY DISK DA 3,5" CAPACITA' 1,44 MB	4,50
UN CDROM	320,48

L'articolo 4, comma 5, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito in Legge 22 febbraio 2010, n. 24, prevede la temporanea sospensione (tuttora operativa) degli importi di cui alla precedente tabella, nell'ipotesi di copie in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla tabella sottostante.

TABELLA "B" EX ART. 4, COMMA 5, D.L. N. 193/2009		
PAGINE N.	FORFETTIZZATO	FORFETTIZZATO URGENTE
1-4	0,96	IL DIRITTO DI URGENZA NON E' DOVUTO NEL CASO DI RILASCIO DI COPIE SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO
5-10	1,92	
11-20	3,84	
21-50	7,69	
51-100	15,38	
OLTRE 100	15,38+6,41*	
N.B. * PER OGNI ULTERIORI 100 PAGINE O FRAZIONI DI 100 PAGINE		

Art. 25, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. Gli importi sono determinati dal decreto n. 42/2014 del Segretario generale del Consiglio di Stato di cui si riporta il testo integrale:

Art. 1 - Costi di riproduzione

1. La tabella relativa al costo materiale di riproduzione dei documenti, di cui all'allegato 5 della circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 15/2013, è soppressa.
2. L'estrazione di copie di atti è sottoposta al rimborso nella misura di € 0,20 a pagina, intendendosi per tale ciascuna facciata del supporto cartaceo.

Art. 2 - Modalità di pagamento e di spedizione

1. Le somme dovute a titolo di rimborso del costo materiale di riproduzione sono corrisposte mediante la presentazione di marche da bollo, da annullarsi a cura dell'Ufficio ricevente.
  2. Qualora le copie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere, ove dovuta, l'imposta di bollo, mediante la presentazione delle relative marche.
  3. Se l'interessato chiede di ricevere le copie dei documenti tramite servizio postale, queste sono trasmesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la spedizione, previamente calcolato dall'amministrazione, da corrispondersi mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato a: Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato – Entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio Bilancio, ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015, con indicazione della causale "rimborso accesso L. 241/90"
  4. Per il solo rilascio nei casi particolari di cui all'art. 253 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il richiedente può optare per la spedizione a mezzo posta ordinaria, inviando un controvalore in francobolli, previamente calcolato dall'amministrazione.
  5. La quietanza o la ricevuta di versamento, ovvero i francobolli, devono essere inviati all'ufficio competente al rilascio.
  6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto.
- Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso pari a € 0,20 a pagina, da corrispondersi con le modalità di cui al comma 1.

## ISTRUZIONI BREVI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI A MEZZO P.E.C.

Indirizzo di P.E.C. per trasmettere i ricorsi:

ao\_ricevimento\_ricorsi\_cpa@pec.ga-cert.it

Indirizzo di P.E.C. per trasmettere tutti gli altri atti/documenti:

ao\_atti\_giudiziari\_cpa@pec.ga-cert.it

il messaggio deve contenere solo due files:

il file: Modulo\_deposito\_Pec.pdf (che si reperisce o presso il T.A.R. oppure sul sito del Consiglio di Stato) + il file recante la scansione dell'atto/documento

Importante: non allegare anche la dichiarazione di conformità poiché una email con più di due files verrà scartata! La dichiarazione può essere trasmessa ad altro indirizzo di email del T.A.R. o a mezzo fax.

Attenzione: La dimensione complessiva degli allegati ad ogni messaggio non può eccedere i 30 Megabytes.

Il campo "oggetto" della email e il corpo della medesima DEVONO ESSERE LASCIATI VUOTI SENZA SCRIVERE NULLA.

A seguito dell'invio del messaggio, saranno ricevuti tre messaggi:

Attestazione dell'avvenuto invio (messaggio automatico gestito dal sistema di Posta Certificata del mittente).

Attestazione dell'avvenuta consegna (messaggio automatico gestito dal sistema di Posta Certificata del destinatario).

Attestazione del deposito del documento informatico corrispondente a un certo atto protocollato (messaggio automatico gestito dal sistema di Posta Certificata del destinatario).

N.B.

- NON SI DEVE CAMBIARE IL NOME DEL FILE “Modulo\_deposito\_Pec.pdf” PER NESSUNA RAGIONE!!!! IN CASO CONTRARIO LA EMAIL NON VERRA’ RICONOSCIUTA DAL SISTEMA;
- IL FILE CONTENENTE LA SCANSIONE DELL’ATTO PUO’ AVERE QUALSIASI NOME;
- PER QUANTO CONCERNE L’ESTENSIONE SONO RICONOSCIUTI NI FORMATI WORD (TXT – DOC – DOCX – RTF ) PDF E GRAFICI (JPG – TIF). I PREDETTI FORMATI POSSONO ESSERE TRASMESSI ANCHE IN FORMA COMPRESSA (ZIP) O FIRMATI DIGITALMENTE (P7M).

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento - BancoPosta

€ sul C/C n. 57152043 di Euro

Importo in lettere

INTESTATO A: TESORERIA PROV. VITERBO - VERS. CONTRIBUTO UNIF.

PARTE ATRICE/RICORRENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale Via e numero civico

Altre parti  
comuni/estere

Altre parti  
comuni/estere

BOLLO DELLE FURTE POSTALE

GENERALITÀ DELLA PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale Via e numero civico

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

€ sul C/C n. 57152043 di Euro

Importo in lettere

INTESTATO A: TESORERIA PROV. VITERBO - VERS. CONTRIBUTO UNIF.

PARTE ATRICE/RICORRENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale Via e numero civico

Altre parti  
comuni/estere

Altre parti  
comuni/estere

BOLLO DELLE FURTE POSTALE

GENERALITÀ DELLA PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale Via e numero civico

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

BancoPosta

€ sul C/C n. 57152043 di Euro

Importo in lettere

TD 451

INTESTATO A: TESORERIA PROV. VITERBO - VERS. CONTRIBUTO UNIF. SPESE ATTI GIUDIZIARI DPR 126/01

PARTE ATRICE/RICORRENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale Via e numero civico

CODICE FISCALE DELLA PARTE ATRICE/RICORRENTE

UFFICIO GIUDIZIARIO DI

GENERALITÀ DELLA PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione del contribuente

C.A.P. e comune di domicilio fiscale Via e numero civico

BOLLO DELLE FURTE POSTALE  
Codice BancoPosta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOCOSTANTE  
Importo in euro numero conto

57152043< 451>

Mod. CH B - Cod. W118950E

# MOD. F23 PER RICORSO AL T.A.R.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. F23



## MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

### DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

SESSO M o F  COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

giorno mese anno

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_

SESSO M o F  COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

giorno mese anno

### DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE  7. COD. TERRITORIALE (\*)  8. CONTENZIOSO  9. CAUSALE  10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

codice sub. codice (\*) Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
9   4   1   T	CONTRIB.UNIF. T.A.R. AOSTA		
7   5   0   T	CONTR.UNIF. CON INVITO PAGAM.		
6   9   9   T	SANZ. MANCATO/INSUFF. PAGAM.		
-   -   -   -	DEL CONTRIBUTO UNIFICATO		

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

**0,00**

EURO (lettere)

#### ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORETELLO
giorno mese anno		

#### FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

MOD. F.23 - 2002 - EUR0

(\*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE



## COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 194)<sup>(1)</sup>

(2) di \_\_\_\_\_

### A GENERALITÀ DELL'ATTORE O DEL RICORRENTE (3)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		19130 M/F	DATA DI NASCITA
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE	PROV.	INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)		CAP	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
CODICE FISCALE			N. ALTRI CONVENUTI O RESISTENTI		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		

### B GENERALITÀ DEL CONVENUTO O DEL RESISTENTE (4)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		19130 M/F	DATA DI NASCITA
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE	PROV.	INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)		CAP	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
CODICE FISCALE			N. ALTRI CONVENUTI O RESISTENTI		
<input type="text"/>			<input type="text"/>		

### C GENERALITÀ DEL SOGGETTO CHE ESEGUE IL VERSAMENTO (5)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		19130 M/F	DATA DI NASCITA
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE	PROV.	INDIRIZZO (via/piazza, numero civico)		CAP	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
CODICE FISCALE					
<input type="text"/>					

FIRMA \_\_\_\_\_

(6)

- (1) Da usare nei processi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono depositare la nota dell'iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.  
 (2) Ufficio Giudiziario adito.  
 (3) La sezione A si riferisce di norma al soggetto processuale che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento. In caso di altri attori o ricorrenti dovrà esserne indicato il numero in cifra.  
 (4) In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti convenuti o resistenti.  
 (5) La sezione C non deve essere compilata laddove il soggetto che esegue il versamento coincide con l'attore o ricorrente le cui generalità sono già indicate nella sezione A.  
 (6) Spazio per l'applicazione del contrassegno relativo al versamento.

Al Tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta

Autocertificazione dei redditi posseduti ai fini dell'accesso  
alle agevolazioni per il pagamento del contributo unificato

Il/La sottoscritto/a,

nome : \_\_\_\_\_

cognome : \_\_\_\_\_

nato/a a: \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ c.a.p.

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

documento di identità tipo \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_

avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 1 lett. O) del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002,

dichiaro/a

sotto la mia personale responsabilità, di avere conseguito, nell'anno solare antecedente a quello del deposito del ricorso, un reddito complessivo inferiore ad € 34.107,72, ai sensi del Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) del Ministro della Giustizia (comprensivo degli eventuali redditi dei familiari conviventi, come indicato dal comma 2 ex art. 76 del D.P.R. 115/2002, nonché comprensivo dei redditi esenti come indicato dal comma 3 dell'art. 76 cit.) e di non essere pertanto tenuto al versamento del contributo unificato.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Firma

N.B. con la presente autocertificazione si deve obbligatoriamente allegare la fotocopia del documento d'identità.



*Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta*  
*Nota di iscrizione a ruolo*

Ricorrente				
Residenza / domicilio				
Codice fiscale / partita i.v.a.				
Difensore				
Domiciliatario				
Modalità versamento contributo unificato		Importo €		
Motivi esclusione contributo unificato				
Data ultima notifica				
Documenti allegati N.				
Istanza di sospensione cautelare	SI	NO		
Istanza di misure cautelari provvisorie	SI	NO		
Istanza istruttoria	SI	NO		
Domanda fissazione udienza	SI	NO		
Istanza di prelievo	SI	NO		
Istanza di riunione	SI	NO		
Ricorso/i collegato/i				
Oggetto del ricorso				
Amministrazione/i intimata/e				
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>				
Norma	Numero	Data	Articolo	Comma
<b>NOTE:</b>				

Nel procedimento innanzi al tribunale amministrativo il cittadino non può difendersi da solo ma deve obbligatoriamente essere patrocinato da un avvocato. Il patrocinio legale non è tuttavia necessario nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In questi casi il ricorrente può stare in giudizio e difendersi personalmente, sottoscrivendo anche il ricorso e tutti gli atti del procedimento. I cittadini meno abbienti possono richiedere di essere difesi a spese dello Stato qualora siano titolari di un reddito non superiore a € 11.369,24. La richiesta va presentata alla Commissione per il Gratuito patrocinio istituita presso il T.A.R. Valle d'Aosta giusto decreto presidenziale che ne rinnova annualmente la composizione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste anche presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Aosta, presso il Palazzo di Giustizia sito in Via Cesare Ollietti, 1 - 11100 Aosta - C.P. 230 Tel. 0165 364480 Fax 0165 364480, i cui uffici di Segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si riporta di seguito il modello per l'ammissione al patrocinio spese dello Stato.



**Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta**  
Via Cesare Battisti n. 1 - 11100 Aosta § tel. 0165/31356 fax 0165/32093

Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato  
( Artt. 74 e segg. D.P.R. 30 maggio 2002, n.115)

Al Presidente della Commissione

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ nazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ di nazionalità \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ titolare del documento di identità tipo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e valido fino al \_\_\_\_\_

elettivamente domiciliato presso:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e rappresentato (con riserva di formalizzazione dell'incarico a termini di legge) dall'Avv.

\_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ p.e.c. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ iscritto nell'elenco degli avvocati

per il patrocinio a spese dello Stato istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di \_\_\_\_\_

PREMESSO

che i componenti conviventi della propria famiglia sono:

- 1 - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- 2 - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- 3 - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- 4 - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- 5 - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_
- 6 - \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

con il presente atto formula istanza per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al ricorso promovendo / promosso R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

contro (Amministrazione intimata)

---

---

---

---

---

---

---

---

e nei confronti di (controinteressati)

---

---

---

---

---

---

---

---

per i seguenti motivi di fatto e di diritto:

Fatto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Diritto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ed a tal fine certifica la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed in particolare dichiara che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito è pari a € \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. del 30 maggio 2002 n. 115 il reddito non deve essere superiore ad € 11.528,41 così come indicato nel Decreto 7 maggio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186) del Ministro della Giustizia quale somma del reddito conseguito da tutti i componenti della famiglia.

*(Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità: per esempio diritto al nome, modifica stato civile, ecc.; ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convivente: per esempio separazione personale, divorzio ecc. Se l'istante è straniero e non appartenente a Stati dell'Unione Europea, per i redditi prodotti all'estero deve essere indicato il solo reddito dell'istante attestato da apposita certificazione dell'autorità consolare competente)*

Si impegna:

- a comunicare, entro 30 gg dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione di questa istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- a produrre, qualora ne venga fatta richiesta, la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato in questa istanza ;

Allega alla presente:

- autocertificazione circa l'assenza di condanne ostantive all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76, comma 4 Bis, del D.P.R. n. 115/2002;
- fotocopia delle due ultime dichiarazioni dei redditi (ove presentata all'anagrafe tributaria);
- atti e/o documenti concernenti la causa in premessa:

---

---

---

---



---

---

---

---

Consapevole che é in facoltà dell'Amministrazione esperire controlli, mediante gli organi preposti, circa l'autenticità delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione e del successivo mantenimento del patrocinio a spese dello Stato e che il riscontro di eventuali dichiarazioni mendaci o omissioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, oltre la revoca del beneficio con efficacia retroattiva ed il recupero delle somme già corrisposte dallo Stato, senza pregiudizio dell'ulteriore azione penale ex art. 26 della Legge n. 15/1968 e s.m.i.

N.B. La presente istanza, qualora presentata *ante causam* non sospende i termini di proposizione del ricorso.

Aosta, lì \_\_\_\_\_

In fede, il dichiarante

\_\_\_\_\_  
V.to per l'autenticità della firma

L'Avv. \_\_\_\_\_

Se gli utenti del Tribunale amministrativo dovessero riscontrare il mancato rispetto dei principi di trasparenza, equità e correttezza che sempre devono caratterizzare il comportamento della P.A. nei confronti del cittadino, gli stessi possono avanzare reclami, di seguito il modello di segnalazione, inviando una e-mail all'indirizzo: [urp.ao@giuam.it](mailto:urp.ao@giuam.it) o un fax al numero 0165/32093.

La Segreteria del Tribunale risponderà entro 30 giorni adottando, se del caso, le opportune misure organizzative, sentito il Presidente.

Gli utenti possono inoltre, con le stesse modalità, formulare proposte e suggerimenti volti al miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi che saranno oggetto di attenta analisi.

**NON VERRANNO TENUTE IN NESSUN CONTO LE SEGNALAZIONI ANONIME.**



## MASSIMARIO DELLE SENTENZE

### TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2009

TAR VDA 12 novembre 2008/23 gennaio 2009 n. 1 (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Anche se, diversamente da quanto fa per i raggruppamenti verticali e orizzontali (art. 95, commi 2 e 3), il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 – al quale medio tempore rimanda l'art. 37 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) dopo avere definito i diversi modelli di raggruppamento temporaneo – nulla prevede intorno ai requisiti delle imprese riunite in raggruppamenti di tipo misto, nondimeno il dettato regolamentare si applica anche a queste ultime, cosicché, ove le lavorazioni prevalenti o quelle scorporabili siano assunte da un unico soggetto, si deve applicare la disciplina dettata per i raggruppamenti verticali mentre, ove tali lavorazioni siano assunte da più soggetti, si deve applicare la disciplina dettata per i raggruppamenti orizzontali.*

2. *L'avvalimento, inteso come possibilità, in capo al concorrente anche raggruppato, di soddisfare, in forza dell'art. 49 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la richiesta dei requisiti utilizzando quelli di cui altro soggetto è munito, richiede sempre una iniziativa formale assunta, nel corso della gara, dalle singole imprese offerenti, corredata dalla documentazione indicata dal comma 2 della disposizione citata, e non è sufficiente, in suo luogo, una mera dichiarazione d'intenti.*

#### Precedenti citati:

1. TAR Sicilia – Palermo, III, 25 settembre 2006 n. 1946 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, II, 1033;

Cons. giustizia amministrativa per la regione Siciliana 15 aprile 2005 n. 251 in Il Consiglio di Stato, 2005, I, 782;

TAR Sicilia – Palermo, II, 10 dicembre 2004 n. 2704 in I Tribunali amministrativi regionali, 2005, I, 613.

2. TAR Puglia – Bari, I, 3 luglio 2008 n. 1604 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 884;

TAR Emilia Romagna – Bologna, I, 14 febbraio 2008 n. 219 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 183.

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2008/23 gennaio 2009 n. 2 (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *I manufatti indicati come “fioriere”, opere inamovibili e di significativa consistenza materializzanti la proiezione sopra la superficie dei prolungamenti dei pilastri del piano interrato, vanno computati ai fini del calcolo della distanza della costruzione dai confini e non si può applicare la deroga di cui all'art. 879, secondo comma, del codice civile laddove il tratto di strada confinante abbia natura privata, per quanto gravata da servitù di passaggio pedonale.*

2. *Se lo strumento urbanistico stabilisce, per le trasformazioni o nuove costruzioni, che l'altezza massima di ogni edificio non superi l'altezza degli edifici circostanti, il parametro di riferimento non è dato dall'altezza dell'edificio misurata in termini assoluti ma dall'altezza risultante dall'emergenza dal suolo, in quanto il limite edittale è finalizzato a garantire l'omogeneità delle tipologie edilizie inserite nel medesimo contesto territoriale.*

3. *Se lo strumento urbanistico prevede un limite massimo di altezza per il solaio di copertura del primo piano interrato, deve ritenersi faccia riferimento alla quota dell'extradosso e non dell'intradosso.*

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2008/23 gennaio 2009 n. **3** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *L'art. 38, comma 2, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11 definisce parte integrante del piano regolatore generale la cartografia degli ambiti inedificabili per rischio di inondazione, con la conseguenza che le aree ivi incluse soggiacciono alle disposizioni attuative dettate con deliberazione della Giunta regionale (art. 36, comma 4) e che, in sede di redazione dello strumento urbanistico, non possono essere destinate ad un uso difforme da quello consentito dalla relativa disciplina.*

2. *Non possono vantare alcuna legittima aspettativa in ordine alla edificabilità dei suoli coloro che, in epoca antecedente l'approvazione della cartografia degli ambiti inedificabili relativa ai terreni a rischio di inondazione, avessero ricevuto un qualche attestato pubblico favorevole alla realizzazione di un nuovo fabbricato sull'area in questione e non gli avessero dato seguito.*

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2008/23 gennaio 2009 n. **4** (pres. Turco, estens. Guarracino)

1. *L'esame di Stato finale di abilitazione delle scuole di specializzazione di cui al decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 giugno 2001 n. 268 è una prova autonoma che si svolge al termine dei corsi di specializzazione e presuppone che il candidato abbia concluso con esito positivo le attività formative previste dal relativo corso (art. 1, commi 1 e 3), di talché, non risolvendosi il superamento del detto esame in un automatismo riconducibile al percorso didattico seguito, l'esito positivo delle attività formative svolte costituisce una voce indipendente che concorre a determinare il punteggio della valutazione finale senza però prefigurarne necessariamente l'esito.*

2. *Alla stregua del combinato disposto degli artt. 2, comma 4, e 4, comma 1, decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 giugno 2001 n. 268, la valutazione della prova scritta non consiste nella correzione dell'elaborato, ma nella valutazione della illustrazione orale dell'elaborato stesso svolta dal singolo candidato, corredata anche dalla presentazione di ulteriori elementi, cosicché i segni di correzione apposti sul compito scritto dalla commissione valutatrice rappresentano mere evidenze di una sua attenta lettura.*

oooooooo

TAR VDA 11 dicembre 2008/23 gennaio 2009 n. **5** (pres. Turco, estens. Guarracino)

*Ai fini della nomina dei componenti il consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni, la dichiarazione di apparentamento, presentata dalle associazioni di consumatori e utenti ai sensi del decreto Ministro dell'Industria 24 luglio 1996 n. 501 e integrante il solo impegno ad una partecipazione unitaria al procedimento di formazione del consesso, prescinde dalla presentazione delle informazioni prescritte dalla relativa normativa, in quanto rilevanti solo ai fini della determinazione della rappresentatività delle associazioni, mentre l'indicazione dei nominativi dei candidati rientra in una fase successiva e non può incidere a posteriori sulla validità o sulla ammissibilità della domanda di apparentamento. Ne consegue che le associazioni partecipanti al raggruppamento risultano l'unico soggetto titolato a concorrere all'assegnazione dei rappresentanti.*

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/13 maggio 2009 n. **6** (pres. Turco, estens. Prosperì)

1. *In caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, l'eventuale superamento dei termini fissati per il riscontro, in via generale, dalla normativa sul procedimento amministrativo non priva la P.A. del potere di diniego perché la fattispecie non integra un caso di silenzio-assenso né il privato può vantare un interesse di natura oppositiva, ma un interesse pretensivo, a fronte del quale l'eventuale ritardo può provocare un silenzio-inadempimento.*

2. *Se è vero che l'art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 prescrive la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la sua espulsione nel caso di condanna per determinati reati, è altresì vero che il precedente art. 5, comma 5, equipara le tre figure del diniego di permesso di soggiorno, diniego di rinnovo e revoca del permesso, tanto più che quest'ultima costituisce un provvedimento più gravoso del diniego di rinnovo perché interviene ad interrompere anticipatamente una situazione già assentita.*

3. *Il decreto penale di condanna, quale rito a contraddittorio eventuale e differito subordinatamente all'opposizione dell'interessato, va equiparato al patteggiamento e perciò deve essergli ricollegato il medesimo valore di pronuncia di condanna attribuito al giudizio ex art. 444 c.p.p. dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, tanto più che il patteggiamento implica l'espressa rinuncia da parte dell'imputato a tutte le garanzie del processo mentre non altrettanto avviene nel caso del decreto penale, ove il contraddittorio non è rinunciato e resta come futura eventualità.*

4. *L'emanazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 è atto dovuto.*

**Precedente citato:**

3. TAR Veneto, III, 18 febbraio 2008 n. 402 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/17 febbraio 2009 n. **7** (pres. Turco, estens. Prospero)

*Alla luce dei criteri generali di interpretazione degli atti amministrativi, l'ambiguità della legge di gara deve essere superata nel senso più conveniente alla sua natura e al suo oggetto, in linea con il dettato dell'art. 1369 del codice civile e con l'altro valore ermeneutico della conservazione degli atti giuridici, cosicché, a fronte dell'emergere, nelle regole che presiedono ad una determinata gara, di due parametri diversi con riguardo al tempo massimo di esecuzione dei lavori, occorre privilegiare l'indicazione data con lo specifico cronoprogramma rispetto a quella generale, per quanto più volte ripetuta, contenuta nel bando e nel disciplinare di gara.*

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2008/20 febbraio 2009 n. **8** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *L'obiettivo vantaggio di cui gode il gestore del servizio nel periodo precedente la gara, derivante da una situazione di simbiosi organizzativa instaurata con la stazione appaltante e frutto della conoscenza degli impianti e delle strutture utilizzati, è un vantaggio legittimo perché consegue ad una situazione di fatto conforme all'ordinamento e comunque non modificabile.*

2. *Che il bando di gara non sia stato confezionato su misura per l'impresa aggiudicataria è adeguatamente dimostrato dal fatto che essa abbia formulato un'offerta vantaggiosa per la stazione appaltante e abbia dovuto fare ricorso all'avvalimento onde disporre dei requisiti richiesti.*

3. *E' inammissibile il ricorso ove è dedotto un vizio che inficia anche l'offerta formulata dall'impresa ricorrente perché, in caso di accoglimento del gravame e di successiva rinnovazione della gara, anche l'offerta di essa andrebbe esclusa per il medesimo motivo.*

4. *In sede di definizione del ribasso percentuale, non è corretto individuare l'utile di impresa previa sottrazione dei benefici arrecati all'ente appaltante quali le miglorie in autofinanziamento.*

5. *Non è corretto assumere, a parametro della congruità delle valutazioni espresse dalla commissione di gara, l'offerta dell'impresa ricorrente, unico strumento comparativo utile essendo invece il tenore del capitolato di gara.*

6. *Il divieto, posto dall'art. 13 decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in capo alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, di operare, vuoi in affidamento diretto vuoi per il tramite di una gara, con soggetti diversi dagli enti costituenti o partecipanti riguarda solo le*

*società nelle quali l'intervento del soggetto pubblico è finalizzato alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tale soggetto, non tocca cioè in via generalizzata tutte le società costituite o partecipate da una amministrazione regionale o locale, ma esclusivamente le ipotesi in cui il socio pubblico interviene non in veste di mero finanziatore di una iniziativa imprenditoriale, ma allo scopo di creare o contribuire a creare un nuovo soggetto preposto, in base ad un oggetto sociale esclusivo, alla produzione di beni e servizi funzionali alla propria attività.*

Precedenti citati:

6. TAR Piemonte, I, 24 ottobre 2008 n. 2676 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 1052;  
Corte Costituzionale sentenza 13 agosto 2008 n. 326 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, III, 424;  
TAR Lazio – Roma, III, 14 maggio 2008 n. 4064 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 638;  
TAR Lazio – Roma, III, 14 aprile 2008 n. 3109 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, III, 21 marzo 2008 n. 2514 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 360;  
Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008 n. 946 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 197;  
TAR Lazio – Roma, II, 5 giugno 2007 n. 5192 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, II, 916;  
TAR Umbria 31 maggio 2007 n. 472 in Foro amministrativo TAR 2007, 7-8, 2367;  
Cons. Stato, V, 13 dicembre 2006 n. 7369 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, I, 830;  
Cons. Stato, V, 28 settembre 2005 n. 5196 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Corte di giustizia CE 7 dicembre 2000, C-94/99, Arge Gewässerschutz/Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft in Il Consiglio di Stato, 2000, II, 2501.

oooooooo

TAR VDA 11 dicembre 2008/20 febbraio 2009 n. **9** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Se il disciplinare di gara contempla quale modalità dell'offerta, a pena di esclusione, l'apposizione, da parte delle imprese concorrenti, della denominazione del mittente su ciascuna delle tre buste contenute all'interno dell'unico plico e relative rispettivamente alla documentazione richiesta, alla qualità dell'offerta e all'offerta economica, siffatta prescrizione va interpretata secondo ragionevolezza, nel senso che non può essere esclusa la ditta concorrente la cui offerta sia stata presentata mediante un plico recante la denominazione dell'impresa mentre le buste interne siano state sigillate con ceralacca e controfirmate nei lembi con firme leggibili e comparabili con quella apposta sul plico esterno.*

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio /20 febbraio 2009 n. **10** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *L'art. 83, comma 4, terzo periodo, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, cosiddetto codice dei contratti pubblici, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera u), d.lgs. 11 settembre 2008 n. 152 in sede di adeguamento al disposto comunitario alla cui stregua, a fini di trasparenza e imparzialità, i parametri di valutazione delle diverse soluzioni tecniche proposte con le offerte devono essere resi noti ai concorrenti prima della presentazione delle offerte e non possono essere ulteriormente dettagliati, mediante l'enunciazione di criteri motivazionali ad hoc, a cura della commissione preposta alla selezione.*

2. *E' legittima, in quanto esaustiva, l'adozione del metodo cosiddetto del confronto a coppie, sostanziantesi, secondo le linee-guida di cui all'allegato A del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre in vista di una valutazione complessiva dell'offerta stessa, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da*

*essa riportate e da confrontare, in ultimo, con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre concorrenti, al cui esito la valutazione complessiva può essere espressa con la sola attribuzione del punteggio numerico sfuggendo così ad ogni sindacato del giudice amministrativo tranne nei casi di uso distorto o irrazionale del metodo indicato.*

*3. Costituisce mera irregolarità formale la mancata indicazione della data di effettiva e materiale verbalizzazione dei lavori della commissione di gara, posto che ciò che unicamente rileva è la data di svolgimento della seduta, ben potendo i relativi verbali essere redatti e firmati in data successiva a quella di compimento delle operazioni oggetto di attestazione. Altrettanto legittima, purché effettuata in un arco di tempo ragionevolmente breve dagli eventi attestati, la stesura di un unico verbale per più giornate di lavoro.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 17 settembre 2008 n. 4439 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 8 settembre 2008 n. 4271 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 536;  
TAR Calabria – Reggio Calabria 4 settembre 2007 n. 883 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, II, 1303;  
Cons. Stato, V, 5 febbraio 2007 n. 458 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 78.
2. Cons. Stato, V, 11 luglio 2008 n. 3436 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 436;  
Cons. Stato, V, 5 luglio 2007 n. 3814 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 471;  
Cons. Stato, V, 5 febbraio 2007 n. 458 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 78;  
TAR Veneto, I, 4 luglio 2002 n. 3261 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
3. Cons. Stato, VI, 14 aprile 2008 n. 1575 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 195;  
Cons. Stato, V, 2 settembre 2005 n. 4463 in Il Consiglio di Stato, 2005, I, 1461;  
Cons. Stato, V, 20 settembre 2001 n. 4973 in Consiglio di Stato, 2001, I, 2112.

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/20 febbraio 2009 n. **11** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Se la società ricorrente, classificatasi, all'esito della gara, al terzo posto della graduatoria, formula censure esclusivamente nei confronti dell'offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario mentre non deduce alcun rilievo nei riguardi dell'offerta presentata dalla società risultata seconda, la quale, in caso di accoglimento delle doglianze e consequenziale esclusione dalla gara del gruppo primo classificato, subentrerebbe al primo posto della graduatoria, il gravame va dichiarato inammissibile per carenza dell'interesse a ricorrere. Ciò a prescindere dalla possibile anomalia dell'offerta della seconda classificata, posto che l'esito negativo del sub procedimento di verifica, da cui discenda l'esclusione di quella per accertata incongruità, è una mera eventualità, dipendente da un'attività riservata alla stazione appaltante e sottratta al giudice.*

Precedente citato:

Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2007 n. 587 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/20 febbraio 2009 n. **12** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Se, in occasione della contestazione della violazione di una disposizione del codice della strada di cui al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il personale della polizia locale, oltre ad assicurare verbalmente il contravvenzionato sul fatto che l'infrazione non avrebbe comportato alcuna*



*decurtazione di punti patente, ha scritto <no> nel rigo dell'avviso di accertamento destinato alle sanzioni accessorie, la successiva emanazione di un provvedimento difforme comporta la violazione dell'art. 126-bis del codice citato per difetto dei presupposti.*

oooooooo

TAR VDA 22 gennaio/ 20 febbraio 2009 n. **13** (pres. Turco, estens. Filippi)

*E' illegittima per contraddittorietà e irragionevolezza la misura di salvaguardia opposta alla domanda di concessione edilizia se l'ufficio tecnico comunale ha accertato, con riferimento all'epoca della presentazione della domanda, che i mappali interessati, pur potendolo essere, non erano stati volumetricamente asserviti ad altri edifici e gli stessi sono stati successivamente inseriti dal nuovo strumento urbanistico nell'ambito di una zona qualificata dalla <capacità insediativa esaurita>, in quanto quest'ultima decisione non poteva essere assunta senza alcun riferimento ad un indice volumetrico, espresso nel rapporto mc/mq, alla cui stregua valutare, tenendo conto degli immobili già esistenti, la capacità insediativa residuale, operazione impraticabile laddove – come nella specie è avvenuto – manchi uno dei due parametri indispensabili al raffronto.*

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/23 febbraio 2009 n. **14** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Anche se preceduto e accompagnato da provvedimenti autorizzativi di segno opposto, non integra, in capo al Comune, condotta colposa per violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione – e pertanto non determina responsabilità per danni a carico dell'ente territoriale – il diniego del rilascio di un nulla osta all'apposizione di un'insegna pubblicitaria a ridosso di uno svincolo autostradale visibile dal percorso della rete stessa, ove è vietata qualsiasi forma di pubblicità ai sensi dell'art. 23, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il vigente codice della strada, allorché i provvedimenti adottati in precedenza lo siano stati a titolo edilizio, siano quindi estranei alla finalità funzionale perseguita dalla legislazione specifica, e possiedano efficacia interlocutoria, tanto più quando, raggiunto dalla comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla revoca, l'istante, a ciò espressamente sollecitato, non si sia attivato per ottenere il nulla osta dal soggetto gestore del servizio autostradale.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, V, 6 maggio 2008 n. 2015 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 256;

Cons. Stato, V, 24 maggio 2007 n. 2620 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 346;

Cons. Stato, V, 19 marzo 2007 n. 1307 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 170;

Cons. Stato, VI, 21 settembre 2006 n. 5562 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 18/23 febbraio 2009 n. **15** (pres. Turco, estens. Liberati)

*Legittimamente è rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, con contestuale ordine di lasciare il territorio dello Stato alla fine del periodo detentivo, al cittadino extracomunitario attualmente ristretto perché condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale su parente minorenni affidata alle sue cure né egli può eccepire la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 lamentando la mancata considerazione delle condizioni familiari e dei vincoli stabiliti con i propri congiunti.*

oooooooo

TAR VDA 18/23 febbraio 2009 n. **16** (pres. Turco, estens. Liberati)

1. *L'istituto della cooptazione di cui all'art. 95, comma 4, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, recante norme regolamentari di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109, è applicabile agli appalti non solo di lavori, ma anche di servizi e forniture, integrando una forma di ampliamento della schiera delle imprese partecipanti alle gare pubbliche vantaggiosa per le imprese stesse e così uno strumento assai duttile ammesso in mancanza di diversa prescrizione.*

2. *La produzione, da parte di un'impresa concorrente ad un pubblico appalto, di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti economici, in luogo delle attestazioni bancarie esplicitamente prescritte dal bando, determina l'esclusione della ditta dalla procedura di affidamento per violazione, oltre che del disciplinare di gara, dell'art. 41 T.U. contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.*

Precedente citato:

1. TAR Trentino Alto Adige – Trento, 26 luglio 2007 n. 139 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 18/19 marzo 2009 n. **17** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Il richiamo, contenuto nel petitum del ricorso giurisdizionale, a “ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente” costituisce una formula di stile, priva di qualsiasi valore processuale, come tale inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa.*

Precedente citato:

Cons. Stato, V, 28 dicembre 2007 n. 6711 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 854.

oooooooo

TAR VDA 18/19 marzo 2009 n. **18** (pres. Turco, estens. Filippi)

*L'erronea indicazione del codice fiscale sulla ricevuta del versamento della tassa spettante all'Autorità di vigilanza non comporta l'esclusione dalla procedura di gara dell'impresa che vi è incorsa se il disciplinare non contiene una specifica comminatoria e del resto, dal punto di vista sostanziale, l'irregolarità non viola nessuna delle regole salienti della gara né incide sugli interessi dell'Autorità beneficiaria del prelievo.*

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/19 marzo 2009 n. **19** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Con riferimento al termine decadenziale utile all'introduzione del giudizio amministrativo di cui all'art. 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la notificazione deve intendersi ritualmente perfezionata, nei confronti del notificante, al momento della consegna del documento all'ufficiale giudiziario.*

2. *La decadenza dalla facoltà di costruire per omesso rispetto dei termini fissati dal relativo provvedimento concessivo è atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che deve intervenire per il solo verificarsi del presupposto di legge, costituito dal mancato inizio o completamento dei lavori nel termine assegnato, e non è subordinato ad una preventiva dichiarazione con atto amministrativo.*

3. *La natura decadenziale del termine stabilito per l'inizio dei lavori fa sì che la sua eventuale inosservanza dettata dalla scelta di attendere la decisione sulla legittimità della concessione impugnata non si erge a giustificazione, non potendosi considerare il suo titolare come esente dall'onere di chiedere una proroga.*

Precedenti citati:

1. Corte Costituzionale ordinanza 28 aprile 2004 n. 132 in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org);  
Corte Costituzionale sentenza 26 novembre 2002 n. 477 in Il Consiglio di Stato, 2002, II, 1722.

2. Cons. Stato, IV, 18 giugno 2008 n. 3030 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 26 maggio 2006 n. 3196 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, I, 312;  
TAR Lazio – Roma, II bis, 28 giugno 2005 n. 5370 in I Tribunali amministrativi regionali, 2005, I, 1826;  
Cons. Stato, V, 3 febbraio 2000 n. 597 in Il Consiglio di Stato, 2005, I, 203.

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/19 marzo 2009 n. **20** (pres. Turco, estens. Filippi)  
*Alla stregua dell'art. 39 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, norma finalizzata a prevenire fatti lesivi della pubblica sicurezza, il detentore di armi e munizioni deve essere persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, nei cui confronti sussista – secondo un giudizio prognostico di piena affidabilità anche per ciò che attiene l'allestimento delle cautele relative alla custodia – la completa certezza circa il buon uso delle armi, il tutto in base alla regola che vuole la libertà dell'individuo, tendenzialmente incline a una naturale espansione, recedere di fronte al bene della incolumità collettiva.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 5 aprile 2007 n. 1528 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 232;  
Cons. Stato, VI, 20 luglio 2006 n. 4604 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/19 marzo 2009 n. **21** (pres. Turco, estens. Filippi)  
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e applica la regola della soccombenza virtuale.

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/19 marzo 2009 n. **22** (pres. Turco, estens. Filippi)  
*Ai sensi degli artt. 10, 11 e 39 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, tanto il divieto di detenzione di armi e munizioni quanto la revoca dell'autorizzazione di polizia alla detenzione sono atti ampiamente discrezionali, fondati su un giudizio prognostico, in ordine al pericolo di abuso delle armi stesse, che può fondarsi su qualsiasi indizio di inaffidabilità da cui emerga la non perfetta sicurezza circa il loro corretto utilizzo secondo una logica che vuole l'espansione della sfera di libertà dell'individuo destinata a recedere di fronte all'interesse collettivo alla tranquilla convivenza.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 5 aprile 2007 n. 1528 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 232;  
Cons. Stato, VI, 20 luglio 2006 n. 4604 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/19 marzo 2009 n. **23** (pres. Turco, estens. Filippi)  
*Stante il dettato dell'art. 80, comma 3, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, il quale disciplina l'ipotesi che sia accertata l'esecuzione di trasformazioni in parziale difformità dalla concessione e il ripristino non risulti possibile senza pregiudizio delle parti conformi alla concessione stessa, il Sindaco, in luogo della demolizione o della rimozione parziale, irroga una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva ovvero, se detto valore non è determinabile, pari al doppio*

*dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera come determinato dall'ufficio tecnico comunale, dovendosi scongiurare ogni confusione fra il caso della non determinabilità del valore venale dell'opera abusiva e l'assenza di aumento di volume, aumento che, una volta accertato, non può non comportare una lievitazione del valore del bene.*

oooooooo

TAR VDA 18 febbraio/19 marzo 2009 n. **24** (pres. Turco, estens. Filippi)  
*Alla stregua dell'art. 20 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, replicante in parte qua il dettato dell'art. 1 legge 3 novembre 1952 n. 1902, l'eventuale difformità riscontrata fra il progetto presentato, che sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente ma contrasti con quella solo adottata e non ancora entrata in vigore, determina non l'immediato rigetto dell'istanza ma, per il tramite di un atto dalla natura meramente cautelare e dall'efficacia transitoria, l'applicazione di una misura di salvaguardia in attesa dell'approvazione della nuova disciplina.*

Precedente citato:

Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2005 n. 764 in Il Consiglio di Stato, 2005, I, 279.

oooooooo

TAR VDA 21 gennaio/20 marzo 2009 n. **25** (pres. Turco, estens. Filippi)  
1. *E' legittimo il conferimento, da parte di un Comune ad un dottore forestale iscritto al relativo albo professionale, dell'incarico di redigere uno studio di variante per la delimitazione delle aree soggette a rischio valanghe o slavine ai sensi dell'art. 37 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, in quanto le competenze di siffatta figura professionale abbracciano le implicazioni dei fenomeni valanghivi sia in ambito extraurbano (il cosiddetto mondo rurale) sia sui centri abitati e si colloca così in linea con il sistema di competenze dettato dal combinato disposto degli artt. 2 legge 7 gennaio 1976, sulla professione di dottore agronomo e forestale, 51 e 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, sulle professioni di ingegnere e architetto, e 3, lettera c), legge 3 febbraio 1963 n. 112, sulla professione di geologo.*  
2. *E' legittimo l'incarico conferito ad un dottore forestale, consistente nella verifica dell'ampiezza del possibile fenomeno valanghivo in sé considerato, a prescindere dall'analisi delle ipotetiche reciproche interferenze fra gli edifici, posto che le conseguenze urbanistico-edilizie della delimitazione degli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico non sono conseguenza di un apprezzamento discrezionale del professionista incaricato ma discendono direttamente dalla legge, come conferma il tenore dell'art. 37 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11.*

Precedente citato :

1. TAR VDA 14 marzo 2007 n. 46 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 18 febbraio/20 marzo 2009 n. **26** (pres. Turco, estens. Filippi)  
1. *E' sufficiente che le osservazioni presentate dai privati in sede di formazione del piano regolatore generale siano esaminate dal collegio, materializzando meri apporti collaborativi alla creazione dello strumento urbanistico la cui reiezione non richiede un particolare onere di motivazione, tanto più se sull'interesse tutelato non si è radicato alcun affidamento.*  
2. *La particolarmente spiccata priorità della tutela del paesaggio sorregge la scelta dell'ente territoriale di attenersi alla soluzione concordata con l'amministrazione preposta a detta tutela.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2007 n. 5357 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 30 giugno 2004 n. 4835 in Il Consiglio di Stato, 2004, I, 1348;  
Cons. Stato, IV, 19 marzo 2003 n. 1456 in Il Consiglio di Stato, 2003, I, 669.

oooooooo

TAR VDA 18 febbraio/20 marzo 2009 n. **27** (pres. Turco, estens. Filippi)

*E' legittimo il diniego definitivo di concessione edilizia in sanatoria, senza necessità di attivare una nuova istruttoria, quando le parti dell'intervento abusivo evidenziate in un preavviso di rigetto comunicato ai sensi dell'art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241, caratterizzate dall'inscindibilità con le restanti, coincidono con quelle individuate in una precedente ordinanza di demolizione divenuta definitiva per mancata impugnazione.*

oooooooo

TAR VDA 22 aprile 2009 n. **28** e n. **29** (pres. ed estens. Turco)

Sono decreti presidenziali che dichiarano perenti i relativi ricorsi.

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/22 aprile 2009 n. **30** (pres. Turco, estens. Filippi)

Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.

oooooooo

TAR VDA 19 marzo/22 aprile 2009 n. **31** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Nel sistema delineato dalla legge 5 novembre 1962 n. 1965 e dal D.P.R. 5 ottobre 1965 n. 1431, i giudizi formulati sulla condotta degli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da un'altissima discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto, e sono di conseguenza passibili di sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo solo entro i ristretti limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto.*

**Precedenti citati:**

Cons. Stato, IV, 10 dicembre 2007 n. 6330 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 27 aprile 2004 n. 2559 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 18 marzo/22 aprile 2009 n. **32** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'esame della legittimità della procedura negoziata seguita, ai sensi dell'art. 221, comma 1, lettera c), decreto cit., da una società di capitale per scegliere il contraente nell'ambito di una fornitura di mezzi apripista, perché, pur avendo assunto la citata società la veste di concessionario di linee funiviarie per il trasporto in servizio pubblico nonché quella di ente aggiudicatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 207, comma 1, lettera b), e 210 decreto cit., la fornitura dedotta nell'appalto è funzionale non all'esercizio del trasporto pubblico mediante linee funiviarie ma – scopo anche questo, come il precedente, contemplato dalla enunciazione statutaria – alla diversa attività di costruzione, esercizio e gestione di piste da sci, attività con riguardo alla quale non è del resto previsto alcun potere di acquisizione coattiva.*

2. *Non può essere qualificata <amministrazione aggiudicatrice>, come tale tenuta all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 32, lettera c), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, la società di capitale che – pur disponendo degli altri due requisiti prescritti, in via cumulativa, dall'art. 3, comma 26, decreto cit. per identificare la figura degli organismi di diritto pubblico ricompresi nell'ambito delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero sia la titolarità di personalità giuridica e la sottoposizione ad influenza pubblica – non è riconducibile alla figura dell'organismo di diritto pubblico perché*

*priva del requisito teleologico, costituito dalla soddisfazione di esigenze di interesse generale a carattere non industriale o commerciale, emergendo nella specie, da una pluralità di disposizioni statutarie, che la società si muove entro un contesto concorrenziale tracciato dalle leggi del mercato.*

**Precedenti citati:**

2. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008 n. 2764 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 330;  
Cass., S.U. Civ., 4 maggio 2006 n. 10218 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, III, 156;  
Cass., S.U. Civ., 8 febbraio 2006 n. 2637 in Giust. civ. Mass. 2006, 6 1171 e Giur. it. 2007, 2 414;  
Cons. Stato, IV, 18 novembre 2004 n. 7554 in Il Consiglio di Stato, 2004, I, 2445;  
Cass., S.U. Civ., 20 novembre 2003 n. 17635 in Il Consiglio di Stato, 2004, II, 610;  
Corte di giustizia CE 22 maggio 2003, C-18-01, Taitotalo Oy in Il Consiglio di Stato, 2003, II, 1080;  
Corte di giustizia CE 10 maggio 2001, C-299/99 e 260/99 riunite, Ente Fiera di Milano in <http://www.ius.unitn.it/appalti/dottrina/cortese/3sentenze.html>;  
Cass., S.U. Civ., 4 aprile 2000 n. 97 in Il Consiglio di Stato, 2000, II, 1369;  
Corte di giustizia CE 10 novembre 1998, C-360/96, Ara BFI Holding in <http://curia.europea.eu/it/actu/comuniques/cp98/index.htm>;  
Cons. Stato, VI, 16 settembre 1998 n. 1267 in Il Consiglio di Stato, 1998, I, 1349;  
Corte di giustizia CE 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria in [http://massimario.avpc.it/cgi-bin/massime\\_1pl?table=massimegiurlatto=2134](http://massimario.avpc.it/cgi-bin/massime_1pl?table=massimegiurlatto=2134).

oooooooo

TAR VDA 18 marzo/23 aprile 2009 n. **33** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Se, in sintonia con l'art. 26, comma 2, legge VDA 7 dicembre 1998 n. 54, che fa carico al Sindaco di esercitare tutte le attribuzioni demandategli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto comunale, quest'ultimo conferisce al Sindaco la competenza al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, essendo la norma espressione di un più generale potere di vigilanza sull'attività edilizia, vi rientra anche il potere repressivo come quello di emanare diffide intese alla rimozione di opere edilizie abusive.*

2. *Il principio generale introdotto dall'art. 3 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, alla stregua del quale agli organi di governo sono rimesse le funzioni di indirizzo politico-amministrativo mentre il potere gestionale incombe ai dirigenti, può essere derogato nei Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti in forza dell'art. 53, comma 23, legge 23 dicembre 2000 n. 388 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge 28 dicembre 2001 n. 448, che consente ai singoli enti, attraverso disposizioni regolamentari di natura organizzativa finalizzate anche al contenimento della spesa, di attribuire ai componenti della Giunta vuoi la responsabilità degli uffici vuoi il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Valle d'Aosta 17 gennaio 2007 n. 6 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, V, 6 marzo 2007 n. 1052 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 148.

oooooooo

TAR VDA 18 marzo/23 aprile 2009 n. **34** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *E' inammissibile il ricorso proposto contro il diniego di concessione in sanatoria nella parte in cui sono dedotti vizi della diffida a demolire, fatta oggetto di altro e autonomo ricorso.*
2. *Se il ricorrente sostiene che i manufatti (nella specie baracche), dichiaratamente contrastanti con la disciplina urbanistica vigente, non sarebbero abusivi perché realizzati in epoca lontana nel tempo (nella specie il 1965), bene ha fatto il Comune a negare la concessione in sanatoria alla stregua dell'art. 84 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, posto che, a presupposto del rilascio della concessione in sanatoria, è prescritta la conformità dell'intervento abusivo tanto agli strumenti urbanistici in vigore all'epoca della realizzazione quanto a quelli in vigore al momento di presentazione della domanda di concessione in sanatoria.*
3. *La comunicazione del parere sfavorevole della commissione edilizia comunale costituisce oggetto della relativa domanda ed è pertanto immediatamente impugnabile.*

Precedente citato:

3. Cons. Stato, V, 23 gennaio 2007 n. 192 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 26.

oooooooo

TAR VDA 18 febbraio/23 aprile 2009 n. **35** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Il divieto, posto dall'art. 13 decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, in capo alle società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, di operare, vuoi in affidamento diretto vuoi per il tramite di una gara, con soggetti diversi dagli enti costituenti o partecipanti riguarda solo le società nelle quali l'intervento del soggetto pubblico è finalizzato alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tale soggetto, non tocca cioè genericamente tutte le società costituite o partecipate da una amministrazione regionale o locale, ma esclusivamente le ipotesi in cui il socio pubblico interviene non in veste di mero finanziatore di una iniziativa imprenditoriale, ma allo scopo di creare o contribuire a creare un nuovo soggetto preposto, in base ad un oggetto sociale esclusivo, alla produzione di beni e servizi funzionali alla propria attività.*
2. *Con l'eccezione dei servizi pubblici locali, sono strumentali agli enti pubblici territoriali i beni e i servizi erogati da società non al pubblico, ovverosia in vista della soddisfazione immediata di esigenze generali della collettività, bensì a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali quest'ultimo provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.*
3. *Alla stregua dell'art. 23-bis decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, siffatta qualifica presuppone una scelta politico-amministrativa da parte di un ente locale circa l'assunzione di quella attività al fine di soddisfare in maniera continuativa obiettive esigenze della collettività.*
4. *Se il generalizzato dovere di soccorso della stazione appaltante, nei confronti delle società che abbiano presentato offerte non conformi alla lex specialis della gara, deve recedere a fronte dell'incompleta osservanza di previsioni univoche del bando o della lettera di invito sanzionate con l'esclusione, risultando diversamente inciso il canone della par condicio, ciò nondimeno il rigore di detta regola viene ragionevolmente meno allorché i dati richiesti siano già in possesso della P.A. in virtù della pregressa gestione del medesimo servizio da parte dell'impresa responsabile dell'irregolarità.*

Precedenti citati:

1. TAR VDA 20 febbraio 2009 n. 8/2009 (v. sopra);  
TAR Piemonte, I, 24 ottobre 2008 n. 2676 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 1052;  
Corte Costituzionale sentenza 13 agosto 2008 n. 326 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, III, 424;  
Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008 n. 946 in Massimario di giurisdizione amministrativa 2008, I, 117;  
TAR Umbria 31 maggio 2007 n. 472 in Foro amministrativo TAR 2007, 7-8, 24367;  
Cons. Stato, V, 28 settembre 2005 n. 5196 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Corte di giustizia CE 7 dicembre 2000, C-94/99, Arge Gewässerschutz/Bundesministerium für Landund Forstwirtschaft in Il Consiglio di Stato, 2000, II, 2501.
2. Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008 n. 946 in Massimario di giurisdizione amministrativa 2008, I, 117;  
TAR Lazio – Roma, III, 14 maggio 2008 n. 4064 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 638;  
TAR Lazio – Roma, III, 14 aprile 2008 n. 3109 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, III, 21 marzo 2008 n. 2514 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 360;  
TAR Lazio – Roma, II, 5 giugno 2007 n. 5192 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, II, 916.
3. Cons. Stato, V, 13 dicembre 2006 n. 7369 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, I, 830.
4. TAR Lazio – Roma, II, 22 settembre 2008 n. 8425 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 10 maggio 2007 n. 2254 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. giustizia amministrativa per la regione Siciliana 27 dicembre 2006 n. 802 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, I, 875;  
Cons. Stato, V, 30 maggio 2006 n. 3280 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 6 settembre 2005 n. 4560 in Il Consiglio di Stato, 2005, I, 1495;  
Cons. Stato, IV, 31 gennaio 2005 n. 231 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 18 marzo/23 aprile 2009 n. **36** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *L'obbligo di concludere il procedimento sancito dall'art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241 vige solo quando il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza o debba essere iniziato d'ufficio, non invece quando, come nel caso della revoca disciplinata dall'art. 21-quinquies della legge citata, l'adozione è affidata alla discrezionalità dell'amministrazione, tanto più che, in tale caso, la mancata conclusione del procedimento avrebbe l'unico effetto di consentire l'attivazione del rito speciale di cui al precedente art. 21-bis avverso l'illegittimo silenzio dell'amministrazione.*
2. *Il termine fissato per la contestazione degli addebiti dall'art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, non si applica ai provvedimenti che, in luogo di infliggere sanzioni amministrative, applicano la lex specialis dettata in sede di rilascio del titolo.*
3. *La deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002 n. 3548, assunta in applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, attiene ad un ambito di attività, quello degli uccelli non cacciabili nati in cattività, che taglia in trasversale le categorie considerate dal legislatore nazionale e da quello regionale, senza distinguere tra le diverse generazioni di cattività.*
4. *La mancata previsione, nel provvedimento recante l'ordine di adempiere ad una certa prescrizione, del termine ultimo per il suo assolvimento non esclude che esso non debba comunque avvenire in un ragionevole lasso temporale.*



5. Il richiamo, contenuto nel *petitum* del ricorso giurisdizionale, a “ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente” costituisce una formula di stile, priva di qualsiasi valore processuale, come tale inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa, giacché solo l’inequivoca enunciazione del *petitum* consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa.

Precedente citato:

5. Cons. Stato, IV, 21 giugno 2001 n. 3346 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 18 marzo – 22 aprile/28 aprile 2009 n. 37 (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *E’ legittimata all’impugnazione del bando di gara, in ragione dell’incongruità del prezzo posto a base d’asta, anche la ricorrente che non ha presentato domanda di partecipazione laddove contesti che detto prezzo sia inferiore al costo necessario per l’espletamento del servizio perché entrambe le alternative comportamentali teorizzabili – tanto cioè la presentazione di un’offerta con l’indicazione di un prezzo inferiore al minimo richiesto quanto l’offerta del prezzo indicato nel bando – esporrebbero comunque l’impresa al rischio di inadempimento o di attività in perdita e pertanto la abilitano a rimuovere una condizione lesiva dell’interesse a partecipare alla gara.*

2. *La condizione di cui all’art. 38, comma 1, lettera f), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, sanzionata con l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi pubblici a carico dei soggetti che, secondo la motivata valutazione della stazione appaltante, sono incorsi in grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla medesima stazione banditrice non può dirsi assolta da una pregressa denuncia presentata da quest’ultima al predetto titolo, seguita dall’apertura di un procedimento penale a carico dell’impresa, occorrendo una specifica e puntuale verifica sulla capacità generale da effettuarsi in sede di gara.*

3. *E’ inammissibile il ricorso che, nell’impugnare il provvedimento dirigenziale meramente confermativo della deliberazione giunta con cui l’ente pubblico territoriale ha indetto la procedura negoziata, ha ommesso l’impugnazione di quest’ultima, atto originariamente e immediatamente lesivo perché ad esso risale la presa d’atto della diserzione di una prima procedura di gara bandita per lo stesso servizio, con cui la P.A. ha stabilito di indire una nuova procedura selettiva negoziata avvalendosi dei poteri riconosciuti dall’art. 56, comma 2, legge VDA 1 settembre 1997 n. 29 ma pur sempre – alla stregua dell’art. 56, comma 1, lettera a), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, intesa a scongiurare elusioni delle norme a tutela della concorrenza – senza alcuna alterazione sostanziale delle condizioni iniziali del rapporto.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 14 gennaio 2009 n. 102 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 25 settembre 2007 n. 4927 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 598;

TAR Sicilia – Catania, II, 19 gennaio 2007 n. 107 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003 n. 1 in Il Consiglio di Stato, 2003, I, 1;

Cons. giustizia amministrativa regione Siciliana 29 novembre 2002 n. 629 in Il Consiglio di Stato, 2002, I, 2581.

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/13 maggio 2009 n. **38** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*L'ente pubblico territoriale dispone di un ampio margine di discrezionalità, censurabile solo sotto il profilo dell'erroneità materiale o dell'irragionevolezza dei presupposti, in ordine alla definizione degli aspetti attinenti l'organizzazione di una fiera comunale e alla correlata scelta delle categorie metodologiche ammesse a parteciparvi, in coerenza con le iniziative intraprese per il rilancio del settore turistico-commerciale cittadino.*

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/13 maggio 2009 n. **39** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Il giudice amministrativo non ha giurisdizione in tema di scorrimento della graduatoria per l'assunzione di idonei allorquando l'amministrazione abbia già provveduto all'assegnazione del posto e successivamente disposto la decadenza per mancato assolvimento, da parte del candidato interessato, agli incumbenti prescritti a suo carico ai fini dell'assunzione poiché non residua alcun margine all'attività discrezionale della mano pubblica e il candidato ha acquisito una posizione di diritto soggettivo, con la conseguenza che – alla stregua dell'art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – qualsiasi controversia successiva si colloca nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la cui tutela è affidata al giudice ordinario e non a quello amministrativo, competente viceversa a conoscere delle vertenze in materia di procedure concorsuali.*

Precedenti citati:

TAR Lazio – Roma, I, 19 novembre 2008 n. 10423 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, III, 15 settembre 2008 n. 4073 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 20 agosto 2008 n. 3989 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 489;  
Cons. Stato, VI, 28 luglio 2008 n. 3711 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 465;  
Tar Sicilia – Palermo, I, 19 aprile 2007 n. 1146 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 12 settembre 2006 N. 5320 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Toscana – Firenze, I, 5 luglio 2004 n. 2386 in I Tribunali amministrativi regionali, 2004, I, 3113;  
Cass., S.U. 29 settembre 2003 n. 14529 in Il Consiglio di Stato, 2004, II, 194.

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/13 maggio 2009 n. **40** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Le osservazioni presentate dai privati in sede di formazione del piano regolatore comunale integrano un mero apporto collaborativo dei cittadini alla formazione dello strumento urbanistico, cosicché è sufficiente il loro esame da parte del Consiglio comunale, titolare al riguardo di ampia discrezionalità valutativa, peraltro non immune dal potere di indagine del giudice amministrativo allorché siano prospettati profili di irragionevolezza o di travisamento dei fatti.*

Precedenti citati:

TAR Piemonte – Torino, I, 11 marzo 2008 n. 387 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, VII, 6 febbraio 2008 n. 556 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 242;  
TAR Sicilia – Catania, I, 4 gennaio 2008 n. 60 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2007 n. 5357 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/13 maggio 2009 n. **41** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. Il parere dell'ufficio regionale deputato alla tutela paesaggistica è manifestazione di poteri riconducibili a discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo anche sotto il profilo della ragionevolezza.*

*2. E' legittimo il parere negativo fondato sulla percezione di un elemento di disordine visivo creato dall'insediamento sub iudice all'interno del contesto territoriale, senza che rilevino, in fatto, l'eventuale diffusa presenza di manufatti analoghi ovvero, in diritto, il mancato preventivo suggerimento, da parte della P.A., di attività idonee alla legalizzazione di comportamenti ritenuti illegittimi.*

Precedenti citati:

2. TAR Umbria 29 luglio 2008 n. 437 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 821;

TAR Campania – Napoli, II, 23 aprile 2007 n. 4220 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 616.

oooooooo

TAR VDA 22 aprile/13 maggio 2009 n. **42** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Se, in via generale, la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria in presenza di una aggiudicazione provvisoria a seguito di pubblica gara, materializzando quest'ultima una fase endoprocedimentale foriera di semplici aspettative del privato a fronte di una situazione ancora precaria, diverso è il caso in cui la stazione appaltante disponga l'annullamento dell'intera gara prendendo atto dell'esistenza, nella lettera di invito diramata, di lacune che non possono essere colmate se non attraverso il bando di una nuova selezione e così muovendo da considerazioni del tutto estranee all'elaborazione operata dalla commissione.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, V, 7 gennaio 2009 n. 17 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, V, 21 novembre 2007 n. 5925 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 770;

TAR Sicilia – Catania, III, 9 gennaio 2007 n. 29 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, II, 168;

TAR Trentino Alto Adige – Bolzano 28 novembre 2006 n. 428 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 21 agosto 2006 n. 4852 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, V, 13 luglio 2006 n. 4426 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, I, 464.

oooooooo

TAR VDA 23 aprile/14 maggio 2009 n. **43** (pres. Turco, estens. Filippi)

*I provvedimenti attinenti la mobilità del personale militare rientrano nella più generale categoria degli ordini e non richiedono una motivazione dettagliata, specie allorché – come avviene per i trasferimenti disposti per incompatibilità ambientale, che non assumono carattere sanzionatorio ma mirano a salvaguardare il buon funzionamento degli uffici e il prestigio della loro immagine – l'amministrazione dispone di poteri valutativi largamente discrezionali.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, V, 10 luglio 2007 n. 3892 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 15 giugno 2004 n. 3926 in Il Consiglio di Stato, 2004, I, 1235.

oooooooo

TAR VDA 23 aprile/14 maggio 2009 n. **44** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Le commissioni di gara pubblica sono organi straordinari e temporanei dell'amministrazione banditrice la cui funzione, caratterizzata dalla natura preparatoria e servente rispetto alla stazione appaltante, si esaurisce solo ad avvenuta approvazione del loro operato tramite l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che fino a quel momento la commissione è abilitata al riesame in autotutela del procedimento, se del caso anche riaprendo l'iter della selezione.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005 n. 5360 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Valle d'Aosta 7 gennaio 2003 n. 1 in I Tribunali Amministrativi regionali, 2003, I, 1113.

oooooooo

TAR VDA 13/21 maggio 2009 n. **45** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*E' illegittimo l'atto con cui il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti nega, per incompatibilità, l'autorizzazione ad un magistrato addetto ad una Procura regionale a svolgere l'incarico di docente, come professore a contratto di Diritto dell'amministrazione pubblica presso l'Università della Valle d'Aosta, posto che – quand'anche, come peraltro nella specie non è, l'incarico emanasse da un soggetto, la regione, ricadente nella competenza funzionale dell'istante – è sempre possibile la sua sostituzione nell'espletamento della funzione conferita, eventualmente tramite comando o distacco, il tutto in uno scenario normativo di evidente favore per gli incarichi di insegnamento.*

Precedente citato:

TAR VDA 16 ottobre 2008 n. 83 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 maggio/17 giugno 2009 n. **46** (pres. Turco, estens. Filippi)

*E' legittimo, tanto più se adottato in consonanza con una prassi uniforme, il diniego opposto dall'organo regionale di tutela ambientale alla ricostruzione di un rudere non più presente sul territorio, in carenza di una documentazione inequivocabile circa la sua consistenza originaria, posto che il vincolo paesaggistico discende direttamente dalla legge, in specie dagli artt. 142, lettere d) e g), e 146 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante il codice per i beni culturali, come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157.*

oooooooo

TAR VDA 13 maggio/17 giugno 2009 n. **47** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Ai sensi dell'art. 61, comma 5, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, la denuncia di inizio attività è completa solo se comprensiva della documentazione comprovante il titolo abilitativo, cosicché la mera denuncia, non corredata degli elaborati progettuali, non costituisce idoneo titolo edilizio e il relativo onere di prova grava sull'istante e non sul Comune destinatario della richiesta, a nulla rilevando la prassi, insorta presso l'ente pubblico territoriale, di non riportare il numero di protocollo sugli allegati della copia dell'atto che resta al denunciante, ben potendo quest'ultimo richiederne comunque l'apposizione.*

2. *Ai sensi dell'art. 82, comma 5, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, a fronte di una denuncia di inizio attività inidonea a valere come titolo edilizio, la sequenza di interventi sanzionatori, articolata nell'ordine di sospensione lavori, diffida a demolire e ordinanza di demolizione, è insieme doverosa e vincolata, non sussistendo le esigenze di garanzia e trasparenza cui sovviene il principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, e rende applicabile il*

*principio codificato dall'art. 21-octies legge 7 agosto 1990 n. 241 sanzionante l'irrilevanza del vizio procedimentale meramente formale.*

*3. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera i), legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, i muri di contenimento di notevoli dimensioni, comportanti la radicale trasformazione dell'area, non sono qualificabili come strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali realizzabili con denuncia di inizio attività.*

*4. E' legittimo il rigetto di una successiva e diversa denuncia di inizio attività motivato con il fatto che l'intervento riguarda opere già realizzate in assenza di titolo e oggetto di diffida a demolire, posto che il nuovo intervento, finalizzato al completamento delle opere stesse, impone la presentazione di una sanatoria.*

*5. E' legittimo l'atto di rigetto della denuncia di inizio attività sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del servizio allorché la firma di quest'ultimo segua alla parola <visto>, ciò che ascrive al solo Sindaco la responsabilità del provvedimento.*

**Precedenti citati:**

2. TAR VDA 20 giugno 2003 n. 104 in I tribunali amministrativi regionali, 2003, I, 3218.

3. Cons. Stato, IV, 7 luglio 2008 n. 3379 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, V, 23 marzo 2000 n. 1600 in il Consiglio di Stato, 2000, I, 662;

Cons. Stato, V, 27 maggio 1993 n. 633 in Il Consiglio di Stato, 1993, I, 673 e Foro Amministrativo, 1993, 983.

oooooooo

TAR VDA 13 maggio/17 giugno 2009 n. **48** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. E' illegittima l'omessa considerazione, da parte della Giunta comunale che affermi apoditticamente l'unicità della scelta adottata, delle soluzioni alternative proposte dai privati con le osservazioni inviate a seguito del deposito del progetto definitivo dell'intervento, specie se le soluzioni suggerite avrebbero consentito di evitare l'esproprio dei terreni interessati e di utilizzare tracciati già esistenti e praticabili con i mezzi appropriati.*

*2. Il combinato disposto degli artt. 3 e 10 e della tabella B allegata alla legge VDA 18 giugno 1999 n. 14, disciplinante la procedura di valutazione di impatto ambientale, esclude la necessità della sottoposizione del progetto a tale procedura allorché l'intervento consista nella realizzazione di strade poderali, interpoderali, forestali, comunali, regionali e statali la cui lunghezza sia inferiore a 500 metri lineari.*

oooooooo

TAR VDA 14 maggio/17 giugno 2009 n. **49** (pres. Turco, estens. Filippi)

*È legittima la deliberazione della Giunta comunale con cui è approvata la ripartizione dei contributi a favore delle associazioni sportive laddove – in sintonia con il regolamento comunale che comprende fra i beneficiari le associazioni sportive affiliate alle rispettive federazioni da un certo numero di anni – esclude dalla ripartizione dei contributi l'associazione sportiva regolarmente iscritta al Coni ed affiliata ad un ente di promozione sportiva ma priva del requisito temporale, anche in considerazione del fatto che le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva non sono – alla stregua del combinato disposto degli artt. 16 e 21, lettera a), del Coni – soggetti assimilabili.*

oooooooo

TAR VDA 17 giugno 2009 n. **50**, n. **51** e n. **52** (pres. ed estens. Turco)

Sono decreti presidenziali che dichiarano perenti i relativi ricorsi.

oooooooo

TAR VDA 13 maggio/18 giugno 2009 n. **53** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *E' valida l'impugnazione di un atto della regione VDA notificata alla regione stessa presso la sua sede anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato perché in linea con l'art. 59 legge 16 maggio 1978 n. 196 nel testo sostituito dall'art. 1 d.lgs. 24 febbraio 2004 n. 71, ove è previsto che la regione possa avvalersi, anziché dell'Avvocatura dello Stato, di liberi professionisti.*

2. *Il silenzio rigetto mantenuto dal Presidente della regione VDA sul ricorso gerarchico, presentato contro il provvedimento del questore recante la revoca della licenza di porto di armi da fuoco, è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della fondatezza delle ragioni poste a base della decisione, anche se al riguardo la P.A. dispone di un generale potere a contenuto discrezionale.*

3. *Ai sensi dell'art. 3 legge 18 aprile 1975 n. 110, la fattispecie di <alterazione dell'arma> sussiste solo quando se ne aumenti la potenzialità di offesa ovvero se ne rendano più agevoli il porto, l'uso o l'occultamento.*

4. *La mancata denuncia di munizioni motivata con riferimento a progetti collezionistici costituisce una infrazione meramente formale, inidonea a fondare un giudizio di inaffidabilità nei confronti dell'interessato.*

Precedente citato:

TAR VDA 10 dicembre 2008 n. 93 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 1315.

oooooooo

TAR VDA 13 maggio/18 giugno 2009 n. **54** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Se il bando di gara dispone che il plico contenente l'offerta pervenga <idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura>, la presenza di una lacerazione dalle dimensioni non irrilevanti che lasci intravedere l'interno comporta l'esclusione dell'impresa interessata per violazione delle norme a tutela della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i partecipanti, senza che la commissione di gara sia abilitata alla verifica della effettiva manipolazione delle buste contenute.*

2. *L'istanza di sospensione del giudizio, formulata onde proporre querela di falso contro il verbale della commissione di gara, è inammissibile, qualora presentata in forma condizionata, perché il suo riscontro comporterebbe l'anticipazione, anche se solo parziale, della decisione, ciò che non è ammesso nel processo amministrativo.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 30 aprile 2002 n. 2299 in Il Consiglio di Stato, 2002, I, 908;

TAR Lazio – Roma, III, 15 maggio 1998 n. 1101 in I tribunali amministrativi regionali, 1998, I, 1742.

2. Cons. Stato, IV, 11 maggio 2007 n. 2325 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 325;

Cons. Stato, V, 31 luglio 1998 n. 1146 in Il Consiglio di Stato, 1998, I, 1159.

oooooooo

TAR VDA 13 maggio/18 giugno 2009 n. **55** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Se il bando di gara dispone che il plico contenente l'offerta pervenga <idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura>, la presenza di una lacerazione dalle dimensioni non irrilevanti che lasci intravedere l'interno comporta l'esclusione dell'impresa interessata per violazione delle norme a tutela della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i partecipanti, senza che la commissione di gara sia abilitata alla verifica della effettiva manipolazione delle buste contenute.*

2. *L'esclusione dalla gara di un concorrente, non costituendo un procedimento autonomo, distinto da quello concorsuale sul quale si inserisce come accidente, non necessita del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 30 aprile 2002 n. 2299 in Il Consiglio di Stato, 2002, I, 908;  
TAR Lazio – Roma, III, 15 maggio 1998 n. 1101 in I Tribunali amministrativi regionali, 1998, I, 1742.
2. TAR Liguria, II, 15 maggio 2008 n. 1009 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 606;  
TAR Campania – Napoli, I, 6 maggio 2008 n. 3361 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, III, 10 dicembre 2007 n. 12768 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 19 aprile 2007 n. 1810 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 266.

oooooooo

TAR VDA 14 maggio/18 giugno 2009 n. **56** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *La motivazione del provvedimento definitivo va integrata con quella, purché coerente, enunciata nel preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241.*
2. *Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il vigente codice della strada, la natura di un terreno quale pertinenza di esercizio della strada (e non quale pertinenza di servizio, ai sensi del comma successivo) non è esclusa dalla presenza di un canale di scolo, la cui incidenza è rimessa alla valutazione dell'amministrazione competente ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo allorché si ravvisino illogicità o incongruenze.*

oooooooo

TAR VDA 14 maggio/18 giugno 2009 n. **57** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *L'art. 19, comma 2, lettera c), D.P.R. 25 luglio 1998 n. 286, recante il T. U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, istituisce una particolare situazione ostativa all'espulsione, pur in mancanza dei requisiti per ottenere un formale permesso.*
2. *E' illegittimo per difetto di motivazione il rigetto dell'istanza di conversione di un permesso di soggiorno per omessa valutazione delle condizioni – natura e intensità dei vincoli familiari dell'interessato, esistenza di legami sociali con il paese d'origine nonché, per lo straniero già soggiornante sul territorio nazionale, durata del soggiorno – di cui all'art. 5, comma 5, D.P.R. n. 286/1998 cit.*

Precedente citato:

1. TAR Veneto, III, 21 gennaio 2008 n. 140 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 25.

oooooooo

TAR VDA 8 luglio 2009 n. **58** (pres. ed estens. Turco)

E' decreto presidenziale che dichiara perento il relativo ricorso.

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/8 luglio 2009 n. **59** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Ai sensi dell'art. 21, primo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è ammissibile la presentazione di motivi aggiunti avverso provvedimenti correlati a quelli inizialmente impugnati, allorquando siano notificati alle medesime parti contro le quali è stato incardinato il ricorso originario.*

2. Ai sensi dell'art. 14 legge VDA 18 giugno 1999 n. 14, il Comitato tecnico per l'ambiente preposto al rilascio del parere in materia di valutazione di impatto ambientale, una volta ricevuti gli atti elaborati dalla struttura regionale al termine dell'istruttoria condotta da detto ufficio, è tenuto alternativamente o ad esprimere il suddetto parere (positivo oppure negativo), cui segue la definitiva decisione della Giunta regionale, oppure a chiedere a quest'ultima una proroga dell'istruttoria in vista di ulteriori accertamenti e indagini ad opera della struttura regionale citata, restando però a quel punto ormai preclusa la sospensione della procedura su domanda del soggetto proponente.

3. Ai sensi dell'art. 15 legge VDA 18 giugno 1999 n. 14, è legittimo il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per l'ambiente con il concorso del rappresentante della Direzione regionale tutela beni paesaggistici e architettonici allorché il rappresentante di quest'ultimo, oltre a non avere eccettato alcunché nella riunione svoltasi ad hoc, abbia recapitato a chiarimento, qualche giorno più tardi, una nota scritta di segno positivo.

4. Ai sensi degli artt. 5 e 6 D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CE inerente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, l'apposito studio di incidenza dell'intervento sull'area soggetta a speciale protezione deve essere presentato dal soggetto che propone l'intervento e non dall'amministrazione regionale, che svolge solo una funzione di esame e controllo.

5. Anche quando la P.A. dispone di uffici altamente specializzati, le scelte sul merito amministrativo da essa compiute sono sindacabili in sede giurisdizionale sia pure sotto il limitato aspetto della irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti e illogicità, come quando le valutazioni risultano effettuate sulla base di criteri non definiti, assunti a presupposto di giudizi non verificabili e come tali censurabili per inadeguata istruttoria.

6. Se lo statuto comunale attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad approvare i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore ad una certa cifra, l'eventuale accantonamento di un progetto preliminare ritualmente approvato e la sua sostituzione con un altro sostanzialmente nuovo comportano la necessità dell'adozione di una nuova deliberazione consiliare.

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/8 luglio 2009 n. **60** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Sono illegittimi, per carenza di istruttoria e di motivazione, la revoca della licenza del porto d'armi e del carnet de chasse nonché il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizionamento allorquando, dall'acquisizione della consulenza tecnica effettuata dal perito nominato dal pubblico ministero in un procedimento penale in corso per gli stessi fatti, sia emersa la carenza di una adeguata ricognizione delle condizioni fattuali delle armi detenute, nella specie di un fucile, da considerare arma antica e quindi da valutare in funzione di un giudizio prognostico negativo in ordine all'affidabilità del soggetto, e di una pistola, la filettatura della cui canna, arbitrariamente ritenuta atta consentire l'uso di un silenziatore, non presenta modifiche o alterazioni sul vivo di volata.*

Precedente citato:

Cass., I Pen., 13 giugno 2006 n. 29857 in Cass. pen. 2007, 11 4306.

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/8 luglio 2009 n. **61** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. Ai sensi degli artt. 10, 11 e 43 T.U. leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è legittimo il rigetto, disposto dal Presidente della regione VDA, del ricorso gerarchico promosso contro l'atto del questore recante la revoca per inaffidabilità della licenza di porto d'arma da fuoco e della validità del carnet de chasse, qualora in sede penale l'interessato, pur



*assolto in ordine alla mancata custodia delle cartucce, sia stato condannato per illecita detenzione di fucile ai sensi dell'art. 10 legge 14 aprile 1974 n. 497.*

*2. La revoca dell'autorizzazione di polizia è atto ampiamente discrezionale, fondato su un giudizio prognostico in ordine al pericolo di abuso delle armi che può far leva su qualsiasi indizio significativo circa la sicurezza nell'uso delle armi, ed è sindacabile solo per evidenti vizi di illogicità e arbitrarietà.*

*3. E' inammissibile, in applicazione dei principi in materia di perentorietà del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, la deduzione, ivi svolta, di una censura non sollevata nel ricorso gerarchico oggetto di impugnazione.*

**Precedenti citati:**

2. TAR VDA 19 marzo 2009 n. 22 (v. sopra);

Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2007 n. 535 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 87;

Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2007 n. 107 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

3. Cons. Stato, VI, 29 aprile 2008 n. 1920 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 227;

Cons. Stato, IV, 11 aprile 2007 n. 1603 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 243;

Cons. Stato, VI, 22 giugno 2006 n. 3818 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 10 giugno 2004 n. 3756 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 2 marzo 2004 n. 962 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/8 luglio 2009 n. **62** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. L'art. 31, nono comma, legge 17 agosto 1942 n. 1150, cosiddetta legge urbanistica, nel testo sostituito dall'art. 10 legge 6 agosto 1967 n. 765, abrogato dall'art. 136 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che attribuisce a chiunque la facoltà di ricorrere contro il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, attribuisce la legittimazione non solo ai proprietari di immobili confinanti ma a tutti quanti si trovino nella stessa zona omogenea interessata dall'intervento, senza gravarli dell'onere di prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il pregiudizio per tutti i membri della collettività.*

*2. Per quanto attiene le distanze fra edifici, in caso di sopraelevazione di un fabbricato preesistente, in mancanza di una specifica norma derogatoria contemplata dallo strumento urbanistico in vigore, le due porzioni, in quanto eseguite in tempi diversi, sono regolate dalla disciplina vigente al momento della rispettiva realizzazione.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Liguria, I, 23 febbraio 2009 n. 261 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, V, 19 settembre 2008 n. 4528 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, I, 564;

TAR Puglia – Lecce, III, 18 agosto 2008 n. 2394 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2008, II, 895;

Cons. Stato, IV, 16 marzo 2007 n. 1276 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2007, I, 166.

2. Cons. Stato, IV, 31 marzo 2009 n. 1998 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cass., II, 11 giugno 2008 n. 15527 in Giust. Civ. Mass., 2008, 6 929;

Cass., II, 5 giugno 2008 n. 14932 in Guida al diritto, 2008, 42 83;

TAR Sardegna, II, 15 marzo 2007 n. 455 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Liguria, I, 19 dicembre 2006 n. 1711 in Massimario di giurisdizione amministrativa, 2006, II, 1411;  
Cass., II, 25 settembre 2006 n. 20786 in Giust. civ. Mass. 2006, 9 32.

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/ 9 luglio 2009 n. **63** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. Posto che l'art. 54 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11 in materia urbanistica prevede, per l'approvazione del regolamento edilizio, due procedure alternative, di cui una semplificata laddove il Comune scelga di conformarsi al regolamento edilizio tipo adottato dal Consiglio della Valle (ove il potere di approvazione è attribuito al Consiglio comunale) e una ordinaria (ove il potere di approvazione spetta alla Giunta regionale), in questa seconda ipotesi l'impugnazione del regolamento deve avvenire tramite ricorso notificato anche alla regione, ente da considerarsi non quale organo preposto al controllo ma come soggetto coautore del provvedimento secondo i paradigmi dell'atto complesso ineguale.*

*2. La mancata evocazione in giudizio della regione quale soggetto coautore del regolamento impedisce il sindacato giurisdizionale a fini di disapplicazione dell'atto in questione non essendo stati rispettati i principi processuali in tema di contraddittorio.*

*3. E' legittimo il diniego di concessione edilizia disposto con riferimento a manufatti non autorizzati, di tipo precario quali tettoie o baracche, realizzati prima del 1967 al di fuori di un centro abitato e destinati a deposito in modo non occasionale né temporaneo, allorquando il regolamento edilizio comunale, nell'individuare gli interventi assentibili (di mero recupero o anche ricostruttivi), abbia introdotto una distinzione fra costruzioni vere e proprie, considerate esistenti sia se legittime fin dall'origine (vuoi perché costruite senza titolo prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, vuoi perché costruite in epoca successiva in conformità al titolo edilizio necessario) sia se divenute legittime per effetto del condono, da una parte, e i manufatti non qualificabili come tali, considerati esistenti solo se autorizzati a prescindere dall'epoca della loro realizzazione, dall'altra.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 19 maggio 1998 n. 616 in Il Consiglio di Stato, 1998, I, 883;  
Cons. Stato, II, 12 dicembre 1990 n. 358 in Il Consiglio di Stato, 1993, I, 817;  
Cons. Stato, IV, 31 marzo 1990 n. 238 in Il Consiglio di Stato, 1990, I, 404 e Foro Amministrativo, 1990, 638.

2. TAR VDA 11 giugno 2008 n. 54 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/9 luglio 2009 n. **64** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. L'art. 12 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, recante le sanzioni disciplinari per il personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza e le relative procedure, non conferisce il potere-dovere di rilevare le violazioni e di redigere il rapporto da inoltrare all'organo competente all'irrogazione delle sanzioni al solo diretto superiore del dipendente ma lo attribuisce a ogni superiore di quest'ultimo, mentre il rapporto può essere surrogato dal carteggio inoltrato, purché comprenda tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione.*

*2. L'atto di trasmissione al Consiglio di disciplina delle risultanze dell'istruttoria è atto esterno all'istruttoria, non attenendo agli atti dell'inchiesta, quindi non è coperto dal termine fissato, a garanzia dei termini a difesa, dall'art. 20, secondo comma, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, quand'anche detto atto sia stato fatto oggetto di specifico motivo di censura.*

*3. L'art. 19, ultimo comma, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, nel prescrivere che, al termine dell'istruttoria per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione,*

*qualora gli addebiti sussistano, l'autorità che ha disposto l'inchiesta trasmetta il carteggio al Consiglio di disciplina, prevede altresì l'inoltro di opportune osservazioni, ma con ciò non introduce un adempimento obbligatorio perché le stesse si risolvono in una libera scelta determinata dal prudente apprezzamento dell'autorità preposta.*

*4. La previsione dell'art. 12, ultimo comma, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, secondo cui il rapporto redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria non deve contenere alcuna proposta intorno a specie ed entità della sanzione, riguarda unicamente il rapporto del superiore che rileva l'infrazione e non attiene ai successivi atti dell'istruttoria né al conclusivo rapporto dell'inchiesta disciplinare.*

*5. Con riferimento al D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, l'inosservanza dei termini fissati da disposizioni endoprocedimentali determina la decadenza dal relativo potere e l'inefficacia degli atti solo in caso di espressa previsione edittale, essendo altrimenti sufficiente garanzia per l'incolpato il termine perentorio stabilito per l'intero procedimento.*

*6. L'inconfigurabilità dell'illecito penale, accertata con sentenza penale, non esclude la rilevanza del medesimo fatto ai fini disciplinari, operando la potestà disciplinare in una sfera diversa rispetto a quella oggetto di giudizio penale, e la regola vale per tutte le formule assolutorie, compresa quella <perché il fatto non sussiste>.*

*7. Legittimamente, ai sensi dell'art. 4, n. 18, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, la condotta tenuta, benché materializzantesi in una serie di comportamenti penalmente non punibili, può risultare non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione di pubblica sicurezza secondo un apprezzamento rimesso al Consiglio di disciplina e connotato da un alto grado di discrezionalità soprattutto con riguardo alla gravità delle infrazioni ascritte, come tale sottratto al sindacato giurisdizionale se non nei ristretti limiti della ragionevolezza.*

*8. Ai fini della configurabilità della condotta disciplinarmente rilevante di cui all'art. 6, n. 7, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, è sufficiente l'assidua frequentazione di persone pregiudicate, a prescindere dalla loro qualificazione in termini di soggetti malviventi.*

*9. Il trasferimento per incompatibilità ambientale prescinde da eventuali esiti penali, quand'anche consolidati in una sentenza di assoluzione con formula piena, allorquando gli stessi siano stati valutati come significativi sotto il profilo disciplinare.*

*10. L'amministrazione pubblica, in particolare quella della polizia di Stato, dispone di un potere ampiamente discrezionale in materia di utilizzo del personale dipendente, potere che va esercitato in coerenza con le esigenze istituzionali del servizio assolto.*

**Precedenti citati:**

3. Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2007 n. 5461 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

4. Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006 n. 5249 in Massim. di giurisdizione amm.va, 2006, I, 574.

5. Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2008 n. 80 in Massim. di giurisdizione amm.va, 2008, I, 7.

6. Cons. Stato, VI, 29 gennaio 2008 n. 225 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

7. Cons. Stato, IV, 31 marzo 2009 n. 2018 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 16 ottobre 2008 n. 5016 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 22 maggio 2008 n. 2438 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2006 n. 6218 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 5 aprile 2006 n. 1767 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

9. Cons. Stato, VI, 22 aprile 2008 n. 1850 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

10. Cons. Stato, IV, 8 aprile 2004 n. 1991 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 17 giugno/9 luglio 2009 n. **65** (pres. Turco, estens. Filippi)

*E' illegittima l'esclusione, per presunto travisamento dei fatti, da una gara indetta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'impresa che abbia indicato la durata della garanzia con un semplice e generico rinvio al periodo richiesto dal bando di gara, anche se il disciplinare di gara ha stabilito che la durata della garanzia doveva essere indicata con riferimento al preciso ed espresso numero di giorni perché l'enunciazione non comporta attenuazione delle garanzie cui è finalizzato l'istituto della cauzione provvisoria, non configura difformità sostanziale rispetto ai requisiti fissati dalla disciplina di gara, è inidonea a violare la par condicio e una diversa opzione lederebbe il principio della massima partecipazione.*

Precedente citato:

1. Cons. Stato, V, 11 maggio 2009 n. 2885 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 9 luglio 2009 n. **66** (pres. Turco, estens. Filippi)

Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese come concordato fra le parti.

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **67** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *E' legittima la reiezione della domanda di condono presentata in riferimento a un intervento edilizio abusivo qualora il diniego sia stato emanato entro il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso, cioè – ai sensi dell'art. 32, comma 37, legge 31 ottobre 2003 n. 306 – entro ventiquattro mesi dal 31 ottobre 2005, a nulla rilevando che il provvedimento sia stato annullato in sede giurisdizionale perché la vicenda processuale ha determinato un effetto interruttivo del termine di conclusione del procedimento, con la conseguenza che il nuovo termine per la formazione del titolo tacito deve intendersi fissato in ventiquattro mesi a decorrere dalla notifica della sentenza di annullamento.*

2. *E' legittima la reiezione della domanda di condono presentata con riguardo a un intervento abusivo qualora il cespite sia risultato privo dei serramenti, e per ciò stesso non ancora completato funzionalmente, in occasione di un sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio tecnico comunale in epoca successiva alla scadenza del termine edittale (31 marzo 2003) utile alla sanatoria delle opere edilizie, a nulla rilevando che il sopralluogo in parola sia stato eseguito per altre finalità e di esso non sia stato redatto alcun verbale.*

Precedenti citati:

2. TAR VDA 12 luglio 2007 n. 106 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 4 ottobre 2007 n. 5153 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 21 giugno 2007 n. 3315 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 8 maggio 2007 n. 2120 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **68** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse allorquando la pubblica amministrazione abbia comunicato al ricorrente il venir meno dei motivi addotti a sostegno del diniego di concessione edilizia da cui ha mosso la lite, ma, in attuazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno accollate all'ente pubblico.*

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **69** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. L'adozione di una variante non sostanziale al piano regolatore comunale, laddove imponga un vincolo preordinato all'esproprio, è suscettibile di ledere le posizioni soggettive dei proprietari interessati dalla nuova destinazione urbanistica, anche se costoro non subiscono una immediata diminuzione della capacità edificatoria dei propri beni, a prescindere dal fatto che abbiano o meno proposto domanda di concessione edilizia e che sulla stessa l'amministrazione comunale abbia o meno applicato una misura di salvaguardia.*

*2. E' illegittima la deliberazione comunale recante la modifica della disciplina urbanistica delle aree qualora comprometta la realizzazione dell'intervento oggetto di una dichiarazione di inizio attività presentata dal privato prima dell'adozione di un analogo provvedimento deliberativo successivamente annullato in sede giurisdizionale.*

Precedenti citati:

1. TAR VDA 13 marzo 2008 n. 32 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, Ad.Plen., 9 marzo 1983 n. 1 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Cons. Stato, IV, 21 giugno 2001 n. 3341 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 19 ottobre 1994 n. 819 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **70** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Va dichiarata l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse allorché la pubblica amministrazione abbia revocato il diniego impugnato perché non preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto, vizio sollevato con il gravame, ma, in attuazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno accollate all'ente pubblico.*

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **71** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Dal momento che il dipendente della Polizia di Stato che si candida alle elezioni si pone automaticamente in condizioni di incompatibilità con la sua sede di servizio, di talché il suo trasferimento, disposto ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, non mira a sopperire ad esigenze dell'amministrazione di appartenenza ma a consentire al diretto interessato di esercitare il diritto di elettorato passivo, non va erogata l'indennità di cui all'art. 1 legge 29 marzo 2001 n. 86.*

Precedenti citati:

TAR VDA 11 dicembre 2008 n. 96 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2907 [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **72** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Posto che la deliberazione di Consiglio comunale, con la quale è modificata una disposizione delle norme tecniche di attuazione, ha natura di vera e propria variante e non può essere qualificata come atto meramente interpretativo, specie allorché cagioni un notevole pregiudizio ai presentatori di istanze di concessione edilizia altrimenti assentibili, tanto più se le modifiche apportate, a carattere sostanziale, non conseguano ad osservazioni o proposte di modifica presentate dalla regione, unico caso in cui è possibile introdurre modifiche allo strumento urbanistico senza necessità di una nuova pubblicazione, deve essere assicurata la partecipazione dei soggetti interessati in virtù degli artt. 10 legge 17 agosto 1942 n. 1150 e 15 segg. legge VDA 6 aprile 1998 n. 11.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, IV, 20 febbraio 1998 n. 301 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Cons. Stato, IV, 21 novembre 1992 n. 958 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Cons. Stato, IV, 18 novembre 1980 n. 1075 [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **73** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *L'art. 132 Testo unico degli impiegati civili di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, al quale rimanda l'ordinamento del personale della Polizia di Stato approvato con il D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, configura la riammissione in servizio in termini di mera facoltà dell'amministrazione, fondata su valutazioni ampiamente discrezionali circa le esigenze organizzative e di servizio, a fronte della quale il dimissionario non può accampare alcun diritto soggettivo, neppure in presenza della vacanza del posto, trattandosi di istituto a carattere eccezionale perché derogativo alla normale disciplina concorsuale contemplata per l'accesso al pubblico impiego dall'art. 97 Cost.*

2. *E' legittima la decisione della Commissione per il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, costituita ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, di ridurre il limite di età per la riammissione in servizio da 50 a 40 anni perché fondata sulla ragionevole considerazione delle maggiori garanzie di un utile reinserimento del soggetto nell'apparato organizzativo.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 17 luglio 2006 n. 4552 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 19 aprile 2005 n. 1804 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 23 marzo 2004 n. 1510 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 9 luglio/16 settembre 2009 n. **74** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *E' legittimo il diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla richiesta di corresponsione dell'indennità di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 921, presentata da appartenenti alla Polizia di Stato operanti presso il Settore di Polizia di Frontiera di Aosta – Sezione Polizia di Frontiera del Monte Bianco, con riferimento al servizio prestato in territorio straniero, dovendo invece essere loro liquidata l'ordinaria indennità di trasferta, trattandosi, ai sensi dell'art. 10 legge 18 dicembre 1973 n. 836, di servizio prestato presso una dogana internazionale, più precisamente di operazioni congiunte di pattugliamento su strada ai sensi di una convenzione internazionale firmata da Italia e Francia, atteso che oggi, venute meno le frontiere tra gli stati aderenti agli accordi di Schengen, la funzione di dogana si caratterizza per la novità dei compiti rispetto al passato, fra i quali spiccano le attività connesse alla vigilanza dello spazio comune, nella specie svolte nelle immediate vicinanze del confine nazionale.*

2. *Non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento allorché il termine di raffronto si radichi in uno o più precedenti atti non conformi a legge, specialmente laddove il potere esercitato dalla pubblica amministrazione ha natura vincolata.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, IV, 14 gennaio 2009 n. 139 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, I, 11 febbraio 2008 n. 202 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
2. Cons. Stato, VI, 9 aprile 2009 n. 2190 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **75** (pres. Turco, estens. Silvestri)

- 1. L'avvenuta presentazione di una istanza di sanatoria dell'abuso edilizio comporta l'obbligo della pubblica amministrazione di avviare e concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e motivato, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di riduzione in pristino emessa prima della definizione del procedimento di condono, posto che, in caso di decisione favorevole, si rivelerebbe impossibile la restituzione alla legalità di un'opera non più esistente.*
- 2. Il semplice richiamo al sopralluogo svolto dal tecnico comunale, nel cui verbale si fa generico riferimento alla inammissibilità dell'istanza, non può considerarsi atto conclusivo del procedimento avviato con l'istanza di condono, non consentendo l'annotazione di cogliere le motivazioni dell'orientamento seguito.*
- 3. Il pagamento dei tributi connessi alla proprietà di un edificio prescinde dalla sfera del controllo urbanistico e non comporta alcuna presunzione sfavorevole su altri profili a carico dell'ente pubblico territoriale.*

Precedenti citati:

1. TAR Campania – Salerno, II, 16 giugno 2008 n. 1940 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Calabria – Catanzaro, II, 6 dicembre 2007 n. 1937 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **76** (pres. Turco, estens. Silvestri)

- 1. E' inammissibile, per mancata notifica al controinteressato, il ricorso giurisdizionale allorquando la cartolina postale relativa alla spedizione effettuata a quest'ultimo non contiene alcuna indicazione circa l'avvenuta ricezione da parte di uno dei soggetti abilitati e non presenta neppure il timbro attestante la data di ricevimento, materializzando l'omissione un vizio di radicale inesistenza della notifica, non sanabile in virtù della costituzione in giudizio del soggetto destinatario.*
- 2. Quando il vizio di omessa notificazione è riconducibile ad errori commessi dall'ufficio postale, il difensore ha pur sempre l'onere di verificare l'altrui operato e, se del caso, di instare per la concessione di un termine utile al rinnovo della formalità in vista dell'instaurazione di un valido rapporto processuale.*

Precedenti citati:

1. TAR Basilicata – Potenza, I, 27 giugno 2008 n. 343 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, I, 3 luglio 2007 n. 5910 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Cons. Stato, IV, 14 luglio 2004 n. 5082 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **77** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Quando sussistono evidenti esigenze di celerità e urgenza, il decreto con cui il questore dispone la sospensione di una licenza comunale per l'attività di pubblici intrattenimenti danzanti con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, provvedimento di norma assoggettato all'obbligo di dare comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 7 agosto 1990 n. 241, può non essere proceduto da detta formalità in quanto la specifica misura, mirando ad intervenire con immediatezza in presenza di condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha carattere preminentemente cautelare, ma le ragioni di urgenza devono essere esplicitate con chiarezza e assumere connotati di univocità, tanto più se il breve periodo di sospensione inflitto non garantisce dalla ripetizione di episodi analoghi e finisce pertanto per assolvere sostanzialmente ad una funzione sanzionatoria.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 21 maggio 2007 n. 2534 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2007 n. 505 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 28 giugno 2004 n. 4756 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **78** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *E' legittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno decretato ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 12, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 se l'interessato, a fronte dell'indicazione ambigua riportata dal certificato del suo stato di famiglia ("operaio"), non dimostra la propria qualità di lavoratore autonomo.*

2. *L'introduzione di elementi di valutazione discrezionale in ordine al grado di integrazione del cittadino straniero sul territorio nazionale non modifica la natura di atto vincolato del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, tanto più se, alla stregua dell'art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, la condanna irrevocabile inflitta per i reati previsti, a tutela del diritto d'autore, dagli artt. 473 e 474 c. p. comporta obbligatoriamente la revoca del permesso di soggiorno.*

3. *In linea generale, l'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241, garanzia procedimentale finalizzata ad assicurare il pieno contraddittorio tra privato e pubblica amministrazione, si applica a tutti i procedimenti avviati ad iniziativa di parte, fatti salvi quelli espressamente esclusi, quindi anche al procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, atteso che l'autorità procedente è sempre tenuta a verificare l'esistenza di ulteriori elementi che ne consentano il rilascio, risultando con ciò esclusa la natura completamente vincolata dell'atto in parola, con conseguente inapplicabilità del successivo art. 21-octies, poiché l'omessa comunicazione materializza un vizio di legittimità e non una mera irregolarità; invece, nel particolare caso della revoca del permesso di soggiorno determinata da condanna penale definitiva per il reato di cui all'art. 474 c.p., la misura discende obbligatoriamente, di talché, pur costituendo la mancata comunicazione del preavviso causa di illegittimità del provvedimento di diniego del rinnovo, l'art. 21-octies è applicabile.*

Precedenti citati:

1 TAR Toscana 22 novembre 2007 n. 4176 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Emilia Romagna – Parma 7 marzo 2007 n. 58 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, I, 13 febbraio 2007 n. 1276 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2008 n. 415 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

3. Cons. Stato, VI, 2 febbraio 2009 n. 552 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 4 settembre 2007 n. 4614 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 7 luglio 2006 n. 4307 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Cons. Stato, VI, 16 maggio 2006 n. 2763 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 8 luglio/16 settembre 2009 n. **79** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Non esiste connessione fra i primi due periodi del comma 8 dell'art. 77-quater legge 6 agosto 2008 n. 133, recante la conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in quanto il primo dei due periodi, nel disporre che le risorse a carico diretto del bilancio statale trasferite alle aziende sanitarie locali siano accreditate in una apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la locale sezione di tesoreria provinciale, si riferisce alle nuove risorse statali oggetto di trasferimento a partire dal 2 gennaio 2009, mentre il secondo periodo, stabilendo che le somme giacenti alla data del 31 dicembre sulle preesistenti contabilità speciali, intestate alle*



*stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento, non fa riferimento a risorse riconducibili direttamente al bilancio statale.*

*2. La figura dell'interpretazione costituzionalmente orientata, alla cui luce, fra più letture di una medesima norma, occorre privilegiare quella che meglio risponde ai dettami costituzionali, non è applicabile quando il tenore normativo è chiaro e inequivoco.*

*3. Qualora una regione, a statuto ordinario così come speciale, eccipisca l'invasione della propria sfera di competenza legislativa da parte di una legge statale, può avvalersi della facoltà conferita dall'art. 127, secondo comma, Cost. e promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, scaduto il quale perde la possibilità di contestare i contenuti ritenuti lesivi.*

**Precedenti citati:**

3. Corte Costituzionale sentenza 24 aprile 2008 n. 120 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Corte Costituzionale sentenza 5 dicembre 2007 n. 412 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Corte Costituzionale sentenza 17 maggio 2007 n. 169 in [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com);  
Corte Costituzionale sentenza 10 marzo 2006 n. 88. [www.iuritalia.com](http://www.iuritalia.com).

oooooooo

TAR VDA 9 luglio/16 settembre 2009 n. **80** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. E' legittimo il diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla richiesta di corresponsione dell'indennità di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 921, presentata da appartenenti alla Polizia di Stato operanti presso il Settore di Polizia di Frontiera di Aosta – Sezione Polizia di Frontiera del Monte Bianco, con riferimento al servizio prestato in territorio straniero, dovendo invece essere loro liquidata l'ordinaria indennità di trasferta, trattandosi, ai sensi dell'art. 10 legge 18 dicembre 1973 n. 836, di servizio prestato presso una dogana internazionale, più precisamente di operazioni congiunte di pattugliamento su strada ai sensi di una convenzione internazionale firmata da Italia e Francia, atteso che oggi, venute meno le frontiere tra gli stati aderenti agli accordi di Schengen, la funzione di dogana si caratterizza per la novità dei compiti rispetto al passato, fra i quali spiccano le attività connesse alla vigilanza dello spazio comune, nella specie svolte nelle immediate vicinanze del confine nazionale.*

*2. Non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento allorché il termine di raffronto si radichi in uno o più precedenti atti non conformi a legge, specialmente laddove il potere esercitato dalla pubblica amministrazione ha natura vincolata.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, VI, 14 gennaio 2009 n. 139 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, I, 11 febbraio 2008 n. 202 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, VI, 9 aprile 2009 n. 2190 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 9 luglio/16 settembre 2009 n. **81** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. E' legittimo il diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla richiesta di corresponsione dell'indennità di missione all'estero di cui al R.D. 3 giugno 1926 n. 921, presentata da appartenenti alla Polizia di Stato operanti presso il Settore di Polizia di Frontiera di Aosta – Sezione Polizia di Frontiera del Monte Bianco, con riferimento al servizio prestato in territorio straniero, dovendo invece essere loro liquidata l'ordinaria indennità di trasferta, trattandosi, ai sensi dell'art. 10 legge 18 dicembre 1973 n. 836, di servizio prestato presso una dogana internazionale, più precisamente di operazioni congiunte di pattugliamento su strada ai sensi di una convenzione internazionale firmata da Italia e Francia, atteso che oggi, venute meno le frontiere tra gli stati aderenti agli accordi di Schengen, la funzione di dogana si caratterizza per la*

*novità dei compiti rispetto al passato, fra i quali spiccano le attività connesse alla vigilanza dello spazio comune, nella specie svolte nelle immediate vicinanze del confine nazionale.*

*2. Non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento allorché il termine di raffronto si radichi in uno o più precedenti atti non conformi a legge, specialmente laddove il potere esercitato dalla pubblica amministrazione ha natura vincolata.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, IV, 14 gennaio 2009 n. 139 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, I, 11 febbraio 2008 n. 202 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, VI, 9 aprile 2009 n. 2190 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 9 luglio/16 settembre 2009 n. **82** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. Nella delibera della Giunta regionale VDA 1 giugno 2007 n. 1467, adottata ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2006 n. 3 disciplinante fra l'altro l'erogazione di contributi per incentivare l'uso razionale dell'energia nella realizzazione di immobili, e richiamante sul punto la definizione di edificio data dall'art. 2 d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, non è dato individuare, in parte qua, alcuna differenza fra le due locuzioni, di "edificio", quale "sistema costituito dalle strutture esterne delimitato dall'ambiente esterno, dal terreno e da altri edifici", e di "edificio intero", quale "sistema costituito dalle strutture edilizie esterne delimitato dall'ambiente esterno e dal terreno", a nulla rilevando, nella seconda delle due definizioni, l'omesso richiamo al confine con altri edifici e la conseguente possibilità di realizzazione anche in aderenza ad un preesistente manufatto, tanto più che la ratio della legge regionale è per sua essenza diretta a normare l'utilizzo di parti degli edifici che fuoriescono dal terreno.*

oooooooo

TAR VDA 15/16 ottobre 2009 n. **83** (pres. Turco, estens. Filippi)

Dà atto della rinuncia al ricorso e compensa la spese come concordato fra le parti.

oooooooo

TAR VDA 14/28 ottobre 2009 nn. **84** e **85** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il vaglio del provvedimento assessorile con cui è stato negato ad un insegnante di ruolo nelle scuole medie della Valle d'Aosta il collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministero Affari Esteri in vista della destinazione presso una istituzione scolastica all'estero, trattandosi, alla stregua dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di controversia relativa ad un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione e non vertendosi in materia di procedura concorsuale.*

oooooooo

TAR VDA 14 ottobre/13 novembre 2009 n. **86** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario quando, in base al petitum sostanziale, la domanda sia volta a tutelare il privato, oltre che con riguardo a posizioni di diritto soggettivo, anche contro comportamenti di fatto della P.A. che, pur perseguendo finalità di ordine generale, non risultino adottati in esecuzione di poteri pubblici o di provvedimenti amministrativi.*

*2. Non è dimostrata l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata se il percorso relativo non è inserito nell'elenco delle strade vicinali, ciò che, ai sensi dell'art. 20 all. F legge 20 marzo 1865 n. 2248, costituirebbe elemento presuntivo del diritto di pubblico transito superabile in senso contrario solo in sede di giurisdizione ordinaria, e lo stesso non è documentato attraverso un'accurata disamina della situazione effettiva.*

Precedenti citati:

1. Cass., S.U., 7 novembre 1994 n. 9206 in Juris data online.

2. TAR Umbria 13 gennaio 2006 n. 7 in Juris data online;

TAR Lazio – Roma, II, 29 marzo 2004 n. 2922 in Juris data online;

TAR Sardegna 21 dicembre 2000 n. 1246 in I Tribunali amministrativi regionali 2001, I, 727;

TAR Lombardia – Brescia 7 settembre 1999 n. 769 in Juris data online;

Cons. Stato, V, 7 aprile 1995 n. 522 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 14 ottobre/13 novembre 2009 n. **87** (pres. Turco, estens. Silvestri)

Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite per raggiunto accordo fra le parti, stante la mancata aggiudicazione alla ditta ricorrente anche in base alla graduatoria provvisoria in cui la stessa era stata inclusa in esecuzione della pronuncia cautelare.

oooooooo

TAR VDA 14 ottobre/13 novembre 2009 n. **88** (pres. Turco, estens. Silvestri)

Dà atto della rinuncia al ricorso, notificata all'amministrazione controparte non costituitasi in giudizio.

oooooooo

TAR VDA 15 ottobre/13 novembre 2009 n. **89** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Il giudice ordinario e non il giudice amministrativo è titolare della giurisdizione sul ritiro del beneficio economico di una borsa di studio, disposto da un ente pubblico per non avere il beneficiario assolto all'impegno, sottoscritto al momento dell'erogazione del contributo, di prestare servizio per un certo periodo nell'interesse dell'ente erogatore, essendo la posizione del privato qualificabile come di diritto soggettivo in quanto determinata non dalla rimozione di un originario vizio di legittimità, ma da un inadempimento delle condizioni vincolanti sottese ad un rapporto paritario.*

Precedenti citati:

TAR Lazio – Roma, III ter, 9 ottobre 2009 n. 9846 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Lazio – Roma, III ter, 16 giugno 2009 n. 5661 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Marche – Ancona, I, 3 giugno 2009 n. 469 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Campania – Napoli, III, 20 maggio 2009 n. 2776 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2008 n. 6590 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cass., S.U., 8 gennaio 2007 n. 117 in Juris data online;

Cass., S.U., 4 febbraio 2005 n. 2203 in Juris data online;

Cons. Stato, VI, 22 novembre 2004 n. 7659 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 15 novembre 2004 n. 7384 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 1 aprile 2004 n. 1822 in Juris data online;

Cons. Stato, VI, 3 novembre 2003 n. 6826 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Abruzzo – Pescara 28 luglio 2003 n. 778 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 22 novembre 2004 n. 7659;

Cons. Stato, VI, 9 maggio 2002 n. 2539 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cass., S.U., 12 febbraio 1999 n. 57 in Juris data online;

Cass., S.U., 7 luglio 1988 n. 4480 in Juris data online;

Cass., S.U. 28 maggio 1986 n. 3600 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 15 ottobre/13 novembre 2009 n. **90** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*In presenza di una clausola espressa del disciplinare che sanziona con l'esclusione dalla gara la specifica omissione e anche se da altra documentazione prodotta sia desumibile la volontà di partecipazione del diretto interessato, è legittima l'esclusione dalla procedura di affidamento di alcuni servizi a carattere professionale disposta a carico di un raggruppamento temporaneo di professionisti, allorquando uno di costoro non abbia prodotto istanza individuale di partecipazione da lui sottoscritta in forma semplice.*

oooooooo

TAR VDA 15 ottobre/13 novembre 2009 n. **91** (pres. Turco, estens. Silvestri)

Dichiara la cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento, in via di autotutela, del provvedimento impugnato e condanna l'amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio.

oooooooo

TAR VDA 15 ottobre/13 novembre 2009 n. **92** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*In mancanza di una disposizione che espressamente lo vieti, l'inoltro a mezzo fax di una comunicazione, seguito dalla conferma di avvenuta ricezione, determina la piena conoscenza dell'atto trasmesso.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 4 giugno 2007 n. 2951 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, II, 10 settembre 2008 n. 8233 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 14 ottobre/13 novembre 2009 n. **93** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Ai sensi dell'art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359, sostanzialmente riprodotto nell'art. 13 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327 e nell'art. 15 legge VDA 2 luglio 2004 n. 11, va annullato il decreto di esproprio emesso dal Presidente della regione Valle d'Aosta se sono trascorsi infruttuosamente i termini perentori, nel frattempo non prorogati, prescritti per l'ultimazione dei lavori e per il completamento della procedura espropriativa come fissati nella deliberazione di Giunta regionale, recante l'approvazione del progetto per la realizzazione delle opere e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse, la cui eventuale impugnazione non avrebbe comunque potuto giustificare una proroga del termine finale.*

2. *E' inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo la richiesta di rifusione di danni subiti dai fondi espropriandi se non vi è stata occupazione né è stato dato alcun inizio lavori, dal che non può essere derivata la irreversibile trasformazione ingenerante la richiesta, tanto più se riferita ad eventi antecedenti la procedura oggetto di impugnazione.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 7 settembre 2006 n. 5190 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 4 agosto 2006 n. 4763 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cass., S.U., 8 febbraio 2006 n. 2630 in Juris data online;  
Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2002 n. 5443 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 18 marzo 2002 n. 1562 [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 8 giugno 2000 n. 3246 in Juris data online;  
Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000 n. 2936 in Juris data online.

2. Cons. Stato, V, 6 maggio 2008 n. 2015 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 24 maggio 2007 n. 2620 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 21 settembre 2006 n. 5562 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 novembre/11 dicembre 2009 n. **94** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Se i titoli edilizi, vuoi di fonte regionale, relativi al recupero e all'ampliamento, vuoi di fonte comunale, afferenti una denuncia di inizio attività, sono stati impugnati con un precedente ricorso giurisdizionale da discutersi in altra udienza e pertanto formano tuttora materia di contestata legittimità, gli enti pubblici di riferimento non sono tenuti ad iniziare d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento volto all'esercizio del potere sanzionatorio.*
2. *L'intervenuta decadenza dei titoli edilizi per consumazione dei rispettivi termini di efficacia senza ultimazione dei lavori, nel determinare la necessità del loro rinnovo in vista del completamento delle opere, non creano né, in capo ai privati, alcun obbligo di rimessa in pristino né, a carico degli enti pubblici territoriali competenti, alcun obbligo di attivare i rispettivi poteri di vigilanza e di repressione di comportamenti allo stato non qualificabili come abusivi.*

oooooooo

TAR VDA 12 novembre/11 dicembre 2009 n. **95** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Irrilevante essendo la definizione datagli, non ha carattere meramente confermativo, ed è pertanto passibile di autonoma impugnazione, il provvedimento che, pur tenendo ferme le statuizioni in precedenza adottate, esprima un diverso esercizio del medesimo potere a seguito dell'inquadramento della vicenda operato in base all'innovativa disciplina nel frattempo intervenuta e previa acquisizione di un parere legale ad hoc.*
2. *Nel disporre la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con un proprio dipendente per raggiunta anzianità di quaranta anni di contributi, l'ente locale si è allineato alle disposizioni della legge VDA 9 febbraio 2009 n. 5, la quale, nello stabilire fra l'altro, all'art. 4, la collocazione a riposo d'ufficio del personale che in detta condizione versì, ha fatto propria, nel corretto esercizio della potestà legislativa regionale, la scelta espressa dall'art. 72, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, che prevede l'eventualità come meramente facoltativa.*
3. *E' legittima la condotta dell'ente locale che, senza ulteriori specificazioni e limitandosi ad affermare la volontà di proseguire in una linea di riduzione delle spese per il personale, decida di non avvalersi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 5 della legge VDA 9 febbraio 2009 n. 5, in forza del quale le amministrazioni possono, in base alle proprie esigenze e secondo criteri generali da definire tramite atti amministrativi appositi, trattenere in servizio i dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima di quaranta anni, quand'anche gli stessi abbiano presentato domanda in tal senso prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2009 n. 1115 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 4 marzo 2008 n. 797 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 novembre/11 dicembre 2009 n. **96** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, intitolato "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti", ogni superiore gerarchico dell'appartenente alla Polizia di Stato, e non solo quello a lui immediatamente superiore, è competente a rilevare le infrazioni commesse.*
2. *Ai sensi dell'art. 12, terzo comma, D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, l'iniziativa di dar seguito al procedimento disciplinare non deve essere necessariamente accompagnata da un apposito rapporto, atteso che le relazioni richiamate nella motivazione del decreto di avvio del*

*procedimento disciplinare integrano quegli “elementi utili a configurare l’infrazione” la cui indicazione costituisce l’oggetto del rapporto ai sensi della medesima disposizione.*

*3. Nel prescrivere che la contestazione degli addebiti avvenga “subito”, l’art. 103, secondo comma, D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, ripreso dagli artt. 13 segg. D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, non mira a vincolare le amministrazioni all’osservanza di un termine rigido stabilito a pena di decadenza, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, intesa a imprimere certezza al rapporto instaurato con l’impiegato e legata alla complessità dei necessari accertamenti preliminari.*

*4. Non versa in condizioni di incompatibilità, e pertanto non viola il principio generale di buon andamento e imparzialità, il superiore che eserciti il potere disciplinare pur essendo direttamente coinvolto nella vicenda laddove non prenda parte alcuna né alla fase istruttoria né a quella decisoria, attribuite rispettivamente al funzionario istruttore e al consiglio di disciplina.*

*5. La relazione conclusiva del funzionario istruttore può contenere valutazioni e giudizi personali dell’estensore, posto che l’imperativo della assoluta neutralità nell’esposizione dei fatti, fissato dall’art. 12 D.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, opera solo nei confronti del superiore gerarchico competente a rilevare gli estremi della condotta asseritamente illecita, senza riflettersi sulle successive fasi istruttorie del procedimento disciplinare.*

*6. La nozione di mobbing rimanda ad una condotta caratterizzata da sistematicità di propositi e da continuità nel tempo, qualificata da modalità emulative e da intenti pretestuosamente discriminanti e persecutori, verosimilmente rispondenti, secondo un indissolubile nesso causale, ad un disegno complessivo mirato alla vessazione della figura professionale della vittima sotto forma di emarginazione dal contesto lavorativo e idonei a concretizzare una lesione dell’integrità psicofisica e della personalità.*

*7. L’istanza, rivolta alla locale Procura della Repubblica dal dipendente della Polizia di Stato, di operare il sequestro di un documento presente presso gli uffici di un superiore gerarchico e di disporre l’effettuazione per il tramite non di personale dipendente dalla stessa Polizia di Stato ma di personale di Polizia giudiziaria costituisce denigrazione del corpo di appartenenza in quanto sottintende un’accusa di inaffidabilità, quando non di slealtà.*

*8. A prescindere dall’ampio margine di discrezionalità conferito all’Amministrazione dell’Interno nella scelta delle sanzioni da irrogare per le mancanze disciplinari commesse da appartenenti alla Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, recante il Regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il rispetto della via gerarchica costituisce l’unica modalità con cui il personale del corpo menzionato è abilitato a rivolgersi ai propri superiori gerarchici.*

Precedenti citati:

3. Cons. Stato, IV, 30 gennaio 2009 n. 517 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2007 n. 5340 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006 n. 5249 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

6. Cons. Stato, VI, 1 ottobre 2008 n. 4738 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

8. Cons. Stato, VI, 30 dicembre 2005 n. 7584 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 14 ottobre - 11 novembre/11 dicembre 2009 n. **97** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Stante l'efficacia non retroattiva del provvedimento di revoca fatto oggetto di impugnazione giudiziale, l'interesse ad una pronuncia di illegittimità del provvedimento revocato, anch'esso impugnato, sussiste in relazione alla contestuale domanda di risarcimento dei danni patiti nel periodo di vigore del primo, in ordine di tempo, dei due.*

2. *E' illegittima, per carenza dei presupposti, l'ordinanza di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottata dal Sindaco nell'ambito del suo potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti (art. 29 legge VDA 7 dicembre 1998 n. 54, che in parte qua rinvia all'art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125), potere finalizzato a prevenire ed eliminare gravi pericoli che insidino l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, laddove non emerga, sulla scorta di prove concrete e non di mere presunzioni, il carattere eccezionale e imprevedibile di circostanze non governabili attraverso l'utilizzo dei normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico, a nulla rilevando le conclusioni raggiunte da consulenze tecniche d'ufficio rese nel corso di precedenti contenziosi.*

3. *Presupposti dell'azione risarcitoria sono l'evento dannoso, la qualificazione come ingiusto del danno arrecato dall'operato della pubblica amministrazione in quanto incidente su un interesse rilevante per l'ordinamento, il nesso di causalità fra il danno e la condotta attiva od omissiva della pubblica amministrazione, la colpa di quest'ultima intesa nella fattispecie come erronea applicazione di una norma di legge fatta oggetto di una univoca, consolidata lettura da parte della giurisprudenza.*

Precedenti citati:

2. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007 n. 6366 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006 n. 1537 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

3. Cons. Stato, V, 6 maggio 2008 n. 2015 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 24 maggio 2007 n. 2620 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 21 settembre 2006 n. 5562 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 novembre/11 dicembre 2009 n. **98** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Costituisce canone generale ormai acquisito del nostro ordinamento giuridico il principio per cui la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il mittente, non alla data di ricezione del documento da parte del destinatario, ma in quella, antecedente, della consegna all'ufficiale giudiziario incaricato della notifica.*

2. *E' legittima l'esclusione, da una gara di affidamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, di un'impresa che non abbia adempiuto alla presentazione dell'attestato Soa richiesta dal bando di gara, anche se la decisione è stata assunta nel corso della prima seduta pubblica della commissione fissata in una data erroneamente indicata, nella comunicazione di partecipazione, come destinata all'apertura dell'offerta economica e non della documentazione amministrativa, soprattutto considerando l'incompatibilità della soluzione alternativa con la complessa procedura prodromica all'apertura dell'offerta economica.*

3. *Legittimamente è esclusa dalla partecipazione ad una gara pubblica l'impresa che, pur disponendo dei requisiti per ottenere la dichiarazione Soa prescritta dal bando, non abbia prodotto la relativa attestazione e neppure una espressa autodichiarazione circa il suo possesso, non rendendosi praticabile il disposto dell'art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che autorizza unicamente la precisazione del contenuto di documenti in possesso della stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e non riguarda l'ipotesi di dichiarazioni o documentazioni totalmente omesse.*

4. *Se il disciplinare di gara dispone che l'apertura, ad opera della commissione giudicatrice, dei plichi contenenti l'offerta tecnica deve avvenire in seduta riservata, è inammissibile per carenza di interesse strumentale il ricorso presentato dall'impresa partecipante alla gara che insorga contro la relativa clausola, perché, non essendo dedotto un vizio del procedimento, dall'accoglimento del motivo discenderebbe l'annullamento solo della clausola in questione e non dell'intera procedura, unica fattispecie quest'ultima idonea alla ripetizione dell'incombenza.*

Precedenti citati:

1. Corte costituzionale sentenza 23 gennaio 2004 n. 28 in [www.jurisdata.it](http://www.jurisdata.it);  
Corte costituzionale sentenza 2002 n. 477 in [www.jurisdata.it](http://www.jurisdata.it).

3. Cons. Stato, V, 17 settembre 2008 n. 4397 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 novembre/11 dicembre 2009 n. **99** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale adito, sollevata dalla pubblica amministrazione resistente in giudizio, è inammissibile qualora non sia stata notificata al soggetto ricorrente ai sensi dell'art. 31 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205.*

2. *L'individuazione, nell'organismo di una persona candidata ad un concorso pubblico per il reclutamento di personale, di elementi rivelatori della sua sensibilizzazione ad una determinata allergia non equivale alla dimostrazione dell'esistenza certa, attuale e permanente di una allergopatia, così come richiesto dal bando di concorso, con la conseguenza che, illegittima essendo l'esclusione dal concorso, l'ente è tenuto a disporre ulteriori esami di carattere sanitario.*

Precedente citato:

1. TAR Piemonte, II, 15 maggio 2009 n. 1419 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 novembre/11 dicembre 2009 n. **100** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*La locuzione "ove necessarie", apposta nello strumento urbanistico con riferimento alla realizzazione di strade di urbanizzazione quale condizione per l'assenso ad ogni nuova costruzione, va intesa nel senso che dette strade devono sempre essere realizzate, in linea con i requisiti edittali, tranne quando, da un riscontro a carattere vincolato e non discrezionale, emerga l'attuale esistenza di una strada che possenga le caratteristiche richieste.*

oooooooo

TAR VDA 12 novembre/11 dicembre 2009 n. **101** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Una pronuncia dell'autorità amministrativa difforme da un'altra precedente dalla stessa adottata su un'identica situazione di fatto e di diritto non è, di per sé sola, sintomo di illegittimità, ben potendo rivelarsi il frutto di una meditata riconsiderazione degli elementi già esaminati.*

2. *Alla luce di valutazioni da condurre caso per caso, può costituire insegna di esercizio e non impianto di pubblicità o propaganda, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, un cartello che contenga, oltre al nome della ditta, altre indicazioni quali le marche di prodotti venduti, con la conseguenza che l'Anas deve considerare la possibilità di fare spazio alla deroga prevista dall'art. 51, comma 5, d. cit.*



oooooooo

TAR VDA 12 novembre/11 dicembre 2009 n. **102** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Una pronuncia dell'autorità amministrativa difforme da un'altra precedente dalla stessa adottata su un'identica situazione di fatto e di diritto non è, di per sé sola, sintomo di illegittimità, ben potendo rivelarsi il frutto di una meditata riconsiderazione degli elementi già esaminati.*

2. *Premesso che, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, non necessariamente l'insegna di esercizio deve essere collocata all'ingresso principale o in altro sito che non sia la cima dell'edificio né, per ciò solo, il cartello perde la qualifica di insegna di esercizio per assumere quella di impianto di pubblicità o propaganda, l'autorità competente al rilascio del nulla osta all'installazione deve espletare al riguardo una doverosa valutazione caso per caso, tenendo conto di vari fattori fra cui le dimensioni e l'ubicazione.*

3. *Per quanto riguarda la distanza minima dell'impianto pubblicitario dal ciglio della strada, l'art. 51, comma 5, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 espressamente deroga alle regole generali, contenute nel capoverso precedente, comprese quelle relative alle distanze, con la conseguenza che, in mancanza di altra disposizione espressa, l'unico limite da osservare è costituito dal disposto dell'art. 23, comma 1, del codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.*

oooooooo

TAR VDA 10/11 dicembre 2009 n. **103** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *E' legittima, anche a prescindere dalla autonoma rilevanza della non veridicità della dichiarazione resa dal titolare dell'impresa concorrente alla gara, la revoca dell'aggiudicazione della concessione del servizio di bar-spaccio con annessa rivendita di giornali presso una struttura sanitaria pubblica laddove l'azienda sanitaria accerti la sussistenza di precedenti penali a carico sia del legale rappresentante della società aggiudicataria ricorrente sia di quello della società ausiliaria, condannati, a titolo continuato, rispettivamente per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali e per tentata frode in commercio nonché per violazione delle norme sulla disciplina igienica degli alimenti e bevande, condanne incidenti sulla moralità professionale dei soggetti interessati.*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA**  
**SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2010**

TAR VDA 12/13 gennaio 2010 n. **1** (pres. ed estens. Turco)  
E' decreto presidenziale che dichiara perento il relativo ricorso.

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2009/14 gennaio 2010 n. **2** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. Una volta che la commissione esaminatrice ha indicato con chiarezza i criteri di attribuzione dei punteggi di valutazione dei singoli candidati ad un esame di abilitazione professionale, individuando i parametri alla stregua dei quali formulare un giudizio da manifestare con un simbolo numerico compreso fra due numeri cardinali, il voto numerico costituisce formula sintetica ma esauriente della valutazione sottostante, non occorrendo una motivazione ad hoc se non laddove espressamente prescritta.*

*2. Anche a prescindere dall'ampia discrezionalità conferita alla commissione esaminatrice in sede di valutazione dell'idoneità tecnica, culturale o attitudinale dei candidati, appare congrua e coerente la valutazione negativa espressa nei riguardi di una persona esaminata che, per quanto valutata in termini di sufficienza sui profili della proprietà linguistica e della capacità argomentativa, riveli pesanti deficienze in relazione a domande formulate e puntualmente evidenziate nelle schede individuali.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 12 novembre 2008 n. 5638 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, IV, 27 marzo 2008 n. 1248 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 dicembre 2009/14 gennaio 2010 n. **3** (pres. Turco, estens. Filippi) e 10 dicembre 2009/14 gennaio 2010 n. **4** (pres. Turco, estens. Silvestri)

Sono sentenze che dichiarano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensano le spese.

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2009/14 gennaio 2010 n. **5** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. Il difensore incaricato, allorché autentica la firma apposta in calce alla procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., riveste la qualifica di pubblico ufficiale officiante un negozio di diritto pubblico, cosicché l'attestazione può essere contestata solo attraverso la querela di falso, vuoi per ciò che attiene la provenienza dal soggetto che sottoscrive vuoi per ciò che riguarda il contenuto del testo sottoscritto.*

*2. In caso di impugnazione dell'ordine di graduatoria come definito all'esito di una selezione a fini di assunzione presso un ente pubblico, la qualità di controinteressato va riconosciuta solo a coloro che, in caso di accoglimento del ricorso, otterrebbero una collocazione peggiore, con la conseguenza che l'eventuale notifica dell'atto introduttivo solo ad un soggetto privo di tale qualità comporta l'inammissibilità del gravame.*

Precedenti citati:

1. Cass., Sez. Lav., 4 maggio 2009 n. 10240 in Juris data online;

Cass., Sez. Lav., 16 aprile 2003 n. 6047 in Juris data online;

Cass., III, 27 gennaio 1999 n. 715 in Juris data online.

2. TAR Campania – Napoli, VIII, 11 giugno 2009 n. 3210 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 10 dicembre 2009/14 gennaio 2010 n. 6 (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *In presenza di un ricorso incidentale tendente a contestare la legittimazione attiva del ricorrente in via principale, principi di logica e di economia processuale impongono al giudice amministrativo di dare priorità a quello dei due ricorsi che risulti potenzialmente decisivo per dirimere la controversia.*

2. *In caso di partecipazione di un'associazione temporanea di imprese ad una procedura negoziata bandita ai sensi dell'art. 57, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene fornita la cauzione provvisoria, deve essere intestata a tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento di imprese, cioè non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti individualmente responsabili delle dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara.*

3. *La carenza di garanzia, riferita ad anche una sola impresa partecipante ad un raggruppamento che concorra a una gara pubblica d'appalto, preclude la possibilità di una successiva integrazione documentale, pena la lesione della par condicio.*

4. *L'autodichiarazione di insussistenza di cause personali di esclusione in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente, previste dall'art. 38, lettere b) e c), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è un obbligo di rilevanza pubblica che prescinde dall'esplicito richiamo nel disciplinare di gara, inteso com'è ad evitare l'elusione del divieto di partecipazione alle gara tramite modifica dell'assetto societario poco prima della presentazione delle domande di partecipazione, e la sua violazione non è sanabile tramite l'integrazione documentale di cui all'art. 46 del decreto citato.*

5. *Nel silenzio della legge e in mancanza di diversa previsione delle norme di gara, l'autodichiarazione di insussistenza di cause personali di esclusione in capo ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente, previste dall'art. 38, lettere b) e c), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è necessaria solo qualora, di fatto, esistano amministratori cessati dalla carica nel triennio precedente, non invece quando detta ipotesi non ricorra.*

6. *Allorquando sia impossibile o estremamente difficile ottenere l'autodichiarazione di un amministratore cessato dalla carica, ben può la società interessata produrre, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione relativa sotto forma di certificazione redatta dall'attuale responsabile, fatta salva la possibilità, in epoca successiva, di approfondire, su richiesta della stazione appaltante, le ragioni ostative.*

Precedenti citati:

1. TAR Umbria – Perugia, I, 13 agosto 2009 n. 489 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 12 giugno 2009 n. 3696 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 19 maggio 2009 n. 3076 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte – Torino, I, 30 marzo 2009 n. 837 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, VI, 23 luglio 2009 n. 4648 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 21 aprile 2009 n. 2400 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Sicilia – Catania, III, 14 aprile 2009 n. 740 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, Ad. Plen., 4 ottobre 2005 n. 8 in Juris data online.

3. TAR Sardegna, I, 3 luglio 2008 n. 1298 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. TAR Lazio – Roma, II, 20 aprile 2009 n. 3984 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

6. Cons. Stato, VI, 23 marzo 2007 n. 1423 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/11 febbraio 2010 n. 7 (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *L'iscrizione negli appositi albi professionali, prescritta dall'art. 90, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in capo a chi espleta incarichi legati alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di opere pubbliche, è necessaria solo con riguardo ai professionisti che concretamente svolgono attività attinenti la gara, il che non esclude che il gruppo affidatario dell'appalto possa liberamente contare, specie laddove manchino nel bando della specifica gara clausole espresse di esclusione, sulla partecipazione di altri soggetti privi del requisito, ammessi di conseguenza a redigere studi di fattibilità e convenienza economica.*

2. *Qualora il disciplinare della gara pubblica d'appalto precluda la partecipazione ai consiglieri degli Ordini professionali addetti al controllo dei bandi di concorso, la proibizione non si estende ai presidenti degli Ordini stessi, se non specificamente investiti di detta incombenza.*

3. *Il soggetto che non risulti collocato in prima posizione nella graduatoria di una procedura di gara indetta per l'aggiudicazione di un appalto ha interesse ad impugnare gli atti della procedura solo allorché le censure da lui dedotte siano in grado di determinare l'aggiudicazione in suo favore ovvero l'annullamento dell'intera procedura in vista della sua rinnovazione.*

Precedenti citati:

3. Cons. Stato, V, 14 gennaio 2009 n. 101 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/11 febbraio 2010 n. 8 (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *L'interesse alla rimozione delle conseguenze afflittive previste dall'art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (escussione della polizza assicurativa e segnalazione all'Osservatorio dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici) non viene meno in caso di pagamento spontaneo della somma corrispondente all'importo della garanzia provvisoria da parte di un altro componente il gruppo perché detto assolvimento non fa venir meno il vincolo di solidarietà tra i soggetti che hanno stipulato e sottoscritto la polizza e di conseguenza non esclude l'eventualità di un contenzioso finalizzato alla rivalsa.*

2. *Alla stregua degli artt. 38, comma 1, lettera i), e 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, una volta accertata, a seguito di verifica dei presupposti condotta in forza dell'art. 48 citato e dell'art. 25, comma 10, legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, l'avvenuta presentazione di un DURC irregolare, la stazione appaltante, invece di limitarsi ad una mera presa d'atto, deve sempre, prima di escludere un'impresa concorrente ad una gara bandita per l'affidamento di lavori pubblici, valutare la gravità delle infrazioni certificate.*

3. *Al giudice amministrativo è consentito valutare, in luogo dell'amministrazione appaltante che abbia erroneamente ritenuto di non possedere tale potere-dovere, la gravità dell'inadempimento che ha portato all'emissione di un DURC irregolare qualora dagli atti di causa emergano elementi fattuali che convincano della modesta portata della violazione commessa.*

Precedenti citati:

2/3. Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009 n. 4906 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/11 febbraio 2010 n. 9 (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Alla stregua degli artt. 38, comma 1, lettera i), e 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, una volta accertata, a seguito di verifica dei presupposti condotta in forza dell'art. 48 citato e dell'art. 25, comma 10, legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, l'avvenuta presentazione di un DURC irregolare, la stazione appaltante, invece di limitarsi ad una mera presa d'atto, deve sempre, prima di escludere un'impresa concorrente ad una gara bandita per l'affidamento di lavori pubblici, valutare la gravità delle infrazioni certificate.*

2. Al giudice amministrativo è consentito valutare, in luogo dell'amministrazione appaltante che abbia erroneamente ritenuto di non possedere tale potere-dovere, la gravità dell'inadempimento che ha portato all'emissione di un DURC irregolare qualora dagli atti di causa emergano elementi fattuali che convincano della modesta portata della violazione commessa.

Precedenti citati:

1/2. Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009 n. 4906 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/11 febbraio 2010 n. 10 (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Non costituiscono argomentazioni nuove rispetto all'atto introduttivo, e di conseguenza non sono motivi aggiunti da notificare alle parti, le contestazioni che si configurano come mere specificazioni della censura originaria dalla portata generale.*

2. *Ai fini della partecipazione a gare di progettazione in materia di lavori pubblici, l'oggetto sociale delle società di capitali e delle società cooperative che compongono i consorzi stabili di ingegneria deve comprendere attività enunciate dall'art. 90, secondo comma, lettera b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 16.*

3. *L'art. 13 decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, non pone, a carico indiscriminatamente di tutti gli enti pubblici, un generale divieto di partecipare a società che svolgono prestazioni a favore di altri soggetti, dal momento che una prescrizione siffatta comporterebbe una inammissibile limitazione alla libertà di iniziativa economica degli enti pubblici, imponendo pesanti limiti anche a realtà che operano in condizioni di parità con gli altri soggetti presenti sul mercato, e contrasterebbe con il principio di neutralità di cui all'art. 295 Trattato CEE e con il dettato dell'art. 41 Cost., tanto più che la partecipazione pubblica non attribuisce, di per se sola, alcun vantaggio competitivo.*

4. *L'art. 13 decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, vieta agli enti pubblici di costituire o di assumere e mantenere partecipazioni con esclusivo riferimento ai soggetti costituiti o partecipati da amministrazioni pubbliche regionali o locali la cui attività è rivolta al fine, risultante espressamente dall'oggetto sociale esclusivo, della produzione di beni o servizi strumentali ai compiti delle amministrazioni di riferimento, dovendosi intendere per strumentali i beni o servizi, fatta eccezione per i servizi pubblici locali, erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica attraverso le quali gli enti pubblici, che ne restano unici titolari, assolvono ai loro fini istituzionali.*

Precedenti citati:

3. TAR Lazio – Roma, III, 6 novembre 2009 n. 10891 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR VDA 20 febbraio 2009 n. 8 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Piemonte, I, 24 ottobre 2008 n. 2676 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Umbria 31 maggio 2007 n. 472 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, V, 28 settembre 2005 n. 5196 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Corte di Giustizia, VI, 7 dicembre 2000 causa C-94/99, Arge Gewasserschutz c. Bundesministerium fur Land und Forstwirtschaft in Juris data online.

4. TAR Lazio – Roma, III ter, 6 novembre 2009 n. 10891 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Corte Costituzionale sentenza 8 maggio 2009 n. 148 in Juris data online;

Cons. Stato, V, 23 marzo 2009 n. 1756 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 5 marzo 2009 n. 946 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 16 gennaio 2009 n. 215 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Corte Costituzionale sentenza 13 agosto 2008 n. 326 in Juris data online;

TAR Lazio – Roma, III, 21 marzo 2008 n. 2514 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Lazio – Roma, II, 5 giugno 2007 n. 5192 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/12 febbraio 2010 n. **11** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *E' legittimo il diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta a seguito della diffida a demolire, e così la conseguenziale ordinanza di ripristino, se il piano particolareggiato di riferimento non tollera l'esecuzione di interventi diversi da quelli manutentivi purché espressamente indicati nella scheda relativa all'edificio in questione e se, in detta scheda, nulla è previsto al riguardo, non potendosi fare luogo al disposto dell'art. 52 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11 che consente, nelle aree non disciplinate da strumenti attuativi, la realizzazione di interventi ulteriori quali il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione, atteso che l'assenza di una scheda ad hoc sottende la volontà di non assoggettare il manufatto a una disciplina specifica e distinta.*
2. *Le opere finalizzate all'aumento della superficie utile del bene e alla modifica della sua destinazione non possono essere qualificate come intervento di manutenzione straordinaria.*
3. *Il mutamento di destinazione dell'edificio principale non comporta per attrazione l'implicito mutamento della destinazione del manufatto pertinenziale, specie se l'utilizzo fattuale di quest'ultimo a fini residenziali non è stato autorizzato da alcun titolo edilizio, neppure in sanatoria.*
4. *Alla stregua dell'art. 77 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, che disciplina il procedimento sanzionatorio in caso di interventi abusivi realizzati in carenza di concessione edilizia, è legittima l'adozione di una sanzione ripristinatoria sul solo presupposto della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, senza margini di discrezionalità in riferimento al rischio di pregiudizio per le parti costruite legittimamente, mentre siffatto apprezzamento incombe all'amministrazione ove l'interessato non ottemperi neppure all'ordine di ripristino.*

Precedente citato:

4. Cons. Stato, V, 21 maggio 1999 n. 587 in *Juris data online*.

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/12 febbraio 2010 n. **12** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Alla stregua dell'art. 83 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, ove è stabilito che, qualora non siano possibili la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino mediante demolizione dei manufatti abusivi, il Sindaco deve applicare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite, il Comune, invece di reprimere l'abuso riscontrato, deve consentire la conformazione dei lavori ai parametri urbanistico-edilizi giudicati violati allorquando i vizi procedurali, accertati in sede di annullamento giurisdizionale, risultino suscettibili di rimozione e non presentino un insanabile conflitto con il regime normativo.*
2. *Laddove l'intervento abusivo non si sia tradotto in un beneficio autonomamente apprezzabile, è legittima la sanzione pecuniaria applicata dal Comune in correlazione non all'intero edificio ma alla sola parte di esso risultata non conforme alle prescrizioni del piano.*

Precedente citato

1. Cons. Stato, IV, 10 aprile 2008 n. 1546 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/12 febbraio 2010 n. **13** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *È illegittima, per violazione dell'art. 91 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, che permette ai Comuni di riconfermare i vincoli pregressi ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera g), la deliberazione consiliare che disponga la reiterazione del vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio, qualora non sia assistita da una congrua e specifica motivazione in ordine alla perdurante*

*attualità della previsione, comparata con l'interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio, onere rafforzato laddove il vincolo in parola risalga a trent'anni addietro.*

*2. L'obbligo della motivazione afferente la deliberazione che disponga la reiterazione del vincolo di inedificabilità non può essere superato attraverso una motivazione per relationem ad atti programmatici del medesimo ente perché questi ultimi non consentono il bilanciamento dell'interesse pubblico con i distinti e peculiari interessi dei privati titolari dei cespiti destinatari del vincolo, soggetti esposti a un ulteriore periodo di compressione del proprio diritto.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2009 n. 5521 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 29 luglio 2009 n. 4767 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Corte Costituzionale sentenza 20 maggio 1999 n. 179 in Juris data online.

2. Corte Costituzionale sentenza 20 luglio 2007 n. 314 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/8 marzo 2010 n. **14** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. E' legittima la concessione edilizia per la posa temporanea di un dehors adibito a fini commerciali con la quale un Comune limita l'utilizzo del manufatto all'osservanza di un certo orario qualora il titolare non produca la relazione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), legge VDA 29 marzo 2006 n. 9, allorché la richiesta di tale documento, rientrante nell'ambito dell'ampia sfera di discrezionalità dell'ente, risulti giustificata dai numerosi precedenti specifici, il tutto a prescindere dalla diffusione di musica all'interno della struttura, realizzata con materiali leggeri e non in muratura, pertanto in grado di produrre un più alto disturbo alla quiete pubblica.*

*2. Non è indice di sviamento di potere per disparità di trattamento il fatto, peraltro rimasto indimostrato, che, a fronte di fattispecie analoghe, il Comune non abbia richiesto la produzione dei documenti il cui mancato deposito ha, nella presente circostanza, comportato il diniego della invocata concessione, atteso che colui che è stato legittimamente escluso da un beneficio non può invocare il compimento a suo favore dell'illegittimità commessa a favore di terzi.*

Precedenti citati:

1. TAR VDA 14 marzo 2007 n. 48 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR VDA 16 marzo 2005 n. 64 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, VI, 9 aprile 2009 n. 2190 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 10 marzo 2010 n. **15, 16, 17, 18, 19** (pres. ed estens. Turco)

Sono decreti presidenziali che dichiarano perenti i relativi ricorsi.

oooooooo

TAR VDA 10 febbraio/10 marzo 2010 n. **20** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. E' legittimo il diniego opposto dal Comune alla domanda di recupero di un rudere sito in zona a medio rischio frane, qualora la commissione edilizia, facendo seguito ad un primo parere favorevole accompagnato dall'invito a produrre ulteriore documentazione integrativa, abbia espresso parere negativo all'intervento, ritenuto inammissibile perché qualificato – a fini di sicurezza, alla stregua dell'art. 35 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11 – come di nuova costruzione e non di ristrutturazione.*

*2. L'art. 35, comma 6, lettera b), legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, nel consentire la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, per le aree e gli edifici isolati,*

*richiama al riguardo anche gli edifici danneggiati o distrutti, ma circoscrive l'eventualità solo agli edifici distrutti da dissesti idraulici, geologici o valanghivi.*

*3. L'art. 35, comma 6, lettera b), legge VDA 6 aprile 1998 n. 11 consente la realizzazione di interventi di nuova edificazione nelle aree isolate, ma limita tale possibilità alle strutture connesse alla pratica delle attività escursionistica ed alpinistica o alla ristorazione.*

*4. Posto che la disciplina urbanistica vigente nella regione Valle d'Aosta in materia di aree isolate a medio rischio frane prende in esame i soli edifici esistenti, sia per dettare un generale divieto di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento sia per consentire eccezionalmente anche interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, non è applicabile detta ultima previsione a un edificio privo di tutte le strutture murarie, dal momento che, ai fini della stessa normativa, costituiscono nuova costruzione gli interventi di ripristino effettuati sui fabbricati diroccati in cui lo stato attuale dei cespiti non consenta di desumere gli elementi tipologici, formali o strutturali originali.*

*5. Quando un provvedimento deliberativo presenta i connotati dell'atto amministrativo generale con contenuto normativo, il termine di impugnazione decorre dal momento in cui si verificano la lesione dell'interesse sostanziale e l'effettiva conoscenza del provvedimento e della sua concreta lesività a seguito dell'emanazione del provvedimento applicativo.*

*6. Quando la legge, nell'attribuire ad un determinato organo la competenza all'adozione di una determinata tipologia di provvedimenti, conferisce ad esso un ampio potere di valutazione discrezionale nell'individuazione dei criteri e dei limiti di applicazione delle singole disposizioni, non è dato al giudice di contestare le scelte operate, a meno che non venga accertata la sussistenza di figure sintomatiche di eccesso di potere desumibili dalla illogicità o irragionevolezza riscontrate.*

**Precedente citato:**

5. TAR Piemonte, II, 4 dicembre 2009 n. 3240 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 10 febbraio/10 marzo 2010 n. **21** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. Ai sensi degli artt. 38, comma 1, lettera i), e 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché 25 legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, è legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante revoca l'aggiudicazione provvisoria dei lavori dedotti in gara, escute la cauzione provvisoria e segnala il nominativo dell'imprenditore all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici se ne riscontra la irregolarità contributiva alla data in cui è stata redatta la relativa dichiarazione annessa alla domanda di partecipazione e se dimostra di avere concretamente valutato come grave tale infrazione, a nulla rilevando né che il tardivo ordinativo di pagamento del dovuto sia stato disposto con effetti retroattivi sul piano della valuta né che il giudice delle indagini preliminari abbia ordinato l'archiviazione, per insussistenza del dolo, del procedimento avviato per falsità ideologica previsto dall'art. 483 c.p.*

*2. Quand'anche si dovesse ritenere che una gara di appalto tramite affido in economia mediante cottimo fiduciario postuli minori formalità rispetto alla prassi ordinaria, fra queste ultime non possono farsi rientrare le norme che incidono sulla affidabilità delle imprese partecipanti.*

*3. La falsa dichiarazione di avvenuto adempimento agli obblighi previdenziali è circostanza di per sé sufficiente a consentire l'esclusione dalla gara della ditta inadempiente e non acquisisce rilievo un eventuale errore scusabile asseritamente commesso.*

*4. Alla luce del combinato disposto degli artt. 38 e 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché 25 legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, la triplice sanzione della esclusione, escussione e segnalazione va riferita alla mancata dimostrazione di tutti i requisiti, d'indole sia speciale (afferenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) sia generale, essendo immanente nell'ordinamento un obbligo generalizzato di segnalazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di tutte le*



*false dichiarazioni rese in sede di gara, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.*

*5. L'escussione della cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario discende direttamente dall'art. 75, comma 6, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il quale ne prevede lo svincolo solo al momento dell'avvenuta sottoscrizione.*

*6. Una volta accertata la responsabilità delle singole imprese intorno agli obblighi che circondano la presentazione le domande di partecipazione, le sanzioni edittali conseguono de iure, a prescindere dalla presunta sproporzione delle misure sanzionatorie.*

**Precedenti citati:**

1. TAR VDA 11 febbraio 2010 n. 8 (v. sopra);

Cons. Stato, VI, 17 settembre 2009 n. 5548 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 4 agosto 2009 n. 4906 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Sicilia- Catania, IV, 8 febbraio 2007 n. 235 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

4. Cons. Stato, VI, 21 aprile 2009 n. 1970 (ordinanza) in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. TAR Lazio – Roma, III, 26 ottobre 2009 n. 10429 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/10 marzo 2010 n. **22** (pres. Turco, estens. Filippi)

*E' legittimo il rigetto della richiesta di un contributo in conto capitale, avanzata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), legge VDA 4 settembre 2001 n. 19, recante "Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali", allorché l'acquisto dell'azienda destinataria dei macchinari e delle attrezzature oggetto dell'invocato finanziamento, pur costituendo l'operazione più significativa dell'intera stagione economica, non sia stato indicato nel bilancio di pertinenza, tanto più se la società istante, inattiva sul mercato e quindi da considerarsi inesistente agli specifici fini, ha stipulato con il soggetto cedente un contratto di affitto pluriennale a decorrenza immediata e quindi in contrasto con la norma che impone la restituzione del sostegno ricevuto qualora l'azienda venga ceduta entro i sei mesi dall'erogazione a saldo.*

oooooooo

TAR VDA 10 febbraio/10 marzo 2010 n. **23** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Ai sensi degli artt. 101 segg. d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, trattandosi di misura rimessa al prudente apprezzamento dell'Amministrazione, è legittima, ai fini dell'obbligo di rispetto dei limiti tabellari contemplati, con riferimento alle sostanze pericolose, dalla tabella allegata al decreto citato, l'autorizzazione integrata ambientale che preveda l'equiparazione allo scarico finale degli scarichi parziali situati all'interno dello stabilimento e deputati al trattamento delle acque utilizzate durante la produzione e convogliate nell'unico depuratore centrale, posto che i reflui trattati in uscita dai punti in questione subiscono una commistione con le acque provenienti da altri processi produttivi prima di confluire, attraverso l'unico collettore, nel recettore finale.*

oooooooo

TAR VDA 13 gennaio/10 marzo 2010 n. **24** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. Va disposta l'esclusione dell'impresa partecipante a una gara d'appalto presentatrice di un determinato documento progettuale che, in spreto alla prescrizione della lettera di invito sanzionata con l'esclusione, supera un determinato numero di pagine, per quanto suddivise in più voci contenute in buste diverse, tanto più se ciascuna di queste ultime aveva una diversa e specifica finalità e quindi detta ultima infrazione avrebbe determinato di per sé l'esclusione in quanto espressamente prescritta dalla lex specialis.*

2. *Il brevissimo arco di tempo intercorso fra la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la nomina della commissione non dimostra che tale nomina è avvenuta prima della scadenza del termine e pertanto non è indizio di violazione dell'art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.*

3. *Nel silenzio della legge regionale e in linea con l'art. 84 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il potere di nomina dei componenti la commissione giudicatrice delle gare indette dai Comuni incombe al dirigente incaricato della scelta del soggetto affidatario del relativo contratto, stante il recepimento del principio di separazione tra funzione di direzione politica e attività gestionale operato con leggi VDA 23 ottobre 1995 n. 45 e 7 dicembre 1998 n. 54.*

4. *La competenza tecnico-professionale dei componenti delle commissioni di gara pubblica può essere censurata solo se gli stessi siano palesemente privi dei requisiti minimi necessari e non quando risulti documentato il possesso, da parte loro, di un adeguato livello di preparazione specialistica.*

5. *E' legittimo che la stessa persona, responsabile del procedimento e in quanto tale preposta all'approvazione dei verbali di gara, assuma anche l'incarico di presidente della commissione giudicatrice.*

6. *Alla stregua dell'art. 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'obbligo di astensione a carico dei commissari di gara pubblica riguarda le liti insorte fra costoro e i soggetti partecipanti alla gara e non quelle pendenti con l'amministrazione che li ha designati in qualità di dipendenti.*

7. *L'attuale tenore dell'art. 83, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal d.lgs. 11 settembre 2008 n. 152 che ha soppresso il terzo periodo della disposizione, ove era fatto obbligo alle commissioni giudicatrici di fissare in via generale i criteri motivazionali, mira ad evitare che, una volta depositate le offerte, possano essere introdotti criteri di selezione potenzialmente discriminatori fra concorrenti, di talché ben possono le commissioni introdurre dei semplici chiarimenti interpretativi, idonei a illustrare la portata dei successivi giudizi sintetici.*

8. *Alla stregua dell'art. 67 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i criteri di selezione dell'offerta, se già non figurano nel bando di gara, sono contenuti nella lettera di invito, e ciò perché, in nome della serietà della procedura concorsuale allestita, i criteri di valutazione devono essere noti ai partecipanti in tempo utile per l'elaborazione delle rispettive offerte.*

Precedenti citati:

3. Corte Costituzionale sentenza 23 novembre 2007 n. 401 in *Juris* data online.

4. TAR Sardegna 7 febbraio 2003 n. 156 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. Cons. Stato, V, 12 giugno 2009 n. 3716 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 10 febbraio/11 marzo 2010 n. **25** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Se è vero che le associazioni di categoria sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, tale legittimazione incontra il limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni vuoi concernenti singoli iscritti vuoi potenzialmente tali da dividere la categoria in posizioni disomogenee (a prescindere dall'occasionale vantaggio di fatto che alcuni degli iscritti potrebbero ricavare dalla specifica situazione), perché diversamente si materializzerebbe una sostituzione processuale fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2009 n. 710 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, V, 7 settembre 2007 n. 4692 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 5 settembre 2007 n. 4657 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2006 n. 7346 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 2 aprile 2004 n. 1826 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 15 ottobre 2003 n. 6317 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 7 marzo 2001 n. 1339 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 10 febbraio/11 marzo 2010 n. **26** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Il mancato inserimento, nell'offerta presentata da un'impresa partecipante a una gara d'appalto di lavori pubblici, della dichiarazione che l'offerta stessa la impegna per 180 giorni, benché si tratti di incombenza contemplata dall'art. 11 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed espressamente richiesta dal bando, non ne comporta l'esclusione laddove la lex specialis non sanziona esplicitamente detta mancanza con l'esclusione, posto che la dichiarazione non mira a confortare la serietà dell'offerta né attribuisce una valutazione superiore al singolo concorrente, e inoltre l'offerta resta comunque vincolante ope legis, pertanto non è rilevante per l'interesse dell'amministrazione o a tutela della par condicio dei concorrenti.*

2. *Se il contenuto dell'offerta tecnica consiste non nella predisposizione di un progetto compiuto, ma nella redazione di uno studio metodologico illustrativo delle modalità in base alle quali il progetto sarà successivamente elaborato, la portata di mero spunto progettuale di detta relazione, a valere come primo approccio ragionato alle problematiche sottese, esclude che l'eventuale difformità del documento prodotto rispetto al progetto preliminare stilato dalla stazione appaltante e posto a base di gara comporti l'esclusione dell'impresa presentatrice.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 20 settembre 2000 n. 4874 in Juris data online;  
Cons. Stato, VI, 13 giugno 2000 n. 3290 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 10 febbraio/15 marzo 2010 n. **27** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Va esclusa l'impresa che presenti un'offerta priva del richiesto piano economico finanziario inteso a dimostrare la fattibilità economica dell'investimento, non potendo all'uopo considerarsi sufficiente uno schema sintetico che contenga una mera e generica imputazione degli investimenti proposti e a nulla rilevando che il bando di gara non specificasse nel dettaglio i contenuti e le voci in cui avrebbe dovuto essere articolato il documento.*

2. *Ai fini dell'esclusione di un'impresa concorrente risultata inadempiente nella presentazione di un documento, non rileva che il bando non contenga l'espressa comminatoria dell'esclusione dalla gara, essendo sufficiente la previsione di obbligatorietà.*

3. *Ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il potere-dovere, in capo alla stazione appaltante, di chiedere chiarimenti o integrazioni vale limitatamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e non si estende agli elementi dell'offerta tecnico-economica.*

4. *Il potere di soccorso di cui all'art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 incontra il limite del divieto di stravolgimento dell'offerta originaria, la quale non può, a seguito dell'integrazione, trasformarsi in un quid di sostanzialmente nuovo o diverso, pena la violazione del principio di par condicio tra le imprese concorrenti.*

5. *Quando la gestione oggetto di gara riguarda un impianto altamente strutturato, quale un complesso polivalente idoneo a ospitare la pratica di più discipline sportive, non è ragionevole contenere in un arco temporale estremamente limitato la durata minima della gestione pregressa utile ai fini del requisito della partecipazione poiché in tal modo non sono offerti elementi idonei alla ponderata valutazione circa la serietà dell'offerta sotto i due profili della solidità economico-finanziaria e della capacità tecnico-professionale.*

Precedenti citati:

3. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2010 n. 1038 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 27 marzo 2009 n. 1840 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

4. Cons. Stato, V, 13 febbraio 2009 n. 826 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. Cons. Stato, VI, 11 gennaio 2010 n. 14 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 10 marzo/8 aprile 2010 n. **28** (pres. Turco, estens. Filippi)

1. *Dovendo il procedimento sanzionatorio, a causa della natura vincolata del potere esercitato, essere avviato d'ufficio, la sua mancata conclusione, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 8 dell'art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere fatta valere con l'attivazione del rito previsto dall'art. 21-bis legge 6 dicembre 1971 n. 1034, posto a presidio dei principi di efficienza, tempestività ed economia che devono guidare l'azione dei pubblici poteri.*

2. *Allorquando la pubblica amministrazione, in luogo di separarli, tenga uniti i procedimenti relativi rispettivamente all'autorizzazione di nuovi interventi edilizi e all'accertamento di abusi pregressi, con riferimento ai quali ultimi nessun ulteriore approfondimento si renda necessario, detto comportamento è ingiustificatamente dilatorio e sostanzialmente elusivo dell'obbligo di pervenire ad una definizione effettiva dell'iter procedimentale, di talché è potere-dovere del giudice amministrativo fissare l'obbligo di concludere il procedimento sanzionatorio entro un termine predefinito, sempre che, entro lo stesso arco di tempo, non siano stati autorizzati gli interventi oggetto dell'altro procedimento.*

Precedenti citati:

1. TAR Lazio – Roma, I quater, 16 luglio 2009 n. 7033 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008 n. 4659 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/12 maggio 2010 n. **29** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Nel dubbio se un certo provvedimento, assunto in epoca posteriore all'emanazione di un'ordinanza cautelare, sia stato adottato in adempimento dell'ordinanza stessa oppure per autonoma decisione dell'autorità amministrativa, il giudice deve procedere all'esame del merito.*

2. *Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, occorre di volta in volta verificare se in concreto lo straniero che insta per il rinnovo del permesso di soggiorno gode di un reddito sufficiente, senza identificare quest'ultimo con l'importo dell'assegno sociale e considerando anche fattori diversi i quali, a prescindere dall'entità del reddito, ne consentano il mantenimento sul territorio nazionale, come ad esempio le condizioni edittalmente contemplate per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.*

Precedenti citati:

2. Cons. Stato, VI, 25 giugno 2008 n. 3239 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, II, 23 ottobre 2006 n. 3788 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/12 maggio 2010 n. **30** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Se è vero che, in linea generale, la materia della iscrizione agli Albi professionali, riguardando un diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo allorché – come nel caso disciplinato dall'art. 1, commi 7*

e 8, legge VDA 19 agosto 1998 n. 46 – l'iscrizione sia condizionata alla sussistenza di particolari requisiti, il cui accertamento va espletato dall'autorità preposta con un complesso procedimento che transita attraverso scelte discrezionali e che quindi sottende un interesse legittimo dell'istante.

2. Colui che impugna un provvedimento di esclusione da procedure di carattere concorsuale o paraconcorsuale non è tenuto a notificare il ricorso a presunti controinteressati, dei quali del resto può non conoscere le generalità.

3. Prevedendo il combinato disposto degli artt. 1, comma 7, lettera b), legge VDA 19 agosto 1998 n. 46 e 16, comma 2, lettera c), legge VDA 23 ottobre 1995 n. 45, che possono essere iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari <i liberi professionisti con cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessario>, non ha titolo a detta iscrizione chi può vantare, nei confronti della pubblica amministrazione, solo una collaborazione coordinata e continuativa, rapporto che, pur nel riconoscimento dell'autonomia del prestatore d'opera, postula comunque il rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente nonché una serie di caratteristiche proprie del lavoro subordinato.

4. Si verifica un'ipotesi di soccombenza reciproca e vanno di conseguenza compensate le spese di giudizio quando le eccezioni sollevate dall'amministrazione resistente sono risultate infondate.

**Precedenti citati:**

1. Cass., S.U., 15 gennaio 2010 n. 531 in Juris data online;  
Cons. Stato, IV, 6 giugno 2008 n. 2676 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, III, 3 marzo 2008 n. 1953 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 2 novembre 2007 n. 5694 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio, III-quater, 17 luglio 2007 n. 6511 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 9 agosto 2005 n. 4223 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 1 dicembre 2003 n. 7861 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 14 maggio 2001 n. 2665 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 22 febbraio 2001 n. 989 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. TAR Campania – Napoli, V, 2 novembre 2009 n. 6757 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 23 marzo 2009 n. 1703 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

4. Cass., III, 21 ottobre 2009 n. 22381 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/12 maggio 2010 n. **31** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. Stante il disposto dell'art. 33 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, che, in relazione alla disciplina delle aree boschive, fa salva la previsione di eventuali determinazioni più restrittive contenute nella pianificazione locale, tutte le opere previste dall'art. 19. 3. 1, comma 2, delle Norme tecniche di attuazione del Comune di Courmayeur devono assolvere anche alle condizioni contemplate dal comma 1 della medesima disposizione, in particolare quella che consente esclusivamente attività trasformatrice finalizzate alla fruizione dell'ambiente boschivo per fini ricreativi e di tempo libero connessi con le funzioni urbane.

2. La controfirma dell'avvio del procedimento anche da parte del responsabile dell'istruttoria è sufficiente ad assolvere il dettato dell'art. 8, comma 2, legge VDA 6 agosto 2007 n. 19, che prevede che il responsabile del procedimento individui, tra i dipendenti assegnati alla medesima struttura, il responsabile dell'istruttoria.

oooooooo

TAR VDA 12/13 maggio 2010 n. **32** (pres. Turco, estens. Perrelli)

*E' legittimo, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro subordinato, diniego fondato sulla condanna dello straniero ad un periodo di reclusione e ad una multa per il reato di detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché sulla insussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento, in quanto dette condizioni personali costituiscono un automatico impedimento al godimento del beneficio, senza necessità di un'autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale dell'individuo.*

Precedenti citati:

TAR Veneto, III, 23 febbraio 2010 n. 517 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 17 maggio 2006 n. 2866 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12/13 maggio 2010 n. **33** (pres. Turco, estens. Perrelli)  
Dichiara cessata la materia del contendere per revoca del provvedimento impugnato e compensa le spese.

oooooooo

TAR VDA 12/13 maggio 2010 n. **34** (pres. Turco, estens. Perrelli)  
Dà atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e compensa le spese.

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/16 giugno 2010 n. **35** (pres. Turco, estens. Silvestri)  
1. *La potestà del Sindaco di adottare, quale ufficiale del Governo, provvedimenti contingibili e urgenti alla stregua dell'art. 54, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è strettamente rivolta a fronteggiare una situazione eccezionale e impreveduta, costituente minaccia per la pubblica incolumità, tale da rendere vano l'utilizzo dei normali mezzi apprestati dall'ordinamento, sempreché vi sia stato un preventivo accertamento della situazione, suffragato da prove concrete e non da mere presunzioni, e sempreché emerga la responsabilità dei soggetti destinatari dell'ordine, a nulla rilevando il fatto che costoro non siano titolari di tutti i cespiti coinvolti.*  
2. *Secondo consolidata giurisprudenza, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento a fronte di atti di somma urgenza.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007 n. 6366 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 24 marzo 2006 n. 1537 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. Cons. Stato, V, 29 settembre 2000 n. 4906 in Juris data online;  
Cons. Stato, V, 14 aprile 1997 n. 354 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/16 giugno 2010 n. **36** (pres. Turco, estens. Filippi)  
*E' illegittima la sospensione della licenza per l'attività di pubblici trattenimenti danzanti, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, assunta, ai sensi dell'art. 100 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, a tre mesi di distanza dagli eventi contestati perché un simile, consistente lasso di tempo è incongruo con la finalità cautelare e non sanzionatoria della disposizione.*

Precedente citato:

Cons. Stato, VI, 7 febbraio 2007 n. 505 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/16 giugno 2010 n. **37** (pres. Turco, estens. Filippi)

*Ai sensi della legge VDA 24 giugno 1992 n. 31, che disciplina l'erogazione di contributi mirati a sostenere e incentivare iniziative a carattere culturale, spettacolare o sportivo promozionali del turismo, quando un pubblico spettacolo è stato realizzato da un soggetto privato a seguito dell'affidamento di uno specifico incarico di prestazione di servizi da parte di un ente pubblico e le spese sostenute sono state di poi liquidate da quest'ultimo a titolo di compenso e non di contributo parziale a copertura delle uscite, l'avvenimento fa interamente capo all'amministrazione pubblica committente e non può beneficiare di alcun sostegno finanziario contemplato dalla normativa indicata.*

oooooooo

TAR VDA 7 aprile/16 giugno 2010 n. **38** (pres. Turco, estens. Filippi)

*1. Oggetto della convenzione da stipularsi fra i Comuni competenti per territorio e i soggetti che in esclusiva offrono il relativo servizio, come prevista dalla legge VDA 4 marzo 1988 n. 15 recante la "Disciplina del volo alpino al fine della tutela ambientale", è il rilascio dell'autorizzazione amministrativa in vista dell'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori tramite eliski, figura che, pur non qualificabile come concessione di servizio trasporto, non è riconducibile allo schema del contratto di appalto, di tal che eventuali provvedimenti caducatori vanno sottoposti al sindacato del giudice amministrativo.*

*2. Stante l'esigenza di garantire piena effettività al diritto di difesa, il dimezzamento del termine previsto dall'art. 23-bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, non si applica alla proposizione di motivi aggiunti in tema di contenzioso relativo agli appalti.*

*3. Ai sensi della legge VDA 4 marzo 1988 n. 15, il ritardo nel pagamento del canone non è suscettibile di provocare la caducazione dell'intero rapporto perché siffatta misura, peraltro prevista dalla specifica convenzione ma non dalla legge regionale, è estranea alla funzione pubblicistica assoluta dall'autorizzazione e dalla convenzione, nozioni disciplinate in modo da garantire al trasporto le necessarie condizioni di sicurezza, e di conseguenza non ha alcuna incidenza sulla regolarità dell'esercizio dell'attività autorizzata.*

**Precedenti citati:**

2. Cons. Stato, A.P., 15 aprile 2010 n. 2155 in *Juris data online*;  
Cons. Stato, IV, 12 maggio 2008 n. 2187 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 10 aprile 2008 n. 1543 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 2 ottobre 2007 n. 5082 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12 maggio /17 giugno 2010 n. **39** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese su concorde richiesta delle parti.*

oooooooo

TAR VDA 12 maggio /17 giugno 2010 n. **40** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. In mancanza di alcun intervento comunale, l'avvenuto decorso del termine di legge, fissato dall'ente per esaminare un progetto presentato secondo le modalità dell'assenso implicito ad una denuncia di inizio attività, si configura alla stregua di un titolo abilitativo esplicito.*

*2. Ai fini urbanistici, a prescindere dalle altre caratteristiche obiettive eventualmente contemplate dai singoli strumenti posti a regolamentazione del territorio, è seminterrato ogni costruzione sita ab origine in posizione di per sé interrata, tale con riferimento al piano-campagna originario e*

*cioè al naturale andamento del terreno esistente, a nulla rilevando che a posteriori essa risulti ricoperta di terra per tre lati.*

Precedenti citati:

1. TAR Lazio – Roma, II-ter, 2 febbraio 2010 n. 1408 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010 n. 72 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12 maggio/17 giugno 2010 n. **41** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Versa in errore inescusabile il ricorrente che ometta di impugnare una deliberazione, lesiva dei suoi interessi, espressamente indicata in un'altra deliberazione da lui effettivamente impugnata, laddove la prima non possa considerarsi come meramente confermativa di un'altra ancora precedente in quanto contenente considerazioni e valutazioni del tutto autonome rispetto ad essa.*
2. *La mancata conclusione di un procedimento espropriativo entro il termine finale fissato nella delibera di approvazione di un progetto comporta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente illegittimità del decreto di esproprio e degli atti ad esso correlati.*
3. *Quando è approvato un progetto di opera pubblica localizzato in un'area non coerente con la destinazione urbanistica esistente, l'approvazione vale come adozione di variante allo strumento urbanistico e deve seguire la procedura prescritta per la definitiva approvazione, con la conseguenza che, in pendenza di tale procedura, non può ritenersi perfezionata la modifica dello strumento urbanistico e non possono adottarsi atti di natura espropriativa perché al momento non supportati da un idoneo strumento urbanistico.*

Precedente citato:

2. TAR VDA 13 novembre 2009 n. 93 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12 maggio/17 giugno 2010 n. **42** (pres. Turco, estens. Filippi)

*E' improcedibile il ricorso che, una volta tempestivamente notificato alla controparte pubblica e ai controinteressati, risulti depositato oltre il termine contemplato dall'art. 21, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come dimidiato dal successivo art. 23-bis, comma 2.*

Precedente citato:

TAR Lazio – Roma, II-ter, 9 ottobre 2006 n. 10099 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12 maggio/17 giugno 2010 n. **43** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Se, dei documenti richiesti dalla lex specialis della gara sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, due, preposti a funzioni diverse (tecnico-professionali ed economico-finanziarie l'uno, morali l'altro), sono stati presentati materialmente separati fra loro, con i fogli di ciascuno dei due uniti da un punto di cucitrice, la domanda di partecipazione va esclusa se anche una sola pagina di uno dei due documenti non è stata sottoscritta così come espressamente previsto nel disciplinare, a nulla rilevando l'unica, progressiva numerazione data alle loro pagine.*
2. *La mancata sottoscrizione di uno dei documenti integranti la domanda di partecipazione alla gara non può essere considerata una mera irregolarità formale, sanabile nel corso del procedimento, perché fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione.*

Precedenti citati:

1. TAR VDA 13 novembre 2009 n. 90 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
2. TAR Sicilia – Catania, IV, 29 aprile 2010 n. 1287 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);



Cons. Stato, IV, 31 marzo 2010 n. 1832 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR VDA 11 dicembre 2009 n. 98 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Sardegna – Cagliari, I, 9 ottobre 2009 n. 1537 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 12 maggio/17 giugno 2010 n. **44** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*Quando il disciplinare di gara prevede che l'aggiudicazione di un appalto di opera pubblica avvenga a favore del concorrente la cui offerta più si avvicina, per eccesso, al valore numerico ottenuto calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali, incrementata con ulteriori calcoli, e prescrive altresì, in linea con l'art. 25, comma 7, legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, che, in caso di un numero di offerte valide pari a non meno di cinque, siano automaticamente escluse quelle anomale, tali in quanto contenenti un ribasso superiore (e non pari, come invece previsto nella normativa nazionale di cui all'art. 122, comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, anch'essa corretta mediante un computo predeterminato, l'aggiudicazione va operata a favore dell'impresa che abbia offerto un ribasso d'importo pari alla media ottenuta in applicazione della procedura e dei calcoli in parola.*

oooooooo

TAR VDA 12 maggio/14 luglio 2010 n. **45** (pres. Turco, estens. Perrelli)

1. *L'art. 43 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, nel prevedere una sanatoria postuma, finalizzata a superare eventuali anomalie delle occupazioni appropriative e/o usurpative, e nel prescrivere, come presupposti, l'avvenuto impossessamento del cespite da parte della P.A., la sua modificazione e attuale utilizzazione a fini pubblici, la contemperazione degli interessi in conflitto e il risarcimento pieno del danno arrecato, è norma eccezionale che attribuisce alla P.A. una potestà unilaterale a suo esclusivo vantaggio, cosicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe al privato interessato di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni edittali, documentando in particolare che l'occupazione è avvenuta prima della dichiarazione di pubblica utilità.*

2. *L'erronea indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura ablatoria, dei mappali in essa coinvolti non incide sullo scopo dell'atto, tanto più se nel successivo decreto di esproprio l'indicazione risulta corretta.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, IV, 20 febbraio 2009 n. 915 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2009 n. 1136 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12 maggio/14 luglio 2010 n. **46** (pres. Turco, estens. Perrelli)

1. *Se è vero che le disposizioni del bando e del disciplinare debbono essere integralmente osservate dalla commissione di gara, nondimeno, in ogni ipotesi di attività applicativa di precetti giuridici, l'operatore deve ricostruire il significato della disposizione al fine di individuare l'esatto contenuto della norma, privilegiando, ai sensi dell'art. 12 d.p.c.c., l'intenzione del legislatore, con conseguente illegittimità di interpretazioni contrarie a elementari principi di logica e razionalità, e salvaguardando al contempo il canone della più ampia partecipazione al confronto, pur senza svolgere azione integrativa, cioè tale da operare in senso contrario al dato testuale del bando.*

2. *Alla stregua dei dettami della legge VDA 4 marzo 1988 n. 15, disciplinante il servizio di trasporto sciatori con aeromobili all'interno del territorio regionale e avente lo scopo dichiarato di assicurare la compatibilità delle attività di volo alpino con le esigenze indotte dalla tutela ambientale, nonché, più in generale, alla luce del principio della più ampia partecipazione alla gara da parte delle imprese interessate, i certificati acustici, attestanti l'idoneità degli aeromobili e che la stazione appaltante è tenuta a chiedere, ben possono recare una data posteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, purché tali requisiti erano posseduti entro tale data e la relativa conformità non sia stata acquisita mediante modifiche successive.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 25 maggio 2010 n. 3311 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).
2. TAR VDA 16 giugno 2010 n. 38 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2009 n. 344 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR VDA 14 maggio 1999 n. 91 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **47** (pres. Turco, estens. Silvestri)  
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **48** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *Una volta che il soggetto destinatario dell'ordinanza di ripristino dei luoghi ha chiesto la regolarizzazione della posizione in applicazione dell'art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, come ripreso dall'art. 84 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, il Comune, fino a quando non abbia pronunciato sull'istanza di sanatoria, si vede sottratto l'esercizio del potere repressivo, essendo tenuto a riesaminare la situazione valutando le opere realizzate non più in relazione alla loro mera difformità rispetto agli atti autorizzativi esistenti, ma in base alle condizioni previste per il rilascio della concessione in sanatoria, nonché ad adottare, se del caso, un nuovo provvedimento sanzionatorio.*
2. *Alla stregua degli art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241 e 16 legge VDA 6 agosto 2007 n. 19, la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una domanda di sanatoria deve precedere la comunicazione del parere negativo espresso dalla commissione edilizia e del conforme diniego della concessione in sanatoria, pena l'arbitraria preclusione all'interessato del contraddittorio all'interno del relativo procedimento.*

Precedenti citati:

1. TAR Campania – Salerno, II, 2 marzo 2010 n. 1555 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, II-ter, 4 dicembre 2009 n. 12552 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Liguria, I, 30 luglio 2003 n. 891 in Juris data online.
2. TAR Liguria, I, 29 gennaio 2010 n. 195 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Piemonte, I, 4 settembre 2009 n. 2253 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Campania – Salerno, II, 30 luglio 2009 n. 4229 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Basilicata, I, 5 dicembre 2007 n. 695 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, II, 8 marzo 2007 n. 370 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Piemonte, I, 25 ottobre 2006 n. 3829 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR VDA 10 ottobre 2007 n. 121 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR VDA 12 luglio 2007 n. 106 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Sardegna 16 dicembre 2003 n. 1736 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **49** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *E' legittima la scelta di una P.A., manifestata nel relativo bando di partecipazione, di porre il limite di 50 anni per la partecipazione ad un concorso pubblico di reclutamento di personale, poiché, alla stregua dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c), Regolamento VDA 11 dicembre 1996 n. 6, detta facoltà rientra fra i poteri di generale valutazione di sua esclusiva pertinenza.*

2. *E' improcedibile il ricorso promosso contro il bando di concorso pubblico di selezione del personale qualora sia mancata l'impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, intervenuta nel corso del giudizio e ritualmente notificata alla parte ricorrente, perché in tale circostanza manca il rapporto di presupposizione, ovvero sia di consequenzialità immediata, diretta e necessaria, fra i due atti, il secondo dei quali è frutto di una valutazione più generale che tiene conto degli interessi di tutti i concorrenti.*

Precedenti citati:

2. Cons. Stato, V, 10 maggio 2010 n. 2766 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 25 gennaio 2008 n. 207 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2007 n. 5559 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 23 marzo 2004 n. 1519 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **50** (pres. Turco, estens. Silvestri)  
*Viola il disposto dell'art. 9, comma 3, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il Testo unico in materia di espropriazione, come ripreso dall'art. 8, comma 3, legge VDA 2 luglio 2004 n. 11, secondo cui il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata massima di cinque anni, termine entro il quale può essere emanata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la deliberazione del Consiglio comunale che, nell'approvare oltre detto termine in via definitiva la variante non sostanziale al Piano regolatore generale, non enunci, con congrua e specifica motivazione, le ragioni determinanti la perdurante attualità della previsione.*

Precedenti citati:

2. Cons. Stato, IV, 13 gennaio 2010 n. 91 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 15 settembre 2009 n. 5521 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, A.P., 24 maggio 2007 n. 7 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **51** (pres. Turco, estens. Silvestri)  
1. *Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è legittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno opposto dal questore allo straniero che sia stato condannato, anche in via non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., pur potendo, detto giudizio di pericolosità così sancito in via automatica e vincolata dal legislatore, essere eccezionalmente superato qualora il diretto interessato produca nuovi elementi sopraggiunti.*  
2. *Non viola il principio di parità di cui all'art. 3 Cost., stante il diverso rango dei valori in gioco, la differenza di trattamento riservato allo straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro rispetto al trattamento riservato allo straniero che chieda il ricongiungimento familiare, per il quale ultimo la legge prescrive si debba tenere conto anche della natura e dei vincoli familiari dell'interessato, dei suoi legami con il paese d'origine e della durata del suo pregresso soggiorno sul territorio nazionale.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 5 febbraio 2010 n. 543 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR VDA 16 settembre 2009 n. 78 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 8 febbraio 2008 n. 415 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

2. Cons. Stato, IV, 27 aprile 1989 n. 268 in Juris data online;  
Cons. Stato, V, 30 ottobre 1979 n. 653 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **52** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*E' obbligatorio l'invio della comunicazione di inizio del procedimento inteso alla revoca di un atto dispiegante effetti favorevoli in capo a soggetti identificati con esattezza e come tali titolari di una particolare posizione di aspettativa, pena un'omissione non sanabile ex art. 21-octies legge 7 agosto 1990 n. 241, laddove, trattandosi di atto di secondo grado di natura discrezionale, l'amministrazione non dimostri che il nuovo disposto non avrebbe potuto essere diverso anche a seguito del coinvolgimento dei soggetti interessati.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 14 febbraio 2010 n. 520 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Lazio – Roma, II-ter, 2 febbraio 2010 n. 1408 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2010 n. 187 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, V, 16 giugno 2009 n. 3861 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **53** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria, non essendo soggetto terzo rispetto alla gara, si deve impegnare a mettere a disposizione le proprie risorse nei confronti tanto dell'impresa che se ne avvale quanto della stazione appaltante, cosicché il concorrente, che dichiara di volersi avvalere di un altro soggetto ai sensi degli artt. 47 segg. d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non può liberarsi degli obblighi correlati a tale dichiarazione semplicemente rinunciandovi, perché con ciò si determinerebbe una modifica alla compagine dei soggetti partecipanti in epoca successiva alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta e così in violazione dell'art. 37, comma 9, d.lgs. n. 163/2006.*

*2. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere c) ed e), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il concorrente, che dichiara di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, deve allegare, oltre alla propria, anche due dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, attestanti rispettivamente che essa 1) è in possesso dei requisiti generali contemplati dall'art. 38 nonché 2) non partecipa alla gara in proprio ovvero in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 né si trova, rispetto ad una delle imprese partecipanti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2.*

Precedente citato:

1. Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010 n. 2956 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **54** (pres. Turco, estens. Spampinato)

*1. L'eventuale ritardo, rispetto al termine ultimo del 15 maggio, nella trasmissione all'autorità statale competente della dichiarazione prevista dall'art. 11 Regolamento CE 3 marzo 2004 n. 595, ove ogni produttore agricolo riepiloga le vendite dirette realizzate nel corso di ogni singolo periodo di dodici mesi, non comporta l'applicazione a suo carico di sanzioni pecuniarie allorché il fatto non abbia avuto alcuna incidenza sul sistema di controllo e di verifica cui lo Stato di appartenenza è tenuto, in particolare qualora la trasmissione abbia preceduto le operazioni di compensazione nazionale degli esuberanti individuali cui l'AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura è obbligata in forza dell'art. 10, comma 8, d.lgs. 28 marzo 2003 n. 49.*

*2. I particolari profili della genesi del procedimento amministrativo e l'evoluzione della vicenda possono costituire eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese fra le parti.*

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **55** (pres. Turco, estens. Spampinato)

1. *L'indennità per servizi esterni prevista dall'art. 9 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, riguardante, tra l'altro, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, compreso il Corpo di Polizia penitenziaria, spetta anche al personale impiegato in ambienti in cui siano presenti detenuti o internati, a prescindere dal tipo di servizio assolto, che non necessariamente deve presentare un qualche legame funzionale con la presenza di detenuti.*

2. *Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, n. 3, R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 19, primo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la genericità dei motivi dedotti nel ricorso ne comporta l'inammissibilità, a nulla rilevando il mero rinvio all'interpretazione data da fonti esterne alla disciplina di interesse.*

3. *La motivazione di un provvedimento mirato all'annullamento d'ufficio o alla revoca di un altro precedente deve dare conto, in forma succinta se il tempo trascorso è breve, delle ragioni che hanno indotto la P.A. ad eliminarlo, enunciando nel primo caso i motivi di illegittimità e le ragioni di interesse pubblico che presiedono alla nuova decisione e nel secondo caso i sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero i dettagli del mutamento della situazione di fatto o ancora i termini della nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.*

Precedenti citati:

2. TAR Toscana, II, 6 novembre 2009 n. 1586 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 23 febbraio 2009 n. 1055 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 31 maggio 2007 n. 2847 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, IV, 20 dicembre 2002 n. 7260 in Juris data online;

Cons. Stato, V, 11 luglio 1988 n. 431 in Juris data online;

Cons. Stato, IV, 3 giugno 1987 n. 326 in Juris data online.

3. Cons. Stato, IV, 16 aprile 2010 n. 2178 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Campania – Napoli, VII, 7 maggio 2008 n. 3511 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Sicilia – Catania, III, 11 luglio 2006 n. 1148 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **56** (pres. Turco, estens. Spampinato)

1. *Alla stregua della deliberazione adottata dalla Giunta regionale in esecuzione dell'incombenza fissata dall'art. 35, comma 7, legge VDA 6 aprile 1988 n. 11, per qualificare come nuova costruzione gli interventi di ripristino sui fabbricati diroccati è sufficiente l'impossibilità di desumere gli elementi caratteristici del singolo cespite in base ad anche una sola delle tre categorie elencate nella disposizione (elementi originali di natura tipologica, formale o strutturale).*

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **57** (pres. Turco, estens. Spampinato)

1. *Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allorquando lo straniero sia stato condannato anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., perché la condanna penale inflitta possiede una valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo e prelude all'adozione di un atto dovuto.*

2. *Eventuali vizi di comunicazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sono sanabili alla stregua del disposto dell'art. 21-octies legge 7 agosto 1990 n. 241, stante la natura vincolata dell'atto in questione, che come tale non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Liguria, II, 30 aprile 2010 n. 2028 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 19 ottobre 2009 n. 6383 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

2. TAR Campania – Napoli, VI, 13 aprile 2007 n. 3574 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 giugno/14 luglio 2010 n. **58** (pres. Turco, estens. Silvestri)  
Dichiara cessata la materia del contendere per annullamento del provvedimento impugnato e compensa le spese.

oooooooo

TAR VDA 23 settembre 2010 nn. **59, 60 e 61** (pres. Turco, estens. Turco)  
Sono decreti presidenziali che dichiarano perenti i relativi ricorsi.

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **62** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *In mancanza di un'espressa e puntuale qualificazione legislativa, il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 2 legge 7 agosto 1990 n. 241, ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio, a nulla rilevando la natura sanzionatoria dello specifico provvedimento, viceversa costituito da una semplice misura di natura cautelare quale la revoca della licenza di porti di fucile.*

2. *La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia non richiede un'espressa verifica di abuso dell'arma, essendo sufficiente che, in base ad un giudizio prognostico dell'autorità preposta fondato su una discrezionale valutazione, il titolare susciti un obiettivo dubbio circa il suo prudente utilizzo*

3. *Ai sensi dell'art. 33 n. 3 legge VDA 27 agosto 1994 n. 94, in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per l'uso di caccia, la sospensione o la revoca del tesserino carnet de chasse sono entrambe, in via alternativa fra loro, conseguenze automatiche del precedente provvedimento, e non nuovo provvedimento.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, VI, 14 gennaio 2009 n. 140 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 25 giugno 2008 n. 3215 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Lazio – Roma, I-quater, 3 settembre 2008 n. 8026 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Campania – Napoli, VI, 20 maggio 2009 n. 2758 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

2. Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010 n. 1925 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Emilia Romagna – Bologna, I, 15 marzo 2010 n. 2224 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Campania – Napoli, V, 3 marzo 2010 n. 1283 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Marche – Ancona, I, 22 dicembre 2009 n. 1461 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **63** (pres. Turco, estens. Silvestri)

1. *L'obbligo, imposto dall'art. 95, comma 7, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, di installare una canna fumaria "per ogni 100 metri quadrati di superficie abitabile o, in ogni caso, per ogni unità*

*d'immobile”, ha funzione integrativa delle disposizioni statali in materia di requisiti igienico-sanitari delle abitazioni, come tale deve raccordarsi con la disciplina in tema di uso dei beni condominiali, di talché esso non è di per sé sufficiente a consentire la realizzazione di una canna fumaria che coinvolga beni condominiali, occorrendo verificare la legittimazione del soggetto agente sotto il duplice profilo civilistico ed edilizio-urbanistico.*

*2. La riconosciuta legittimità di una autorizzazione edilizia lascia sempre salvi i diritti dei terzi, non essendo in grado di condizionare la regolazione dei rapporti tra parti private, di talché, se non vige un obbligo generalizzato, in capo alla P.A., di verificare che non sussistano limiti di natura civilistica per la realizzazione di un'opera edilizia, nondimeno essa dispone del poterdovere di verificare la titolarità del richiedente di un idoneo titolo di godimento sull'immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica oppure necessita il consenso di altri aventi diritto, tanto più ove sia nota alla P.A. l'esistenza di opposizioni al progetto.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, V, 3 gennaio 2006 n. 11 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Calabria – Catanzaro, I, 30 giugno 2006 n. 767 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

2. Cons. Stato, V, 21 ottobre 2003 n. 6529 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **64** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. L'offerta economica è componente fondamentale ai fini della valutazione dell'intera offerta, di talché, ove quest'ultima difetti di uno degli elementi costitutivi previsti dalla lex specialis, ne discende necessariamente l'esclusione dalla gara anche in difetto di una esplicita comminatoria.*

*2. E' indeterminata l'offerta ove, per quanto attiene ai costi di manutenzione e gestione, l'impresa partecipante si limiti a fare riferimento a quelli indicati dal Piano economico finanziario (PEF), costituendo quest'ultimo il documento giustificativo della sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, per cui non si sostituisce ad essa ma ha la funzione di fornire elementi di prova della sua congruità.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, V, 12 giugno 2009 n. 3750 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Emilia Romagna – Parma 6 febbraio 2008 n. 90 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

2. Cons. Stato, V, 10 febbraio 2010 n. 653 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **65** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il bando di gara pubblica di fornitura può prevedere che i concorrenti facciano riferimento, nell'offerta da valutare, anche a professionisti esterni, riconducibili direttamente o meno alle imprese partecipanti.*

*2. E' inammissibile la contestazione nel merito di scelte riservate al potere discrezionale della commissione, tenuta a fornire una chiara illustrazione delle ragioni della valutazione operata con argomenti logici e ragionevoli.*

*3. In un quadro di valutazione non del singolo prodotto ma del complesso dell'attività richiesta, è legittimo il bando di gara pubblica che, nel contemplare attività progettuali da sviluppare nell'area su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e la predisposizione di sinergie con realtà presenti nel tessuto sociale, dia spazio alle esperienze pregresse, purché ciò avvenga con incidenza ponderale limitata in quanto di utilità per la valutazione dell'offerta, e ciò pur a fronte dell'indirizzo giurisprudenziale che sottolinea come tale previsione avvantaggi i concorrenti che abbiano già in essere accordi con le istituzioni e si sostanzino in requisiti soggettivi, in contrasto con*

*il principio generale che vieta la commistione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta.*

*4. Le gare riguardanti i servizi alberghieri e di ristorazione rientrano nell'elenco di cui all'allegato IIB d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, perciò, ai sensi dell'art. 20 di tale decreto, sono disciplinate esclusivamente dagli artt. 65, 68 e 225 con esclusione dell'art. 83, il quale, nel rimettere esclusivamente al bando l'individuazione di sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi, elimina ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione di gara.*

Precedente citato:

3. Cons. Stato, IV, 25 novembre 2008 n. 5808 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **66** (pres. Turco, estens. Silvestri)

*1. E' legittima l'esclusione dell'impresa partecipante ad una gara pubblica di lavori che dichiara di assumere l'opera scorporabile OS28 tramite due mandanti e non tramite un'unica mandante, così come previsto dal bando in linea con il dettato dell'art. 28, comma 12, legge VDA 20 giugno 1996 n. 12.*

*2. La prescrizione di cui all'art. 28, comma 12, legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, in base al quale "nelle associazioni temporanee di imprese ciascuna opera deve essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o sottosistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un'unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione", è compatibile con i principi comunitari perché mira ad evitare un eccessivo frazionamento dei lavori particolarmente delicati allo scopo di ottenere l'esecuzione di opere in tempo congruo e senza necessità di un numero eccessivo di soggetti con cui confrontarsi.*

*3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), statuto di autonomia speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, la materia dei lavori pubblici di interesse regionale appartiene alla potestà legislativa primaria della regione Valle d'Aosta.*

*4. Posto che spetta alla stazione appaltante stabilire quali siano, alla luce dei lavori da realizzare, le categorie necessarie per partecipare a una gara, legittimamente il bando di gara può richiedere la qualificazione in una categoria specialistica, con la conseguenza che il difetto del requisito della qualificazione in detta categoria speciale non può essere sanato con la sola qualificazione per la categoria generale.*

Precedenti citati:

3. Corte Costituzionale 17 giugno 2010 n. 221 in Juris data online;  
Corte Costituzionale 12 febbraio 2010 n. 45 in Juris data online.

4. TAR Sicilia – Palermo, III, 16 luglio 2008 n. 946 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
TAR Abruzzo – Pescara 21 ottobre 2006 n. 669 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 30 ottobre 2003 n. 6760 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **67** (pres. Turco, estens. La Greca)

*Se il bando non contiene alcuna previsione di tipo escludente, una previsione cioè che ne legittimi l'impugnazione immediata dispensando dall'effettiva partecipazione alla gara, è inammissibile il ricorso, con il quale si rivendichi l'offerta di prodotti equivalenti a quelli oggetto di appalto, che non segua alla partecipazione alla gara stessa perché, così facendo, l'impresa ha impedito alla stazione appaltante di valutare la ventilata equivalenza, che la P.A. non può proibire vuoi per un principio generale di derivazione comunitaria vuoi stante la presenza della disposizione dell'art. 68 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.*



Precedenti citati:

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, 1 giugno 2010 n. 781 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, VI, 25 settembre 2007 n. 4927 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, V, 23 agosto 2004 n. 5572 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, V, 4 maggio 2004 n. 2705 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

Cons. Stato, A.P., 27 gennaio 2003 n. 1 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **68** (pres. Turco, estens. La Greca)

1. *Il termine di 30 giorni, utile al deposito del ricorso, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario, in quanto la regola del perfezionamento della notificazione per il notificante dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si applica per stabilire la tempestività della notifica dell'atto, non anche ai fini della tempestività del deposito del ricorso.*

2. *L'ammonimento del questore di cui all'art. 8 decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, contenendo un apprezzamento dai tratti ampiamente discrezionali dei presupposti che danno luogo alla specifica misura, costituisce attività amministrativa, afferente la sfera della personalità dell'individuo e perciò suscettibile di immediata tutela in sede sia amministrativa sia giurisdizionale.*

3. *L'ammonimento del questore di cui all'art. 8 decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico.*

4. *Non è ammessa l'integrazione postuma della motivazione in forza del consolidato principio per cui le valutazioni svolte in sede di memoria defensionale o documentale dalla P.A. resistente sono inidonee a integrare la motivazione degli atti e men che meno a sopperire alla violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi motivazionali ed istruttori dettati dai principi e dalla normativa vigente.*

5. *Stante il tenore letterale dell'art. 8, comma 2, decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, l'omessa audizione del destinatario inficia di invalidità l'ammonimento del questore previsto dalla medesima disposizione.*

Precedenti citati:

1. Cons, Stato, V, 29 marzo 2010 n. 1782 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

2. TAR Liguria, II, 29 aprile 2010 n. 2008 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Sicilia – Palermo, 13 aprile 2010 n. 4957 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it);

TAR Liguria, II, 12 gennaio 2010 n. 31 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

3. TAR Liguria, II, 13 maggio 2010 n. 2542 in [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **69** (pres. Turco, estens. La Greca)

1. *E' legittimo l'operato della commissione di gara pubblica che, lasciando intocco il quadro di regole delineato dalla lex specialis, agisca al precipuo fine di evitare la duplicazione della valutazione di elementi e profili che hanno già concorso, in varia misura, alla determinazione del punteggio.*

2. *La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione enunciate all'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ricomprende quella legata alla normativa antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965*

n. 575, il che, in assenza di diversa, specifica previsione del bando, induce a non ritenere necessaria la produzione, in sede di gara, di ulteriore documentazione per tale finalità, ferma la possibilità per la P.A. di procedere ex officio a specifiche verifiche in capo al dichiarante.

3. L'incontestata sussistenza del cosiddetto legame di gruppo rende valida la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera g), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, essendo sufficiente la dichiarazione con la quale la società ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata del pubblico appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e non dovendosi ritenere indispensabile la produzione del contratto di avvalimento, tanto più laddove si tratti di avvalimento infragruppo.

4. Alla stregua del disposto degli artt. 86, comma 3-bis, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 26 d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la quantificazione degli oneri per la sicurezza dipende dalla redazione del Documento unico valutazione rischi interferenti (DUVRI) e la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per procedervi attiene a profili di discrezionalità tecnica, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per elementi di macroscopica irragionevolezza o di inattendibilità, che comunque non si riscontrano quando la P.A. abbia reso nota, fin dalla fase preliminare della procedura, l'assenza di rischi di interferenza.

5. Legittimamente la commissione di gara, dopo avere proceduto, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e disposto l'ammissione con riserva di talune imprese, prosegue i suoi lavori in seduta segreta acquisendo dagli uffici materiale istruttorio e ivi attesta la regolarità della documentazione prodotta dalle imprese, poiché non si registra la lesione di profili soggettivi collegata alla mancata pubblicità della seduta, essendosi trattato di una fase della procedura in cui le offerte erano già conosciute e nella quale pertanto non veniva in rilievo alcuna esigenza di tutela della segretezza delle offerte e della par condicio della concorrenza.

6. Nella previsione dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabile anche alle società a responsabilità limitata, che enuncia i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e li individua negli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o nel direttore tecnico, occorre ricomprendere tutti coloro che siano titolari di ampi poteri decisionali tali da contribuire a determinare gli indirizzi di gestione dell'impresa.

7. La stazione appaltante, una volta predisposto, quale documento allegato al bando, il modello di dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e relativa ai requisiti di moralità professionale dei soggetti cessati dalla carica, benché non prescritto a pena di esclusione ai sensi dell'art. 73 del decreto citato, deve renderlo esaustivo rispetto a tutti i profili dichiarativi richiesti e dunque mediante anche la ulteriore indicazione relativa ai dati identificativi dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente.

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **70** (pres. Turco, estens. La Greca)

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. rigetta la richiesta di emersione di lavoro irregolare di un cittadino extracomunitario perché la relativa disciplina (art. 1-ter, comma 13, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102) esclude patentemente che il beneficio di legge sia conseguibile da soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati contemplati dagli artt. 380 e 381 c.p.p., a nulla rilevando ogni elemento di giudizio esterno al dato oggettivo della condanna penale quantunque non definitiva.

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **71** (pres. Turco, estens. La Greca)

Se è vero che, in linea di principio, il giudizio di pericolosità sociale che deve assistere i provvedimenti del questore di cui agli artt. 1 e 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 può scaturire anche da elementi non compiutamente provati, trattandosi di valutazione riferita a fattori indiziari

*desunti da episodi di vita oggettivamente rivelatori di un'apprezzabile probabilità di commissione di reati, l'accertata sussistenza di un unico precedente penale, dipendente da un reato non particolarmente significativo in vista della pericolosità sociale del suo autore, impone la congrua motivazione dei provvedimenti stessi.*

oooooooo

TAR VDA 13 ottobre/17 novembre 2010 n. **72** (pres. Turco, estens. La Greca)

*1. E' legittima la lex specialis di una gara per lavori pubblici che disponga la compilazione, da parte delle imprese partecipanti, di un apposito modello che contempli due opzioni alternative, recanti l'una l'indicazione dell'assenza di reati e l'altra l'indicazione di eventuali, specifiche condanne, a nulla rilevando che il non utilizzo del modello sia stato previsto quale causa di esclusione dalla gara, perché, quand'anche la lex specialis nulla preveda, occorre dichiarare tutte le condanne subite, non solo quelle che il soggetto dichiarante valuti personalmente come indifferenti alla moralità professionale, in modo da consentire alla stazione appaltante di verificare quali, fra i reati dichiarati, assumano rilievo ai fini del requisito di moralità, a prescindere dal fatto che, all'esito del successivo controllo, venga o meno rinvenuta una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.*

*2. L'obbligo di segnalazione all'Osservatorio ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 è un effetto diretto e vincolato della riscontrata difformità della dichiarazione rispetto alla situazione reale, a prescindere dal fatto che la P.A. abbia ritenuto che la condanna riportata fosse irrilevante rispetto ai requisiti di moralità professionale.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre 2010 n. **73** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

Dichiara l'estinzione del giudizio per avvenuta rinuncia al ricorso.

oooooooo

TAR VDA 17 novembre 2010 n. **74** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

Dichiara la cessata materia del contendere per autotutela e la compensazione delle spese per reciproco consenso.

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **75** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*1. L'ordinanza di diffida, avente ad oggetto la realizzazione di opere edilizie abusive, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento ove il lungo carteggio e i frequenti contatti intervenuti con la P.A. attestino che i responsabili delle infrazioni erano a conoscenza dell'iniziativa.*

*2. La condizione di legittimo affidamento presuppone che l'inerzia della P.A. si sia protratta per un tratto considerevole di tempo dopo l'individuazione delle violazioni ad opera degli organi competenti, momento da cui decorre la concreta possibilità di un loro intervento repressivo.*

*3. Non è suscettibile di creare uno status di legittimo affidamento la situazione contra ius, potenzialmente contestabile e rimuovibile in qualsiasi momento in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici sottesi al rispetto delle norme edilizie.*

*4. La precisazione, operata dai responsabili dell'intervento illegittimo in una loro comunicazione alla P.A., che si trattasse di installazione a carattere temporaneo, accompagnata dall'impegno alla rimozione non appena possibile, esclude qualsiasi implicazione di stabilità nell'opera e con essa qualsiasi effetto di assentimento ravvisabile nel silenzio della P.A., il quale può viceversa essere inteso come eccezionale modalità di tolleranza.*

*5. Un abuso di notevoli dimensioni, composto di più opere funzionali l'una all'altra, configura un'unica attività di trasformazione urbanistica, per la quale è necessario il rilascio di una*

*concessione edilizia senza che dall'insieme sia possibile scomporre una parte per sostenerne l'assoggettabilità a semplice denuncia di inizio attività.*

Precedenti citati

3. TAR Campania – Napoli, III, 10 maggio 2010 n. 3428 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Puglia – Lecce, III, 8 aprile 2010 n. 907 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Sicilia – Palermo, III, 20 ottobre 2009 n. 1665 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **76** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*E' irragionevole la condotta di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico che, pur a fronte della obiettiva incompletezza della domanda di partecipazione del ricorrente, non consideri il punteggio per l'idoneità da quegli precedentemente conseguita e dichiarata, laddove il dato possa agevolmente ricavarsi in maniera del tutto certa dalla domanda di partecipazione, per come essa era stata concretamente compilata.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **77** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*Ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ai fini del diniego o della revoca del permesso di soggiorno CE per lunghi periodi, la P.A. deve valutare non solo la pericolosità sociale dello straniero, ma anche la durata del suo pregresso soggiorno sul territorio nazionale nonché il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.*

Precedenti citati

TAR Veneto, III, 18 maggio 2010 n. 2056 in 402 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Piemonte, II, 17 ottobre 2009 n. 2313 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **78** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*E' inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza di demolizione allorché le censure volte a sostenere la regolarità del manufatto non siano state tempestivamente sollevate avverso la prodromica diffida a demolire, atto quest'ultimo costituente il presupposto della successiva ordinanza di demolizione e idoneo a ledere direttamente e immediatamente il destinatario della sanzione e come tale immediatamente impugnabile.*

Precedenti citati

TAR Piemonte, I, 7 luglio 2009 n. 2005 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Valle d'Aosta 12 marzo 2008 n. 23 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Valle d'Aosta 17 maggio 2007 n. 70 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **79** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*E' esaurito il dovere di istruttoria ed è di conseguenza congruamente motivato il provvedimento fondato sulle risultanze della sentenza della competente Corte di Appello, confermata dalla Corte di Cassazione, che escluda la titolarità del diritto di proprietà assunto a presupposto della richiesta di autorizzazione nell'occasione rigettata.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **80** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*Qualora, su uno specifico punto, esista una puntuale disposizione del bando o del disciplinare di gara intesa a regolamentare le dichiarazioni da presentare a pena di esclusione, ogni ulteriore*

*contrastante previsione, contenuta in altri documenti del capitolato speciale, non può di per sé condurre all'esclusione del concorrente che non abbia prodotto il documento aggiunto dal capitolato, atteso che, nel conflitto tra disciplinare e capitolato speciale, è il primo a prevalere quale atto indirizzato a dettare il regime procedimentale della gara, mentre il capitolato è atto strutturalmente dedicato al diverso ambito delle obbligazioni contrattuali, tanto più se il contesto viene letto alla luce del canone ermeneutico della buona fede.*

Precedenti citati

Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2005 n. 690 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 15 aprile 2004 n. 2162 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 17 luglio 1998 n. 1101 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **81** (pres. Turco, estens. Masaracchia)  
*E' inammissibile per difetto di interesse il ricorso promosso contro la comunicazione di avvio del procedimento e contro la correlativa deliberazione consiliare che demanda al competente dirigente dell'ente l'adozione del provvedimento conseguente, non determinando i due atti alcun effetto pregiudizievole attuale e concreto.*

Precedente citato

Corte costituzionale 8 ottobre 2010 n. 293 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **82** (pres. Turco, estens. Manca)  
*È sentenza che dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **83** (pres. Turco, estens. Manca)  
*E' legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla scorta della mancata produzione di alcun reddito nell'anno precedente quello dell'istanza in quanto, se è vero che il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non contempla una soglia minima di reddito, tuttavia non può ritenersi soppresso ogni riferimento alla necessità dell'esistenza di un reddito finalizzato al sostentamento del richiedente il permesso e dei suoi familiari.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **84** (pres. Turco, estens. Manca)  
1. *Per gli edifici ubicati nelle AIU, cioè nelle aree di intervento unitario, l'art. 17, comma 8, Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Aosta ammette, a seconda dello status dei cespiti, anche interventi diversi dalla demolizione, quali la manutenzione e il restauro, il che prelude alla legittimità del rilascio della concessione edilizia diretta senza previa approvazione di un piano attuativo.*  
2. *Nella formula <artigianato di servizio>, contenuta nell'elenco di cui all'art. 17, comma 18, Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Aosta con riferimento alle destinazioni d'uso ammesse per la zona del Centro storico, deve intendersi prevalga la destinazione strumentale all'esplicazione dell'attività produttiva, al servizio cioè del commercio al dettaglio e del pubblico esercizio.*  
3. *L'art. 269 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prescrive la convocazione di una apposita conferenza di servizi per la valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento ipotizzato, non è applicabile alle cosiddette attività in deroga disciplinate dal successivo art. 272.*

4. *Posto che, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il benessere alla costruzione, sotto forma di concessione edilizia o di permesso di costruire, non comporta limitazione dei diritti dei terzi, va escluso l'obbligo per la P.A. di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile, dovendosi la stessa limitare a verificare l'esistenza di un titolo per intervenire sul bene.*

5. *Il rilascio della concessione edilizia in carenza del previo nulla-osta della competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali costituisce una mera irregolarità procedimentale che non comporta l'illegittimità del permesso di costruire perché non mette in pericolo la tutela degli interessi pubblici affidati alle diverse amministrazioni coinvolte.*

Precedenti citati

4. Cons. Stato, V, 7 settembre 2009 n. 5223 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, II, 6 febbraio 2009 n. 1157 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 26 maggio 2006 n. 3201 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. TAR VDA 25 marzo 1992 n. 28 in Juris data online;  
Cons. Stato, V, 20 novembre 1989 n. 738 in Juris data online;  
Cons. Stato, A.P., 3 ottobre 1988 n. 8 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/15 dicembre 2010 n. **85** (pres. Turco, estens. Manca)

*Ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ove manchi una diversa ed espressa previsione legislativa, la sentenza patteggiata ha la medesima portata giuridica della sentenza di condanna, senza margini di discrezionalità valutativa in capo alla P.A., il che rileva anche quando siffatta sentenza di condanna è considerata presupposto oggettivo necessario ovvero elemento costitutivo di altre, tipiche fattispecie con autonomi effetti giuridici.*

Precedente citato

Cass., I, 5 dicembre 1995 n. 12511 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 17 novembre/30 dicembre 2010 n. **86** (pres. Turco, estens. Masaracchia)

*E' illegittima la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune dopo l'annullamento in autotutela di un precedente provvedimento di diffida a demolire quando l'istruttoria, relativa ad un punto decisivo circa la conformità del fabbricato, è stata circoscritta alla consultazione della planimetria predisposta dal tecnico nominato dal privato direttamente interessato e non mediante nuovi rilevamenti o nuovi sopralluoghi a cura di professionisti incaricati dall'amministrazione, tanto più se, dalla dinamica complessiva dei fatti, emerge che il provvedimento originario poggiava su rilievi eseguiti da tecnici di fiducia dell'ente pubblico.*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA**  
**SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2011**

TAR VDA 15 dicembre 2010/19 gennaio 2011 n. 3 (pres. Turco, estens. La Greca)

1. *Premesso che, linea generale, è riconosciuta alla P.A. appaltante la potestà di privilegiare, con la legge di gara, le imprese che abbiano svolto attività simili a quella oggetto di appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio quale adeguato indice rivelatore di concreta affidabilità, e se anche è vero che costituisce principio generale il divieto di commistione fra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri oggettivi strumentali alla valutazione dell'offerta, è altrettanto pacifico che tale divieto di commistione non può ritenersi eluso o violato allorquando gli aspetti organizzativi legati ad esperienze specifiche sono apprezzati, pur sempre in linea con il principio di non discriminazione di fonte comunitaria, come parametri attinenti le caratteristiche oggettive della prestazione e quindi come garanzia della stessa, e ciò tanto più se la esigua percentuale del punteggio assegnato alla voce relativa è astrattamente inidonea a costituire indice di illogicità o di irragionevolezza della clausola.*

2. *Stante il dettato dell'art. 25 legge VDA 20 giugno 1996 n. 12, il quale, a differenza dell'omologa disciplina statale di cui all'art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, contempla, fra i criteri da prendere in potenziale considerazione con riguardo all'opera da realizzare, quello relativo agli ulteriori elementi indicati nel bando di gara, quest'ultimo può prevedere anche elementi di valutazione che tengano conto della specifica attitudine del concorrente a svolgere le prestazioni richieste, sulla base anche di analoghe esperienze pregresse.*

3. *In Valle d'Aosta, posto che la regione dispone di potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale (art. 2, primo comma, lettera f), statuto di autonomia speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) e che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'art. 25, comma 5, legge VDA 20 giugno 1996 n. 12 rimette al bando la definizione della formula numerica con cui individuare l'offerta più vantaggiosa, ben può la lex specialis di una procedura di gara, in difformità rispetto al parametro di proporzionalità diretta di cui al D.P.R. 12 dicembre 1999 n. 554 – Allegato B, approntare un metodo di calcolo che, pur non giungendo a un risultato non direttamente proporzionale al ribasso operato, possa garantire un ragionevole criterio di progressività in modo da evitare il risultato paradossale di assegnare un punteggio complessivo maggiore ad una offerta economica più elevata di altre.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, V, 28 agosto 2009 n. 5105 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. Cons. Stato, VI, 18 settembre 2009 n. 5626 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008 n. 2770 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
3. Cons. Stato, VI, 3 giugno 2009 n. 3404 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 15 dicembre 2010/19 gennaio 2011 n. 4 (pres. Turco, estens. Manca)

*È irricevibile, in quanto tratto in violazione dell'art. 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e quindi tardivo, il ricorso, presentato dopo che il giudice ordinario ha al riguardo declinato la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, contro il diniego opposto dall'ASL alla richiesta, a titolo di assistenza sanitaria in forma indiretta, di rimborso di risalenti spese sanitarie sostenute all'estero perché si verte su una posizione di interesse legittimo discendente dall'esercizio di attività discrezionale della P.A. consistente nella valutazione di presupposti tecnici e amministrativi.*

Precedenti citati:

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, 15 ottobre 2009 n. 968 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooo

TAR VDA 15 dicembre 2010/19 gennaio 2011 nn. 5, 6, 7, 8, (pres. Turco, estens. La Greca)

1. *Va affermata, ai sensi degli artt. 9 e 11 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il codice del processo amministrativo, la giurisdizione del giudice ordinario sui trattamenti di disoccupazione e in particolare sul provvedimento di rigetto della domanda di inserimento nelle liste di mobilità di cui all'art. 4 decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, posto che la commissione regionale per l'impiego prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 non compie alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e non esercita alcun potere di pubblica amministrazione nel determinare le liste di lavoratori in mobilità, costituendo l'iscrizione nella suddetta lista l'oggetto di un diritto soggettivo del privato interessato, conseguente al collocamento in cassa integrazione.*

2. *La richiesta di godere dei benefici economici connessi all'inclusione nelle liste di mobilità non comporta, in difetto di impugnazione avanti il giudice amministrativo, il consolidamento del provvedimento recante il diniego dell'iscrizione, essendo il provvedimento stesso di natura tecnico-ricognitiva e non comportando effetti ablativi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.*

3. *Alla stregua dell'art. 59, comma 2, legge delega 18 giugno 2009 n. 69 (art. 11 codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104), se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione sulla controversia, la domanda è riproposta al giudice ordinario competente, sono fatti salvi i diritti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall'instaurazione dell'altro giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.*

Precedente citato:

2. Cass., S.U., 8 luglio 1998 n. 6624 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooo

TAR VDA 15 dicembre 2010/19 gennaio 2011 n. 9 (pres. Turco, estens. Manca)

*Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere e condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.*

Precedente citato:

Cons. Stato, V, 13 dicembre 2006 n. 7371 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio 2011 n. 13 (pres. Turco, estens. Russo)

*Il ricorso promosso contro la comunicazione con la quale la stazione appaltante, nel segnalare l'avvenuta verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, chiede all'impresa aggiudicataria di trasmettere i documenti necessari alla stipulazione del contratto, è irricevibile, per quanto riguarda l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, se quest'ultima è stata deliberata con un altro, precedente provvedimento rimasto privo di tempestiva impugnazione, mentre è inammissibile, per quanto riguarda l'impugnazione del sollecito dei*



documenti, in quanto detta richiesta è priva di lesività e non può essere utilizzata strumentalmente per riaprire i termine utili a impugnare l'aggiudicazione definitiva.

Precedente citato:

TAR Campania – Napoli, I, 12 aprile 2010 n. 1905 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 17 novembre 2010/21 febbraio 2011 n. 16 (pres. Turco, estens. Manca)

*Alla stregua dell'art. 20, paragrafi 1, 3 e 4, delle Norme Tecniche Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale di Courmayeur, che disciplina gli interventi di riutilizzo per i fabbricati tecnologici dismessi e i cambiamenti di destinazione d'uso per gli edifici esistenti, è legittimo il rifiuto della concessione edilizia fondato sul mancato riconoscimento quali strutture di servizio alle attività turistiche delle opere di ristrutturazione di un immobile nel cui ambito è stata prevista la trasformazione in residenze secondarie, ovvero sia in seconde case, della parte di fabbricato già destinata al servizio degli impianti dell'ex ovovia, e ciò perché le residenze secondarie destinate alla locazione ai turisti non rientrano fra le strutture di servizio alle attività turistiche, non potendosi considerare struttura servente quella in cui si svolge una componente essenziale dell'attività turistica quale l'ospitalità delle persone.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre 2010/21 febbraio 2011 n. 17 (pres. Turco, estens. Manca)

*1. Alla stregua dell'art. 7-bis legge VDA 6 luglio 1984 n. 33, introdotto dall'art. 33, comma 2, legge VDA 5 dicembre 2005 n. 31, è legittima l'apposizione, nel corpo della concessione edilizia rilasciata dal Comune e relativa alla ristrutturazione del fabbricato esistente con mutamento della destinazione d'uso a residenza turistica alberghiera, di una clausola contenente la prescrizione secondo la quale il concessionario deve, prima della denuncia di fine lavori, trascrivere, presso l'Ufficio dei registri immobiliari, il vincolo permanente di non frazionabilità della struttura destinata a residenza turistica alberghiera, se l'intervento di recupero dell'immobile è avvenuto con lavori assentiti con una concessione successiva al 21 dicembre 2005, data di entrata in vigore della disposizione richiamata.*

*2. Non è censurabile alla stregua dell'art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241 il provvedimento qualora, dagli atti versati in causa, emerge la piena possibilità, in capo al privato, di esercitare le facoltà e i diritti di partecipazione al procedimento.*

oooooooo

TAR VDA 17 novembre 2010/7 marzo 2011 n. 19 (pres. Turco, estens. Manca)

*1. Il possesso del titolo di legittimazione alla proposizione del ricorso per l'annullamento di una concessione edilizia, legittimazione accreditata da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, esime da qualsiasi indagine intesa ad accertare se i lavori assentiti con l'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il ricorrente.*

*2. Ha interesse a ricorrere contro un atto che consente la realizzazione di interventi edificatori chi lamenti la sussistenza di rischi connessi alla vicinanza dei beni dedotti con un impianto siderurgico, dal momento che il danno prospettato ha pur sempre una connessione causale con la realizzazione dell'insediamento contestato anche se solo sotto forma di aumento del rischio già presente.*

*3. Non è ravvisabile acquiescenza nei confronti del propedeutico provvedimento che ha attribuito la destinazione residenziale se il ricorrente deduce vizi attinenti a presupposti e profili del procedimento di approvazione del piano unitario di dettaglio che non incidono sulla destinazione in precedenza impressa.*

4. Il disposto dell'art. 49, comma 1, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, in forza del quale il piano unitario di dettaglio può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili coinvolti, è violato quando il progetto sia stato presentato da un soggetto terzo munito di mandato a vendere rilasciato dai titolari dei cespiti, atteso che la procura a vendere, per quanto conferita in rem propriam, non trasferisce la titolarità del diritto di proprietà.

5. Non è violato il principio di precauzione in materia ambientale se il provvedimento presenta un apparato motivazionale che esamina compiutamente i rilievi istruttori emersi nel corso del procedimento ove sono stati evidenziati aspetti di criticità ambientale e non appare illogico o contraddittorio.

Precedenti citati:

1. TAR VDA 8 luglio 2009 n. 62 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 12 maggio 2009 n. 2908 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 15 dicembre 2010/7 marzo 2011 n. 21 (pres. Turco, estens. Manca)

*È legittimo il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno basato sulla sussistenza di condanne per reati rientranti nell'elenco contenuto nell'art. 4 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, posto che l'emanazione della sentenza di condanna per uno di tali reati non consente alla P.A. alcuna ulteriore valutazione in ordine all'inserimento sociale dello straniero che chieda di entrare nel territorio italiano né postula la valutazione della pericolosità sociale dell'interessato.*

Precedenti citati:

1. TAR Piemonte, II, 7 maggio 2007 n. 2050 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 30 gennaio 2007 n. 359 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, II, 13 dicembre 2005 n. 3975 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, II, 14 maggio 2005 n. 1660 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 15 dicembre 2010/7 marzo 2011 n. 22 (pres. Turco, estens. Manca)

*Ai sensi dell'art. 37, comma 9, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il divieto di modificabilità soggettiva dei partecipanti alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, finalizzato alla piena conoscenza, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei privati contraenti in vista di un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, senza che tale verifica possa essere vanificata o elusa con modificazioni soggettive, va letto nel senso di impedire l'aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti alle associazioni temporanee di impresa e non anche a precludere il recesso dalle associazioni stesse di una o più imprese, purché beninteso le rimanenti restino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e qualificazione.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2010 n. 842 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 13 maggio 2009 n. 2964 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 23 luglio 2007 n. 4101 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 30 agosto 2006 n. 5081 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 15 dicembre 2010/7 marzo 2011 n. 23 (pres. Turco, estens. Manca)

*Ai sensi dell'art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che condiziona la revoca del permesso di soggiorno alla condanna irrevocabile inflitta per alcuni reati, è illegittima la revoca*

*stessa se la sentenza penale di condanna su cui si fonda è stata appellata e non può quindi ritenersi passata in giudicato.*

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio/16 marzo 2011 n. 24 (pres. Turco, estens. Russo)

*1. Atteso che l'art. 53, comma 23, legge 23 dicembre 2000 n. 388 accorda agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatte salve alcune espresse eccezioni, la facoltà di conferire, attraverso apposite disposizioni regolamentari a carattere organizzativo, ai componenti l'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare anche atti di natura tecnico-gestionale, è legittimo il disposto statutario di un Comune che individua nel Sindaco la competenza ad emanare le concessioni edilizie.*

*2. È irricevibile il ricorso nella parte in cui introduce profili di censura delle previsioni del piano regolatore generale che non siano state a loro tempo impugnate dai ricorrenti.*

*3. La disposizione di attuazione contenuta in uno strumento urbanistico di rango regolamentare non va letta in modo isolato perché altrimenti la stessa, specie laddove preceda di poco nella sequenza le disposizioni finali e transitorie, finirebbe per tradursi nella norma principale regolante la materia invece di trovare integrazione nelle previsioni specifiche del testo, ponendosi in tal modo in contrasto con la legislazione primaria di riferimento attributiva del relativo potere, ove quest'ultima, pur subordinando l'edificazione al rispetto di taluni requisiti, non la escluda radicalmente.*

*4. La norma di piano regolatore, nel prevedere che il lotto destinato all'edificazione si intende dotato di una strada residenziale ove ricorrano determinate condizioni concrete, non fa riferimento al titolo giuridico della strada e di conseguenza alla sua natura, ma al suo regime di uso generale, con la conseguenza che è irrilevante la proprietà della stessa, unicamente contando la situazione di fatto dell'esistenza o meno di un accesso.*

*5. La valutazione, operata dal Comune in sede di istruttoria amministrativa, secondo cui più alloggi costruendi confluiscono in una costruzione unica in quanto insistenti su un unico corpo di fabbrica interrato e su un unico lotto di terreno, costituisce espressione del potere tecnico-discrezionale dell'ente, incensurabile ove non presenti tratti di manifesta illogicità o di palese errore tecnico.*

*6. È legittimo, in quanto riconducibile ad una valutazione d'indole tecnico-discrezionale immune da implicazioni di irrazionalità o di errori tecnici, il provvedimento comunale con cui si soprassiede all'applicazione della norma che subordina l'edificazione alla presentazione di un piano urbanistico di dettaglio ove siffatta richiesta si configuri inutilmente aggravatoria della procedura.*

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio/6 aprile 2011 n. 25 (pres. Turco, estens. Caminiti)

*È infondato il ricorso fondato su un profilo letterale della lex specialis affetto da palese errore materiale, facilmente evincibile, per una impresa operante nello specifico settore, dal confronto sistematico con altre clausole del bando e del capitolato d'appalto.*

Precedenti citati:

TAR Campania – Napoli, I, 23 aprile 2009 n. 2146 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

TAR Puglia – Lecce, II, 14 agosto 2007 n. 3078 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio/6 aprile 2011 n. 26 (pres. Turco, estens. Caminiti)

*1. Ai sensi dell'art. 116 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il codice del processo amministrativo, è legittima l'istanza di accesso ai documenti presentata ad una P.A. ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in relazione ad un procedimento penale promosso contro il ricorrente allorquando gli*

*atti richiesti, e in precedenza forniti dalla P.A. alla Procura delle Repubblica inquirente, non siano stati fatti oggetto di sequestro e così sottratti alla disponibilità dell'ente detentore, poiché in tal modo sfuggono al regime di segretezza di cui all'art. 329 c.p.p.*

*2. Allorché sia stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., deve intendersi essere venuto meno il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p.*

*3. A nulla rileva che il privato possa tutelare il proprio interesse a conoscere attraverso la diretta visione ed estrazione di copie degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, non essendo prevista alcuna forma surrogatoria per l'esercizio del diritto di accesso rispetto agli atti amministrativi, e non di polizia giudiziaria, acquisiti in sede penale.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Campania – Napoli, V, 9 marzo 2004 n. 2780 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, V, 2 maggio 2003 n. 4323 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, V, 26 febbraio 2002 n. 1088 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 28 ottobre 1996 n. 1170 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. TAR Campania – Napoli, VI, 2 dicembre 2010 n. 26573 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 marzo/13 aprile 2011 n. 28 (pres. Turco, estens. La Greca)

*1. Ove la lex specialis di una procedura concorsuale si limiti ad enumerare i criteri di valutazione dei candidati, non deve essere loro assegnato un valore di priorità logica in sede di applicazione.*

*2. Secondo consolidata giurisprudenza, in sede di valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ad una procedura selettiva a posti di docente universitario, nel silenzio della lex specialis della procedura, il metodo dell'impact factor costituisce solo uno tra i tanti criteri dei quali la commissione giudicatrice può avvalersi, anche con riguardo alla valutazione della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione in seno alla comunità scientifica, di talché la relativa scelta non deve essere motivata.*

*3. È massima d'esperienza che, nei pubblici concorsi, i lavori redatti in équipe possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori, fermo restando il relativo onere di prova a carico del candidato interessato.*

*4. Nelle procedure concorsuali non è prescritta a fini di validità del provvedimento la verbalizzazione della votazione assegnata da ciascuno dei commissari, salvo che risulti il dissenso da parte di taluno di essi, ai quali soltanto spetta di invalidare per tale ragione la verbalizzazione della seduta.*

oooooooo

TAR VDA 16 marzo/13 aprile 2011 n. 30 (pres. Turco, estens. Spampinato)

*1. Nel rito amministrativo la legittimazione processuale attiva postula la titolarità di un interesse personale che integri una posizione giuridica soggettiva differenziata rispetto alla generalità dei consociati, in quanto il relativo giudizio non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo, volta semplicemente a ripristinare una legalità asseritamente violata, ma è preordinato alla soluzione di una controversia insorta fra un soggetto che si afferma leso, in modo diretto e attuale, da un provvedimento amministrativo e l'amministrazione che lo ha emanato, il tutto secondo il canone fissato dall'art. 100 c.p.c., pienamente applicabile nel settore.*

*2. Il conferimento della legittimazione processuale attiva alle sole situazioni caratterizzate da una posizione giuridica qualificata non viola il precetto di cui all'art. 113 Cost., secondo cui contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa, atteso che gli atti deliberativi, a fronte dei quali non si ritiene sussistere un soggetto dotato di legittimazione attiva, sono suscettibili di impugnazione, quali atti presupposti, in seguito alla emanazione di atti applicativi.*

3. *Il consigliere dell'organo di un ente pubblico territoriale non è titolato ad impugnare le deliberazioni di detto ente, essendo la sua legittimazione processuale circoscritta alla lesione diretta di prerogative dell'ufficio rivestito ovvero di una posizione giuridica soggettiva spettante alla sua persona fisica, posto che il giudizio amministrativo non costituisce strumento di soluzione di contrasti politici ma è, di regola, diretto a dirimere controversie intersoggettive e non controversie fra organi o componenti di organi del medesimo ente.*

Precedenti citati:

1. TAR Lombardia – Brescia, II, 30 aprile 2010 n. 1660 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Toscana, III, 26 febbraio 2010 n. 536 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Cons. Stato, V, 19 febbraio 2007 n. 826 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. TAR Abruzzo – L'Aquila 7 ottobre 2003 n. 839 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
3. TAR Piemonte, I, 12 febbraio 2011 n. 163 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Lazio – Roma, II, 18 gennaio 2011 n. 403 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Sicilia – Palermo, I, 15 dicembre 2010 n. 14310 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Cons. Stato, VI, 19 maggio 2010 n. 3130 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Puglia – Lecce, I, 24 febbraio 2010 n. 622 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Sicilia – Palermo, III, 19 gennaio 2010 n. 559 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Cons. Stato, V, 19 febbraio 2007 n. 826 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Puglia – Lecce, I, 12 maggio 2006 n. 2573 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Puglia – Lecce, I, 6 luglio 2005 n. 680 (ordinanza) in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile/11 maggio 2011 n. 31 (pres. Turco, estens. Marra)

1. *La controversia, promossa da un privato nei confronti della P.A. al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente provocato dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda risarcitoria ex art. 1337 c.c. attiene non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromica dell'attività precontrattuale, materializzando, in capo al privato, una posizione di diritto soggettivo.*
2. *Alla stregua dell'art. 50 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, la relazione finanziaria non costituisce elemento essenziale del piano particolareggiato, ben potendo intervenire in epoca posteriore, in occasione ad esempio della eventuale delibera di esproprio delle aree interessate dal vincolo.*
3. *Sotto il profilo motivazionale, l'adozione di un piano particolareggiato o di una variante ad esso, rientrando nella più ampia categoria delle scelte urbanistiche, è caratterizzata da un amplissimo margine di discrezionalità e non può essere sottoposto al sindacato del giudice amministrativo a meno che questi non riscontri palese illogicità, irragionevolezza o errori di fatto.*
4. *L'adozione e la successiva approvazione di un piano particolareggiato non sono soggette all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241, posto che la normativa settoriale, nazionale e regionale, garantisce un adeguato contraddittorio dei privati interessati nell'ambito delle scansioni in cui si articola il relativo procedimento di pianificazione attuativa.*

Precedenti citati:

1. Cass., S.U., 24 giugno 2009 n. 14833 in [Juris data online](http://Juris data online).
2. TAR Lazio – Latina, I, 10 ottobre 2000 n. 8124 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
3. Cons. Stato, V, 5 giugno 1997 n. 603 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Cons. Stato, IV, 7 aprile 1997 n. 343 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
4. TAR Puglia – Lecce, I, 4 dicembre 2007 n. 4151 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /11 maggio 2011 n. 32 (pres. Turco, estens. Marra)

*Nel caso di procedimento preordinato alla rimozione e allo smaltimento di rifiuti, con conseguente ripristino dei luoghi, la comunicazione di avvio del procedimento non solo deve essere inviata al soggetto interessato, ma deve pervenirgli in tempo utile così da consentirgli di presentare le proprie osservazioni nel corso della fase preparatoria, onde evitare che l'intervento in parola svolga un ruolo pressoché esclusivamente formale.*

Precedenti citati:

Cons. Stato, VI, 29 febbraio 2002 n. 2983 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);

Corte costituzionale 25 ottobre 2000 n. 437 in [consultaonline.it](http://consultaonline.it);

Cons. Stato, A.P., 15 settembre 1999 n. 14 in [Juris data online](http://Juris data online);

Cons. Stato, V, 5 giugno 1997 n. 603 in [Juris data online](http://Juris data online);

Cons. Stato, V, 2 febbraio 1996 n. 132 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /11 maggio 2011 n. 33 (pres. Turco, estens. Marra)

1. *La denuncia di inizio di un'attività edilizia può essere presentata, oltre che dal proprietario dell'immobile interessato, anche da qualsiasi altro soggetto avente titolo idoneo, quindi anche dal titolare di un cespite munito di diritto di servitù sorto per destinazione del padre di famiglia.*

2. *Alla stregua dell'art. 82 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, disciplinante le misure conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio di attività edilizia, l'ordine di ripristino dello status quo può essere impartito solo ove l'opera sia riconducibile alle ipotesi di cui al comma 1, mentre in tutti gli altri casi, ai sensi del comma 2, l'esecuzione di trasformazioni in assenza di denuncia di inizio dell'attività comporta l'irrogazione da parte del Sindaco di una sanzione pecuniaria.*

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /11 maggio 2011 n. 34 (pres. Turco, estens. Marra)

1. *L'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, poi confluito nell'art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, possiede una connotazione eminentemente oggettiva, doverosa e vincolata, essendo diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente – cosiddetta doppia conformità – sia nel momento della realizzazione sia in quello della presentazione dell'istanza di sanatoria.*

2. *L'incompletezza della documentazione depositata dall'istante è circostanza che legittima solo una richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente e non abilita quest'ultima a denegare il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.*

Precedenti citati:

1. TAR Campania – Napoli, VI, 6 settembre 2010 n. 17306 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /16 maggio 2011 n. 35 (pres. Turco, estens. Spampinato)

1. *La certificazione dell'autografia del ricorrente da parte del difensore a fini di nomina del procuratore elettivo è ammessa solo in caso di procura apposta in calce o a margine degli atti indicati dall'art. 83, comma 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, mentre negli altri casi è necessaria la procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche se va ritenuta valida la nomina di un secondo difensore da parte del primo, cui il ricorrente abbia espressamente conferito tale facoltà, se all'udienza di discussione sono comparsi entrambi senza contestazioni.*

2. *Ai sensi del combinato disposto dell'art. 170 c.p.c. e dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, il ricorso per motivi aggiunti deve essere*

*notificato al difensore costituito, essendo stato così codificato un orientamento giurisprudenziale stabile la cui portata va pertanto estesa alle fattispecie verificatesi anteriormente al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del nuovo rito, e ciò tanto più, in base al disposto dell'art. 44, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, se la controparte ha controdedotto sui punti ivi sollevati.*

*3. L'inefficacia dell'ordinanza di sospensione dei lavori, maturata nel corso del giudizio per il decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 76, comma 2, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, determina l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Piemonte, I, 3 dicembre 2010 n. 4384 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, II, 14 gennaio 2009 n. 91 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2006 n. 6011 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. Cons. Stato, V, 19 febbraio 2007 n. 831 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR VDA 27 maggio 1997 n. 68 in [Juris data online](http://Juris data online).
3. TAR Lazio – Roma, II, 22 dicembre 2010 n. 38234 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /16 maggio 2011 n. 36 (pres. Turco, estens. Spampinato)

*1. La legittimazione ad impugnare i provvedimenti attinenti alla concessione edilizia spetta soltanto ai titolari di una posizione giuridica differenziata, non dunque al progettista, legato da un mero rapporto professionale al soggetto che ha la disponibilità dell'area fabbricabile.*

*2. Oltre alla legittimatio ad causam, qualificata dalla titolarità di un interesse giuridico differenziato rispetto al resto della collettività, la legittimazione a ricorrere postula la legittimatio ad processum, cioè l'effettività e l'attualità della lesione subita secondo il canone di cui all'art. 100 c.p.c.*

*3. È inammissibile il ricorso per motivi aggiunti rivolto contro una comunicazione di avvio del procedimento, costituendo quest'ultimo atto endoprocedimentale privo di potenzialità lesiva per il destinatario.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Sicilia – Catania, I, 6 marzo 2001 n. 523 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Puglia – Lecce, III, 2 febbraio 2011 n. 225 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Toscana, II, 5 giugno 2009 n. 986 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Liguria, II, 12 aprile 2007 n. 629 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Liguria, I, 17 marzo 2006 n. 251 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. TAR Toscana, III, 26 febbraio 2010 n. 536 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
3. TAR Lazio – Roma, I, 3 febbraio 2011 n. 1019 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /16 maggio 2011 n. 37 (pres. Turco, estens. Spampinato)

*L'art. 84 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, nel disporre, al comma 3, che la rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno 10 giorni prima, prevede anche, al comma successivo, che il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione dal compimento di atti o dal verificarsi di fatti successivi alla proposizione del gravame nonché dal comportamento delle parti.*

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /16 maggio 2011 n. 39 (pres. Turco, estens. Spampinato)

*Il vincolo apposto sui terreni ai sensi dell'art. 31 Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento edilizio del Comune di Saint-Marcel, nell'integrare una cessione di cubatura da parte delle aree*

*asservite, ha natura reale, come tale è riferibile agli immobili a cui vantaggio è disposto, indipendentemente dalla loro proprietà, senza che sia necessaria la perpetuità del vincolo stesso.*

Precedenti citati:

TAR Sicilia – Catania, I, 12 ottobre 2010 n. 4113 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 28 giugno 2000 n. 3637 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 aprile /16 maggio 2011 n. 40 (pres. Turco, estens. Spampinato)

*1. La certificazione dell'autografia del ricorrente da parte del difensore a fini di nomina del procuratore elettivo è ammessa solo in caso di procura apposta in calce o a margine degli atti indicati dall'art. 83, comma 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, mentre negli altri casi è necessaria la procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche se va ritenuta valida la nomina di un secondo difensore da parte del primo, cui il ricorrente abbia espressamente conferito tale facoltà, se all'udienza di discussione sono comparsi entrambi senza contestazioni.*

*2. La mancata adozione di un provvedimento definitorio del procedimento il cui avvio è stato segnalato al privato interessato con apposita comunicazione comporta l'emissione dell'ordine, a carico della P.A., di concludere l'iter anche se le diverse attività dispiegate da quest'ultima, talora in accordo con la controparte, in vista di un accordo sostitutivo o comunque di una soluzione condivisa, integrano quei motivi eccezionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 c.p.c. e 26, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 recante il codice del processo amministrativo, inducono il giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.*

Precedenti citati:

1. TAR Piemonte, I, 3 dicembre 2010 n. 4384 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, II, 14 gennaio 2009 n. 91 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2006 n. 6011 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio/14 giugno 2011 n. 41 (pres. Turco, estens. Caminiti)

*L'interesse al ricorso costituisce condizione dell'azione e deve sussistere tanto nel momento della proposizione del gravame quanto in quello della decisione, con conseguente attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione nei due momenti.*

Precedenti citati:

TAR Liguria, I, 15 gennaio 2009 n. 66 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 14 novembre 2006 n. 6689 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio/14 giugno 2011 n. 42 (pres. Turco, estens. Caminiti)

*1. Posto che, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, non va presa in considerazione la memoria depositata dalla parte ricorrente oltre il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza mentre è rituale e tempestiva la memoria depositata dalla parte resistente nel termine di trenta giorni liberi prima dell'udienza, ai fini dell'applicabilità della novella processuale occorre guardare alla data di fissazione dell'udienza, per cui, se quest'ultima è stata fissata in data posteriore all'entrata in vigore della riforma (16 settembre 2010), è la disciplina novellata che va applicata e non quella previgente, richiamata, in via transitoria, dall'art. 2 dell'allegato 3 del codice stesso.*

*2. A prescindere da ogni considerazione intorno all'ammissibilità della motivazione postuma, è tardiva la motivazione non contenuta nell'atto gravato.*



3. *L'interpretazione sistematica della legge VDA 4 agosto 2009 n. 24 sul Piano Casa, imperniata sul rispetto dei principi di ragionevolezza e di economicità dell'azione amministrativa nel contemperamento dell'interesse pubblico e privato, porta a ritenere la generale sanabilità degli abusi edilizi ove gli interventi realizzati siano conformi alla legge in vigore al momento della disamina della relativa istanza, altro essendo il regime creato dallo ius superveniens edilizio di segno favorevole rispetto a quello vigente al momento della proposizione dell'istanza di sanatoria.*

4. *In base ai canoni di ragionevolezza ed economicità dell'azione amministrativa, alla luce dei dichiarati intenti portanti della normativa di riferimento, così come espressi dall'art. 1 legge VDA 4 agosto 2009 n. 24 sul Piano Casa, e alla stregua dell'art. 6, comma 2, di detta legge circa la non assentibilità degli interventi contemplati dai precedenti artt. 2, 3 e 4, ai fini del computo della volumetria di cui all'art. 2, comma 2, occorre avere riguardo alla sola volumetria legittimamente assentita e non a quella abusivamente realizzata, che può riguardare l'intero immobile o una parte di esso.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Toscana, III, 2 febbraio 2011 n. 183 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. TAR Puglia – Lecce, I, 9 ottobre 2008 n. 2802 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, I, 17 giugno 2008 n. 2062 in [Juris data online](http://Juris data online).
3. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2009 n. 2835 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 12 novembre 2008 n. 5646 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 29 maggio 2006 n. 3267 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 21 ottobre 2003 n. 6498 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 16 febbraio/16 giugno 2011 n. 43 (pres. Turco, estens. Caminiti)

1. *È titolare della facoltà di impugnare una concessione edilizia il proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione per cui è causa e più in generale chi si trova in una situazione di stabile collegamento con essa secondo un rapporto di prossimità e non necessariamente di immediata adiacenza fra i cespiti, situazione che esime da qualsiasi indagine intorno alla sussistenza di un effettivo pregiudizio procurato dall'intervento costruttivo autorizzato.*
2. *Alla stregua dell'art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241 non va data comunicazione di avvio del procedimento inteso al rilascio di un titolo edilizio al vicino controinteressato, quand'anche costui abbia in precedenza manifestato opposizione all'intervento sotteso, non sussistendo identità fra i controinteressati legittimati a impugnare il provvedimento finale e i soggetti abilitati a intervenire nel procedimento.*
3. *La realizzazione di autorimesse e parcheggi, se non effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie costruzioni fuori terra, in quanto, in base all'art. 9 legge 24 marzo 1989 n. 122, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, o nel sottosuolo del fabbricato stesso o nel sottosuolo di un'area pertinenziale esterna, esclusi rimanendo in ogni caso gli interramenti che implicano operazioni di sistemazione del soprassuolo comportanti alterazioni visibili del territorio.*
4. *Benché approvato dal Consiglio comunale, è inefficace ab origine il piano urbanistico di dettaglio se lo schema di convenzione in esso contenuto, e determinante anche ai fini dello scomputo totale o parziale della quota di contributo, non è stato sottoscritto dalle parti interessate.*
5. *Se è vero che, con riferimento alle nuove edificazioni, il regime creato dall'art. 9, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel contemplare espressamente gli interventi eseguibili nelle more di attuazione del piano attuativo, ha superato l'orientamento in precedenza affermatosi, secondo il quale, ove si trattasse di asservire per la prima volta all'edificazione, mediante la costruzione di*

*nuovi fabbricati, aree non ancora utilizzate e che obiettivamente richiedessero la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, era indispensabile la redazione del piano esecutivo (di lottizzazione o particolareggiato) quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, mentre, nel caso inverso di lotto intercluso o di zona già totalmente urbanizzata, lo strumento urbanistico non era più necessario e si rivelava illegittimo il rifiuto del comune fondato sull'argomento formale della mancata attuazione della strumentazione urbanistica di dettaglio, pur nella riconosciuta esistenza di situazioni intermedie, di territorio cioè più o meno intensamente urbanizzato, con riferimento alle quali la reiezione avrebbe potuto giustificarsi solo se la P.A. avesse valutato adeguatamente lo stato di urbanizzazione della zona ed evidenziato i concreti, ulteriori bisogni, nondimeno il menzionato art. 9, comma 2, non trova applicazione nella regione Valle d'Aosta dal momento che la materia urbanistica rientra nella competenza legislativa esclusiva della regione ai sensi dell'art. 2, lettera g, dello statuto di autonomia speciale ed è di conseguenza attualmente disciplinata dalla legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, la quale non reca prescrizioni analoghe al citato articolo di legge statale e anzi contiene, all'art. 59, comma 3, una norma di chiusura di segno opposto.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 15 giugno 2010 n. 3744 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, IV, 9 aprile 2010 n. 1885 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 16 marzo 2010 n. 1535 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 12 maggio 2009 n. 2908 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
2. Tribunale regionale di giustizia amministrativa – Trento 14 ottobre 2010 n. 194 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Liguria, I, 5 luglio 2010 n. 5570 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Liguria, I, 10 luglio 2009 n. 1736 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 10 febbraio 2006 n. 547 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, VI, 14 marzo 2002 n. 1533 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
3. TAR Abruzzo – L'Aquila, I, 19 aprile 2011 n. 208 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 27 novembre 2010 n. 8260 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 23 febbraio 2009 n. 1070 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 24 aprile 2009 n. 2579 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008 n. 4645 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 11 ottobre 2006 n. 6065 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 29 marzo 2004 n. 1662 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
5. TAR Campania – Napoli, VIII, 7 dicembre 2009 n. 8598 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008 n. 940 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007 n. 3007 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, IV, 14 settembre 2007 n. 7706 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, II, 1 marzo 2006 n. 2498 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 3 marzo 2004 n. 1013 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 25 agosto 2003 n. 4812 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, II, 29 settembre 2000 n. 7649 in [Juris data online](http://Juris data online);  
TAR Campania – Napoli, IV, 6 giugno 2000 n. 1819 inedita;  
TAR Campania – Napoli, IV, 18 maggio 2000 n. 1413 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 23 marzo 2000 n. 1594 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 7 gennaio 1999 n. 1 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 18 agosto 1998 n. 1273 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 25 ottobre 1997 n. 1189 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 3 ottobre 1997 n. 1097 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 8 luglio 1997 n. 772 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 16 giugno 1997 n. 640 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 30 aprile 1997 n. 412 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 22 marzo 1995 n. 451 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, A.P., 6 ottobre 1992 n. 12 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 6 aprile 1991 n. 446 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, V, 13 novembre 1990 n. 776 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, A.P., 20 maggio 1980 n. 18 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooo

TAR VDA 11 maggio/22 giugno 2011 n. 45 (pres. Turco, estens. Masaracchia)

1. *Se non può essere presa in considerazione la memoria difensiva depositata dal ricorrente oltre il termine di 30 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, così come prescritto dall'art. 73, comma 1, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, vanno invece ammessi, ai sensi del precedente art. 54, i documenti depositati dalla P.A. resistente in un momento tardivo rispetto al termine dilatorio di 40 giorni prescritto dal citato art. 73 allorché si tratti di atti specificamente oggetto di impugnazione.*

2. *Alla stregua della legge VDA 4 marzo 1988 n. 15, disciplinante le attività di volo alpino in vista della tutela ambientale, il rapporto intercorrente tra P.A. e società originariamente aggiudicataria della gara per l'affidamento del trasporto tramite eliski non è riconducibile allo schema del contratto di appalto né a quello della concessione di servizi, ma è basato sul mero rilascio di un'autorizzazione amministrativa che la legge regionale richiede ai fini dell'esercizio dell'attività, in quanto oggetto della preoccupazione del legislatore sono la sicurezza degli utenti e la preservazione della cornice ambientale, di talché l'autorizzazione è connotata da un carattere necessariamente personale e fiduciario perché finalizzata ad assicurare i livelli di sicurezza e di compatibilità ambientale prescritti dalla legge regionale.*

3. *Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241 quando la parte privata ha promosso un'iniziativa con la palese intenzione di farne derivare un atto dal contenuto autorizzatorio.*

Precedente citato:

2. TAR VDA 16 giugno 2010 n. 38 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13/26 luglio 2011 n. 50 (pres. Balba, estens. Spampinato)

1. *A prescindere dalla sussistenza o meno di prospettive soddisfatorie delle specifiche richieste, ha interesse all'impugnazione del provvedimento di esclusione di un altro concorrente, fondata sulla presunta violazione delle modalità di attribuzione del punteggio fissate dalla lex specialis della gara, l'impresa che, in caso di sua ammissione, si sarebbe aggiudicata l'appalto.*

2. *Se la lex specialis della gara prevede come necessaria la presenza, all'interno della compagine operativa dell'appaltatore, di una figura professionale qualificata, in quanto l'unica per legge abilitata al compimento di una certa attività progettuale, il nome del professionista prescelto va indicato già in sede di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 90, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, e la sua partecipazione può assumere varie forme, dal rapporto di lavoro dipendente all'associazione temporanea, alla collaborazione coordinata e continuativa.*

Precedenti citati:

2. Cons. Stato, V, 28 novembre 2008 n. 5909 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Puglia – Lecce, II, 21 giugno 2007 n. 2483 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 15 giugno/27 luglio 2011 n. 51 (pres. Turco, estens. Guarracino)

1. *La situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento edilizio concessionato esime da qualsiasi indagine volta ad accertare, in concreto, se i lavori assentiti comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione, atteso che l'esistenza della suddetta posizione legittimante abilita il soggetto stesso ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche asseritamente violate, a maggior ragione se di fonte legislativa, tanto più*

*se il contrasto riguarda le discipline della circolazione stradale e dei vincoli ambientali della zona di residenza del ricorrente.*

*2. È illegittima la concessione in sanatoria rilasciata con riferimento a costruzione posta ad una distanza, rispetto all'asse della carreggiata della strada, inferiore a quella minima, stabilita in metri 7,50, prescritta dall'originaria concessione edilizia e imposta, nel caso di strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00, dall'art. 99 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, di poi ripresa nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune, tanto più che la previsione di fasce di rispetto nella edificazione ai bordi delle strade è finalizzata anche al mantenimento di aree libere utilizzabili vuoi per l'esecuzione di lavori, vuoi per l'allestimento di cantieri, vuoi infine per l'eventuale allargamento della sede stradale e pertanto dette fasce vanno mantenute anche con riguardo ad opere che non superino il livello della sede stradale.*

Precedenti citati:

1. TAR VDA 7 marzo 2011 n. 19 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

2. TAR Campania – Napoli, II, 23 luglio 2010 n. 16967 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 15 giugno/27 luglio 2011 n. 52 (pres. Turco, estens. Guarracino)

*1. Alla stregua del nuovo rito di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, e in particolare alla luce del sistema creato dagli artt. 112 segg., sistema che mal si attaglia ad una controversia tra privati in quanto costruito sulla necessità di assicurare che la P.A. inadempiente provveda all'esecuzione della decisione, se la domanda risarcitoria nei confronti della P.A. che ha emanato il provvedimento di poi annullato in sede giurisdizionale va rivolta al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 30, comma 2, d.lgs. n. 104/2010, in quanto la condotta causativa di danno si riconnette direttamente all'illegittimo esercizio di attività provvedimento, sussiste invece la giurisdizione ordinaria nel caso di azione risarcitoria, basata su un fatto illecito extracontrattuale, che sia esercitata contro soggetti privati distinti dalla P.A., e ciò quand'anche quest'ultima possa essere ritenuta solidalmente obbligata.*

*2. Dovendosi dare interpretazione restrittiva alle norme volte a soffocare il fenomeno dell'abusivismo attraverso l'incommerciabilità del bene e come tali intese a sanzionare di nullità i soli negozi causalmente indirizzati al trasferimento, alla costituzione e alla estinzione di diritti reali immobiliari, con esclusione quindi delle operazioni societarie straordinarie in cui la circolazione di tali diritti costituisce un mero effetto accessorio e riflesso, è legittimato a ricorrere il titolare dell'immobile frontista a quello illegittimamente sopraelevato, posto che, in capo al suo dante causa, permarrebbe la legittimazione attiva qualora il trasferimento non fosse avvenuto.*

*3. Secondo il disposto dell'art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47, norma sanzionatoria di un obbligo formale, gli immobili costruiti in epoca antecedente il 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili qualunque sia l'abuso edilizio commesso dall'alienante, a condizione però che nell'atto pubblico di trasferimento risulti inserita, anche in via di integrazione ex art. 40, comma 3, legge citata, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio anteriore, a nulla rilevando né la mancata attestazione di conformità dell'intervento alla licenza edilizia né l'esistenza di una concessione in sanatoria, tanto più se non risulta provato che le opere realizzate sul preesistente edificio, per la loro consistenza sotto il duplice profilo funzionale e volumetrico, ne abbiano modificato la sagoma o determinato un incremento di volumetria sì da sottrarle all'ambito di quelle soggette al regime dell'assenso meramente autorizzativo di cui all'art. 10 legge citata.*

*4. In forza del potere a lui rimesso dall'art. 32, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, ben può il giudice amministrativo qualificare la domanda di riduzione in pristino, definita nel ricorso introduttivo come domanda di risarcimento in forma specifica, non quale istanza risarcitoria, ma di ottemperanza alla sentenza di annullamento e al*

*conseguente obbligo della P.A. di conformarsi al giudicato, convertendo l'azione proposta in via ordinaria in azione di ottemperanza, fatta salva l'applicazione del rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, decreto citato, poiché a tale domanda ne è connessa, in via principale, un'altra, finalizzata al risarcimento del danno patrimoniale subito nelle more.*

*5. L'annullamento della concessione edilizia, determinando una situazione di illegittimità della sopraelevazione realizzata sulla sua scorta, comporta, sul piano degli effetti conformativi, l'obbligo della P.A. di determinarsi in merito, disponendo, se l'opera non dovesse essere assentibile in sanatoria, la restituzione in pristino del bene, ove possibile, ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale dell'opera abusiva in forza del disposto degli artt. 82 legge VDA 6 aprile 1998 n. 83 e 38 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.*

**Precedenti citati:**

1. Cass., S.U., 12 marzo 2008 n. 6535 in Juris data online.

3. Cass., II, 7 gennaio 2010 n. 52 in Juris data online;

Cass., II, 5 marzo 2009 n. 5422 in Juris data online;

Cass., II, 20 marzo 2006 n. 6162 in Juris data online;

Cass., II, 7 dicembre 2005 n. 26970 in Juris data online;

Cass., II, 24 marzo 2004 n. 5898 in Juris data online;

Cass., II, 22 agosto 1998 n. 8339 in Juris data online.

4. Cons. stato, VI, 31 maggio 2008 n. 2622 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

5. TAR VDA 12 febbraio 2010 n. 12 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 11 maggio/30 agosto 2011 n. 53 (pres. Turco, estens. Marra)

*È legittima l'applicazione, fatta da un Comune in sede di normazione regolamentare, della fictio iuris di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1993 n. 504, letto in combinato disposto con il successivo art. 9, consistente nel considerare, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, le aree fabbricabili, possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, alla stregua di terreni agricoli, anche quando il fondo è condotto da altro soggetto non proprietario purché in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, in modo da estendere il regime di favore previsto per i terreni fabbricabili destinati a uso agricolo.*

**Precedente citato:**

Cass., V, 30 giugno 2010 n. 15566 in Juris data online.

oooooooo

TAR VDA 11 maggio/30 agosto 2011 n. 55 (pres. Turco, estens. Marra)

*Ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a), in relazione all'art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, è legittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato allorquando l'interessato è stato condannato a pena detentiva, peraltro sospesa con il beneficio della non menzione, per il reato di tentato furto, a nulla rilevando né la sua presunta buona integrazione nel tessuto sociale italiano né l'eventuale intervenuta riabilitazione, in quanto la legittimità del provvedimento va verificata con riguardo all'epoca della sua adozione secondo il principio del tempus regit actum.*

oooooooo

TAR VDA 13 luglio/2 settembre 2011 n. 56 (pres. Balba, estens. Spampinato)

*È legittimo il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno che sia contestato in base alla asserita buona fede del ricorrente in sede di dichiarazioni rese ai fini della procedura di regolarizzazione,*

posto che il cardine della valutazione è costituito dall'insussistenza di condanne del tipo previsto come ostativo.

oooooooo

TAR VDA 13 luglio/14 settembre 2011 n. 58 (pres. Balba, estens. Caminiti)

1. *L'art. 4, comma 3, D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, secondo cui il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale sono attestati dagli organismi preposti (SOA), non va letto in chiave eccessivamente formalistica, ben potendo l'impresa partecipante, oggettivamente impedita dal provare l'esistenza del certificato di qualità a causa della pendenza della procedura di aggiornamento, provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, tanto più che l'attestato SOA ha un contenuto di mero richiamo, limitandosi a riportare la presenza della certificazione di qualità rilasciata dall'organismo competente.*

2. *In presenza della tempestiva produzione del certificato di qualità aziendale in corso di validità, la P.A. è tenuta a chiedere i chiarimenti del caso e a dare spazio alla regolarizzazione documentale di cui all'art. 46 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, prescrizione che, in linea con il principio generale statuito dall'art. 6, comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990 n. 241 e quale attuazione del corrispondente precetto contenuto nella Direttiva 2004/18/CE, mira a temperare i principi del favor participationis e della par condicio fra i concorrenti, al fine di accertare le ragioni della mancata produzione dell'attestazione SOA e di ammettere la produzione successiva di quest'ultima laddove risultasse comprovato che l'omissione dipende dalla pendenza della procedura di rinnovo.*

Precedenti citati:

1. TAR Trentino Alto Adige – Trento, I, 22 marzo 2011 n. 78 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Puglia – Lecce, III, 13 gennaio 2011 n. 10 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR VDA 20 dicembre 2004 n. 170 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. TAR Sardegna, I, 9 ottobre 2009 n. 1537 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 13 luglio/14 settembre 2011 n. 59 (pres. Balba, estens. Caminiti)

1. *La regola rappresentata dalla clausola dell'equivalenza, dettata dall'art. 68, commi 2 e 13, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, in forza della quale, in ossequio al principio della maggiore partecipazione, le stazioni appaltanti devono consentire pari accesso ai potenziali concorrenti ed evitare di introdurre menzioni o riferimenti riferiti a marchi, tipi o produzioni specifici, tali da favorire o eliminare dalla competizione alcune imprese o alcuni prodotti, conosce una circostanziata deroga, ammessa solo quando ad esigerla sia l'oggetto dell'appalto, non altrimenti descrivibile, e purché la previsione sia obbligatoriamente accompagnata dalla locuzione <o equivalente>.*

2. *Alla stregua dell'art. 68, commi 7 e 8, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, incombe sull'offerente l'onere di provare l'equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello indicato nel capitolato.*

3. *Rientra nella piena discrezionalità tecnica della stazione appaltante la fissazione delle specifiche tecniche dei prodotti richiesti, la cui scelta può essere sindacata dal giudice solo nei limiti della illogicità.*

4. *Va immediatamente impugnato il bando di gara nella parte in cui la relativa formulazione non consente all'operatore del settore di presentare un'offerta concorrenziale.*

Precedenti citati:

1. TAR Sicilia – Catania, II, 6 marzo 2009 n. 486 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 14 novembre 2008 n. 5693 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. TAR Lombardia – Milano, I, 19 maggio 2009 n. 3758 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Sardegna, I, 17 febbraio 2009 n. 197 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
4. Cons. Stato, V, 25 maggio 2009 n. 3217 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 21 settembre 2011 n. 60 (pres. Adamo, estens. Bini)

*Le controversie in materia di iscrizione ad albi o ruoli professionali nonché di cancellazione dagli stessi, qualora i relativi atti siano subordinati al possesso di requisiti tassativamente previsti, riguardano posizioni di diritto soggettivo e vanno devolute alla giurisdizione dell'AGO, di talché, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, qualora, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di inammissibilità del gravame pronunciata dal giudice amministrativo, la domanda sia riproposta al giudice istituzionalmente competente, restano salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto nel caso in cui l'AGO fosse stata adita fin dal momento dell'instaurazione della lite.*

Precedente citato:

Cons. Stato, VI, 2 novembre 2007 n. 5694 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooo

TAR VDA 12/13 ottobre 2011 n. 61 (pres. Adamo, estens. La Greca)

*Posto che, in materia di contributi e di sovvenzioni pubbliche, con l'emanazione dell'atto di concessione del contributo il richiedente diviene titolare di un diritto soggettivo, di talché, sul provvedimento di decadenza per fatti sopravvenuti a causa di inadempimenti contestati al beneficiario, sussiste la giurisdizione dell'AGO, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, va dichiarato inammissibile il ricorso presentato all'AGO oltre il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l'inammissibilità della sentenza che ha a sua volta dichiarato inammissibile il ricorso presentato al giudice amministrativo.*

oooooooo

TAR VDA 15 giugno/20 ottobre 2011 n. 68 (pres. Turco, estens. Spampinato)

1. *L'atto generale va impugnato in uno con l'atto applicativo, salvo il caso in cui contenga disposizioni lesive in via immediata dei soggetti destinatari.*
2. *L'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, esprime una previsione generale che attribuisce ai dirigenti ogni compito non espressamente ricompreso, vuoi dalla legge vuoi dall'ente di riferimento, fra le funzioni di indirizzo e controllo, con la conseguenza che ogni atto, che attenga all'ordinaria attività di gestione affidata alla generale competenza del dirigente in quanto apice della struttura burocratica, laddove adottato dal Sindaco in luogo del dirigente, va dichiarato nullo.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, VI, 27 dicembre 2010 n. 9406 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
  2. Corte Costituzionale 26 novembre 2010 n. 340 in Leggi d'Italia De Agostini;  
Corte Costituzionale 23 marzo 2007 n. 103 in Leggi d'Italia De Agostini;
- TAR Valle d'Aosta 5 aprile 2006 n. 45 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooooooo

TAR VDA 15 giugno/20 ottobre 2011 n. 69 (pres. Turco, estens. Spampinato)

1. *Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera a), R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, ricadono nella giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche solo gli atti che abbiano immediata e diretta incidenza sul governo delle acque, con consequenziale esclusione di quelli solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati a incidere sul regime delle acque, vertenze queste ultime che non richiedono spiccate competenze giuridiche o tecniche.*
2. *È inammissibile l'intervento ad adiuvandum depositato in violazione degli artt. 28, comma 2, e 50, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, in forza del quale detto intervento va depositato almeno 30 giorni prima dell'udienza.*
3. *In vista della realizzazione di opere in aree boscate, l'art. 33, comma 8, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11 prevede un parere espressamente qualificato come vincolante, di tal che la P.A. non può discostarsene.*
4. *L'art. 33 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, dettato in vista della realizzazione di opere in aree boscate, prescinde dai dimensionamenti delle opere stesse, al di sotto delle quali non sia necessario il rilascio del parere relativo.*
5. *L'autorizzazione alla costruzione di un'opera a seguito della richiesta di un privato non può avere, quale motivazione unica o prevalente, la prospettazione dell'esistenza, nella vicenda, di un interesse pubblico affidato alla cura della P.A., dovendo invece quest'ultima dare atto della valutazione dell'interesse dell'istante e della sua comparazione con altri interessi, pubblici e privati.*

Precedenti citati:

1. Cass., III, 15 aprile 2011 n. 8722 in Juris data online;  
Tribunale Superiore delle Acque 9 febbraio 2011 n. 12 in Juris data online;  
TAR Lazio – Roma, II-ter, 7 gennaio 2010 n. 78 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR VDA 2 luglio 2008 n. 58 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cass., S.U., 11 maggio 2007 n. 10750 in Juris data online;  
Cass., S.U., 14 giugno 2006 n. 13692 in Juris data online;  
Cass., S.U., 6 luglio 2005 n. 14195 in Juris data online;  
Cass., S.U., 13 gennaio 2003 n. 337 in Juris data online.
3. Cons. Stato, V, 6 ottobre 2009 n. 6094 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, I, 19 maggio 2009 n. 3767 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, V, 31 dicembre 2007 n. 6800 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
5. Cons. Stato, VI, 17 aprile 2007 n. 1736 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooooooo

TAR VDA 13 luglio/2 novembre 2011 n. 70 (pres. Balba, estens. Caminiti)

1. *La disciplina di cui alla legge VDA 4 agosto 2009 n. 24 e quella relativa agli strumenti urbanistici operano su piani distinti e pertanto non sono sovrapponibili, come dimostra il fatto che gli interventi contemplati dalla prima sono consentiti anche in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi.*
2. *Non sono ammesse opere di ristrutturazione allorquando il massimo intervento giuridicamente tollerato è quello inteso al risanamento conservativo.*
3. *Se l'intervento edilizio comporta la realizzazione di un organismo edilizio totalmente diverso dal precedente, con la realizzazione di numerose unità abitative all'interno di un impianto prima adibito ad uso difforme, si tratta di opera di trasformazione e non di mero recupero ai fini di una migliore esigenza d'uso.*

oooooooooooo

TAR VDA 13 luglio/2 novembre 2011 n. 71 (pres. Balba, estens. Caminiti)



1. *Alla stregua dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, superato dall'art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e dell'art. 84 legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, l'accertamento di conformità è strumento di conservazione di opere già realizzate, diretto com'è a sanare opere solo formalmente abusive, ma conformi nella sostanza alla disciplina applicabile, sia quella in vigore al momento della loro realizzazione sia quella in vigore alla data di presentazione dell'istanza di sanatoria, prive di rilievo essendo le opere da eseguirsi per rendere le opere già eseguite conformi alla normativa urbanistica e vincolistica, ciò che conferisce al relativo provvedimento natura doverosa e vincolata priva di contenuti discrezionali.*

2. *La motivazione postuma e i rilievi di inammissibilità ad essa relativi hanno esclusivo riguardo a presupposti già esistenti al momento di emanazione dell'atto e nello stesso non esternati, mentre in sede processuale sono suscettibili di considerazione i documenti successivi che ne confermino i presupposti, documentando la correttezza dell'istruttoria procedimentale.*

3. *In materia edilizia e urbanistica, la prestazione di garanzie reali o personali in caso di rateizzazione degli oneri di concessione non comporta particolari obblighi a carico della P.A., atteso che la specifica disciplina è enunciata nell'esclusivo interesse di quest'ultima e l'obbligo di collaborazione ex art. 1227 c.c. è estraneo all'ambito sanzionatorio.*

Precedenti citati:

1. TAR Campania – Napoli, III, 5 ottobre 2009 n. 5149 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, VI, 17 dicembre 2008 n. 21345 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Trentino Alto Adige – Trento, I, 20 marzo 2003 n. 117 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
3. TAR Lombardia – Brescia, I, 11 settembre 2009 n. 1688 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, II, 21 luglio 2009 n. 4405 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 10 agosto 2007 n. 4419 [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 16 luglio 2007 n. 4025 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 11 novembre 2005 n. 6345 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Veneto, II, 21 ottobre 2005 n. 3727 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 24 marzo 2005 n. 1250 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cass., III, 17 maggio 2001 n. 6757 in [Juris data online](http://Juris data online);  
TAR Puglia – Lecce, I, 6 novembre 2000 n. 3494 in [Juris data online](http://Juris data online);  
TAR Veneto, II, 1 febbraio 2000 n. 342 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 10 dicembre 1999 n. 2072 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Corte Costituzionale 14 luglio 1999 n. 308 (ordinanza) in [Leggi d'Italia De Agostini](http://Leggi d'Italia De Agostini);  
TAR Lombardia – Milano, II, 17 aprile 1999 n. 1192 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 3 luglio 1995 n. 1001 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cass., I, 3 novembre 1993 n. 10850 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cass., I, 18 novembre 1992 n. 12341 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooooooo

TAR VDA 13 luglio/2 novembre 2011 n. 72 (pres. Balba, estens. Caminiti)

1. *Non è causa di inammissibilità la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento ove sia provato che il destinatario ha avuto comunque conoscenza del procedimento, potendo quindi parteciparvi.*

2. *In caso di diffida a demolire, non è obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento, essendo in grado gli interessati di fare valere le proprie ragioni prima dell'emissione dell'ordinanza di demolizione.*

3. *L'omessa indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e dei termini entro cui ricorrere non dà luogo a illegittimità dell'atto, ma configura una mera irregolarità, la quale, al più, può dare luogo alla rimessione in termini per errore scusabile.*

4. *L'omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso il quale prendere visione degli atti non determina l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi considerare*

*responsabile del procedimento il dirigente o il responsabile della struttura amministrativa da cui l'atto promana.*

*5. Il disposto dell'art. 26, comma 2, legge VDA 7 dicembre 1998 n. 54, alla stregua del quale al Sindaco può essere attribuita la competenza su alcuni atti gestionali, va interpretato in maniera estensiva con riferimento a tutti gli atti ad analogo contenuto.*

*6. È legittimo l'atto con il quale il Comune ingiunge al privato la demolizione non di strutture realizzate in carenza di specifica concessione edilizia, ma di strutture realizzate al di fuori della stessa area concessionata nonché della fascia di rispetto stradale.*

*7. In relazione ai vincoli paesaggistici non possono trovare spazio applicativo i principi di affidamento tutelabile a favore di chi, avendo posto in essere abusi edilizi, ha visto trascorrere un lungo lasso di tempo dalla loro commissione nell'inerzia della P.A. addetta alla vigilanza.*

**Precedenti citati:**

1. TAR Calabria – Catanzaro, I, 14 dicembre 2010 n. 2908 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); Cons. Stato, IV, 3 marzo 2009 n. 1207 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Emilia Romagna – Bologna, II, 14 gennaio 2009 n. 19 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, V, 7 dicembre 2005 n. 6990 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
2. TAR Trentino Alto Adige – Bolzano, I, 8 febbraio 2007 n. 52 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Friuli Venezia Giulia – Trieste 8 settembre 2004 n. 556 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
3. TAR Campania – Napoli, VII, 8 aprile 2011 n. 2009 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
4. TAR Campania – Napoli, VII, 15 dicembre 2010 n. 27393 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Campania – Napoli, VII, 3 novembre 2010 n. 22302 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
6. TAR Campania – Napoli, IV, 5 maggio 2009 n. 2357 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, V, 4 marzo 2008 n. 883 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
7. TAR Campania – Napoli, VII, 14 giugno 2010 n. 14156 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Liguria, I, 31 dicembre 2009 n. 4127 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Calabria – Catanzaro, II, 6 ottobre 2009 n. 1026 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Piemonte , I, 4 settembre 2009 n. 2247 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Campania – Napoli, IV, 29 gennaio 2009 n. 504 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, IV, 6 giugno 2008 n. 2705 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, V, 4 marzo 2008 n. 883 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, IV, 14 maggio 2007 n. 2441 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- Cons. Stato, V, 12 marzo 1996 n. 247 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooooooo

**TAR VDA 13 luglio/2 novembre 2011 n. 73 (pres. Balba, estens. Caminiti)**

*1. In sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici rientra nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto agli immobili adiacenti.*

*2. Fatti salvi i casi di errori fattuali e di abnormi illogicità, le scelte in materia di indirizzi di politica urbanistica, come espresse negli strumenti generali di pianificazione, non sono soggette all'obbligo di motivazione, al di là di quella evincibile dai criteri generali seguiti nell'impostazione del piano e dagli elaborati tecnici che lo accompagnano.*

*3. Una motivazione specifica si impone solo in presenza di situazioni idonee a creare nel privato aspettative e affidamenti, quale l'esistenza di un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato o di un giudicato di annullamento del diniego di concessione edilizia.*

*4. Sotto il profilo motivazionale, è sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modifica del piano regolatore, fatti salvi casi di peculiari obblighi motivazionali a carico della P.A.*

*5. Le osservazioni proposte dai privati nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e non danno luogo a particolari aspettative.*

6. *La classificazione a zona agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori naturalistici poiché svolge una funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano.*

7. *Il limite temporale di efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori generali, definiti in un quinquennio dagli artt. 2, primo comma, legge 19 novembre 1968 n. 1187 e 9 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il testo unico sulle espropriazioni, è applicabile anche ai vincoli strumentali rispetto ai vincoli preordinati all'esproprio e a quelli che svuotano di contenuto il diritto di proprietà, a quelli cioè che subordinano l'edificabilità di un'area al suo inserimento in un programma pluriennale oppure alla formazione di uno strumento esecutivo.*

8. *Il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo è individuabile nell'atto che esplicitamente lo reitera e non nell'imposizione originaria di un vincolo di inedificabilità e neppure nella protrazione di fatto del medesimo dopo la sua decadenza, atteso che, in tali casi, ben può il proprietario sollecitare la P.A. all'esercizio del potere pianificatorio attraverso la procedura di messa in mora e fare accertare, di risulta, l'illegittimità del silenzio da quella eventualmente opposto.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, IV, 21 aprile 2010 n. 2264 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 18 giugno 2009 n. 4024 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 25 novembre 2003 n. 7782 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Piemonte, I, 19 novembre 2003 n. 1602 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lombardia – Milano, II, 24 luglio 2003 n. 3654 in [Juris data online](http://Juris data online).
2. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010 n. 6911 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 18 giugno 2009 n. 4024 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, IV, 31 dicembre 2007 n. 16679 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2007 n. 861 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 13 aprile 2005 n. 1743 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 6 ottobre 2003 n. 5869 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 3 ottobre 2001 n. 5207 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 22 maggio 2000 n. 2934 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 19 gennaio 2000 n. 245 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 24 dicembre 1999 n. 1943 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, A.P., 22 dicembre 1999 n. 24 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 8 febbraio 1999 n. 121 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 2 novembre 1995 n. 887 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 17 gennaio 1989 n. 5 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 25 febbraio 1988 n. 99 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 3 giugno 1987 n. 326 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 15 luglio 1986 n. 522 in [Juris data online](http://Juris data online).
3. TAR Umbria, I, 3 ottobre 2006 n. 497 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 8 maggio 2000 n. 2639 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, A.P., 22 dicembre 1999 n. 24 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 22 febbraio 1999 n. 209 in [Juris data online](http://Juris data online);  
Cons. Stato, IV, 13 maggio 1992 n. 511 in [Juris data online](http://Juris data online).
4. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010 n. 6911 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
5. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010 n. 6911 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 1 marzo 2010 n. 1182 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 18 giugno 2009 n. 4024 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 19 marzo 2009 n. 1652 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
6. TAR Lombardia – Milano, II, 24 novembre 2006 n. 2847 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 20 settembre 2005 n. 4828 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
7. Cons. Stato, IV, 24 marzo 2009 n. 1765 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
8. Cass., I, 26 gennaio 2007 n. 1754 in [Juris data online](http://Juris data online).

oooooooooooo

TAR VDA 12 ottobre/16 novembre 2011 n. 74 (pres. Adamo, estens. Spampinato)

1. *Qualora non impugnati, i verbali redatti dalle Forze dell'ordine sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sono confutabili con specifica impugnativa di falso ex art. 221 c.p.c. o quanto meno con l'allegazione di elementi che ne suffraghino la non veridicità.*
2. *Ai sensi dell'art. 74, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, la reiezione del gravame per manifesta infondatezza comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in precedenza disposta a favore del ricorrente.*

**Precedente citato:**

1. Cons. Stato, VI, 3 settembre 2009 n. 5187 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooooooo

TAR VDA 12 ottobre/16 novembre 2011 n. 76 (pres. Adamo, estens. Spampinato)

1. *L'art. 90 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, prevede il divieto del progettista di partecipare alle sole procedure per l'affidamento di lavori pubblici per cui ha effettuato attività di progettazione e non anche alle procedure per l'affidamento di successivi livelli di progettazione, posto che le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione in quanto limitative della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita, come da art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, introdotto dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha sancito il principio della tassatività delle clausole di esclusione.*
2. *Con riguardo ai requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, l'art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, richiede la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza.*
3. *È sufficiente la sola sottoscrizione sul frontespizio, e non necessariamente in calce, delle relazioni tecniche, non vigendo una norma imperativa ad hoc.*
4. *La necessità della precisa indicazione delle attività assegnate a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo di imprese risiede nella possibilità di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ognuno e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attività.*
5. *Il termine di 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara cui all'art. 48, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, dettato in tema di controlli sul possesso dei requisiti dei concorrenti, è ordinatorio e non perentorio.*
6. *In applicazione dei principi di tutela dell'affidamento e della correttezza dell'azione amministrativa, non possono ridondare a danno dei privati gli errori commessi dalla P.A.*

**Precedenti citati:**

1. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011 n. 513 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Piemonte, I, 5 luglio 2008 n. 1510 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
2. Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011 n. 513 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
4. Cons. Stato, V, 27 aprile 2011 n. 2454 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- TAR Campania – Napoli, I, 14 luglio 2006 n. 7509 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
5. TAR VDA 13 novembre 2008 n. 88 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).
6. Cons. Stato, V, 26 gennaio 2011 n. 550 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 80 (pres. Adamo, estens. La Greca)

*Va esclusa dalla gara d'appalto, regolata dalla disciplina antecedente l'entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha introdotto nuove limitazioni alla facoltà di inserire clausole di esclusione in seno ai bandi di gara, l'impresa che, a seguito della presentazione di una prima offerta nei termini previsti dal bando di*

*gara, ha esercitato, entro il termine perentorio di scadenza, la facoltà di sostituirla con altra offerta, la quale però, di contro alle prescrizioni espresse della lex specialis, è stata inserita nella medesima busta consegnata in precedenza e di poi ritirata, in violazione del precetto che imponeva di apporre una dicitura espressa tale da individuarla come offerta sostitutiva.*

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 85 (pres. Adamo, estens. La Greca)

*È inammissibile il ricorso inteso all'annullamento del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241 poiché detto atto, avendo natura endoprocedimentale, non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e pertanto non è autonomamente e immediatamente impugnabile.*

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 86 (pres. Adamo, estens. La Greca)

*È competente l'AGO a conoscere della posizione giuridica di colui che ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana, procedimento sospeso dal Ministero dell'Interno stante la pendenza di un procedimento penale coinvolgente l'interessato, se, all'atto del perfezionamento del procedimento amministrativo, la P.A., lungi dall'esprimere valutazioni discrezionali, ha preso atto del decesso del coniuge dell'istante ai sensi dell'art. 1, comma 11, legge 15 luglio 2009 n. 94, che ha sostituito l'art. 5 legge 5 febbraio 1992 n. 91, atteso che si è in presenza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza per la ritenuta assenza di uno dei requisiti prescritti dalla disposizione menzionata.*

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 87 (pres. Adamo, estens. La Greca)

*È irricevibile, per tardiva proposizione, il ricorso proposto oltre il termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti, e in particolare trascorso il trentesimo giorno dalla aggiudicazione definitiva effettuata a mezzo telefax, a nulla rilevando la successiva adozione del provvedimento dichiarativo dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.*

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 88 (pres. Adamo, estens. Guarracino)

*Se il provvedimento impugnato attiene e sanziona l'occupazione solo marginale di un mappale, è illegittima la diffida a demolire afferente l'intera opera.*

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 89 (pres. Adamo, estens. Guarracino)

*Se la vertenza si è conclusa con la pronuncia di cessazione della materia del contendere senza che la P.A. abbia fatto esercizio di poteri amministrativi in sede di riesame degli atti impugnati, il collegio, chiamato a deliberare intorno al regime delle spese, deve dare spazio alla prognosi postuma, valutando se il ricorso sarebbe o meno stato suscettibile di accoglimento nel merito.*

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 90 (pres. Adamo, estens. La Greca)

*1. Alla stregua dell'art. 31 legge VDA 7 dicembre 1998 n. 54, disposizione dai contenuti più rigidi e restrittivi rispetto all'omologo statale costituito dall'art. 78, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è illegittima la deliberazione consiliare alla cui discussione o alla cui votazione abbia partecipato, anche solo presenziandovi, un componente proprietario di terreni interessati dallo*

*strumento urbanistico sottoposto ad approvazione, a nulla rilevando l'effettivo pregiudizio in capo alla P.A.*

*2. Non trova riscontro, in seno alla normativa della Valle d'Aosta, la prescrizione di cui all'art. 78, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza della quale, nel caso di inosservanza dell'obbligo di astensione relativamente alle delibere di assunzione di piani urbanistici in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, vanno annullate solo le parti dello strumento urbanistico intaccate dalla correlazione.*

*3. La pronuncia di decadenza del permesso di costruire per omesso rispetto dei termini fissati per l'inizio dei lavori o per il loro completamento, in mancanza di apposita istanza di proroga entro la scadenza di tali termini, costituisce atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che si verifica in modo automatico e non è subordinato alla sua previa formale dichiarazione.*

*4. L'art. 60, comma 8, legge VDA 6 aprile 1998 n. 11, nel prevedere la trasferibilità, mediante voltura, della concessione edilizia ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto della concessione, non introduce alcuna causa di sospensione automatica del termine per l'inizio dei lavori.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, IV, 28 gennaio 2011 n. 693 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 17 luglio 1996 n. 860 in [Juris data online](http://Juris data online).  
3. TAR VDA 19 marzo 2009 n. 19 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 18 giugno 2008 n. 3030 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, IV, 26 maggio 2006 n. 3196 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, II-bis, 28 giugno 2005 n. 5370 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 3 febbraio 2000 n. 597 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooooooo

TAR VDA 16 novembre/13 dicembre 2011 n. 91 (pres. Adamo, estens. Guarracino)

*Posto che la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia postula una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'attività pianificatoria o costruttiva, tale da evidenziare una specifica lesione di posizioni giuridiche soggettive differenziate che distinguano la sfera del ricorrente rispetto alla collettività indistinta, è privo di tale qualità colui che, avendo alienato da tempo il cespite interessato dal provvedimento impugnato, non si trova in alcuna situazione di stabile collegamento con la zona, quale ad esempio la residenza, il possesso o la detenzione.*

Precedenti citati:

1. Cons. Stato, V, 2 marzo 2010 n. 1189 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cons. Stato, V, 19 settembre 2008 n. 4528 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

oooooooooooo

TAR VDA 12 ottobre/14 dicembre 2011 n. 93 (pres. Adamo, estens. Spampinato)

*1. Atteso che, alla stregua dell'art. 133, comma 1, lettera b), d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi afferenti rapporti di concessione di beni pubblici rientrano nella generale giurisdizione del giudice amministrativo solo se coinvolgono l'esercizio di poteri autoritativi mentre competono all'AGO se hanno contenuto meramente patrimoniale, l'istanza di adeguamento del corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'ente pubblico a fronte del servizio di gestione aeroportuale, comportando l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali sia sull'an sia sul quantum, incombe all'AGO.*

2. *Ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, ove il giudice amministrativo declini la giurisdizione a favore di quello ordinario, le parti hanno facoltà di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della decisione, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione.*

Precedenti citati:

1. Cass., S.U., 12 ottobre 2011 n. 20939 in Leggi d'Italia De Agostini;  
Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011 n. 2375 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Lazio – Roma, I-ter, 7 aprile 2011 n. 3108 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
Cass., S.U., 15 settembre 2010 n. 19552 in Juris data online;  
Cass., S.U., 25 giugno 2010 n. 15323 in Juris data online;  
Cass., S.U., 4 luglio 2006 n. 15216 in Juris data online.

oooooooooooo

TAR VDA 14/28 dicembre 2011 n. 100 (pres. Adamo, estens. Guarracino)

1. *La diffida a demolire è atto presupposto della successiva ordinanza di demolizione, idoneo a ledere direttamente e immediatamente il destinatario della sanzione ed è, in quanto tale, immediatamente impugnabile.*

2. *L'ordine di demolizione, adottato in pendenza di un'istanza di condono edilizio, è illegittimo perché in contrasto con l'art. 38 legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui dettato impone alla P.A. di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.*

Precedenti citati:

1. TAR VDA 15 dicembre 2010 n. 78 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR VDA 12 marzo 2008 n. 23 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR VDA 17 maggio 2007 n. 70 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).  
2. TAR Campania – Napoli, III, 7 dicembre 2010 n. 27066 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Campania – Napoli, VI, 3 dicembre 2010 n. 26796 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);  
TAR Puglia – Lecce, III, 2 settembre 2010 n. 1880 in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA**  
**SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2012**

---

Sentenza **15/2012** del 15.02.2012, depositata il 17.02.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Primo Referendario

1. *E' il momento di pubblicazione del bando che cristallizza la normativa applicabile alla gara, attesa l'indifferenza e l'insensibilità della lex specialis alle modifiche sopravvenute al regime normativo.*

2. *Nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta, prescritta ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si configura come strumento mediante il quale l'autore fa propria la dichiarazione contenuta nel documento e serve a renderne nota la paternità nonché a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esso contenuta, con la conseguenza che la sua mancanza inficia la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta, senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara.*

---

Sentenza **16/2012** del 15.02.2012, depositata il 17.02.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

1. *Alla stregua dell'art. 243-bis, ultimo comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non è obbligatoria l'impugnazione del diniego di autotutela, in quanto la prescrizione richiamata è norma meramente processuale, volta ad assicurare che la necessaria impugnazione del provvedimento lesivo e quella soltanto eventuale del diniego di autotutela siano trattate nell'ambito di un unico processo.*

2. *Quando l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, si ha un atto meramente confermativo (cosiddetta conferma impropria), che non necessita di impugnazione, non rappresentando un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate.*

---

Sentenza **19/2012** del 15.02.2012, depositata il 14.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Primo Referendario

*Stante il fondamentale canone di interpretazione delle legge recato dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, alla cui stregua: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore", il termine distanza rimanda, secondo il suo significato proprio, alla nozione di segmento, cioè alla parte di retta che congiunge due punti, con conseguente esclusione della linea spezzata, composta cioè da più segmenti, la quale può anch'essa, in natura, congiungere due punti.*



---

Sentenza **20**/2012 del 15.02.2012, depositata il 14.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Primo Referendario

1. *Stante la volontà del legislatore regionale di rendere ogni amministrazione comunale libera di enucleare, in sede di redazione della propria disciplina urbanistica e nell'ambito delle singole categorie di cui alla legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, sottocategorie di usi regolamentate da una specifica disciplina, non appare corretto introdurre strutture ricettive diverse da quelle ammesse in via eccezionale dalla legge, ove la disciplina urbanistica del singolo Comune vieti la possibilità di introdurre strutture ricettive nella zona sulla quale insiste l'immobile.*

2. *L'art. 90-quater della legge regionale della Valle d'Aosta 23 giugno 1998, n. 18, nel prevedere la possibilità della destinazione a case e appartamenti per vacanze, non consente l'insediamento di qualsiasi struttura ricettiva ma solo di case ed appartamenti per vacanze, con ciò enucleando la categoria delle case e appartamenti per vacanze nell'ambito della più generale categoria delle destinazioni ad usi ed attività turistiche ricettive di cui all'art. 73, comma 2, lett. g), della legge regionale n. 11/98, con la conseguenza che, in presenza di una norma di piano regolatore generale che non consenta, in una certa zona, l'insediamento di strutture turisticoricettive, la possibilità di insediarvi case e appartamenti per vacanze è consentita in forza della norma di legge.*

---

Sentenza **21**/2012 del 15.02.2012, depositata il 14.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Primo Referendario

*E' illegittimo il provvedimento con cui sia stabilita l'impossibilità a tempo indeterminato di conseguire l'autorizzazione alla posa di tubazioni per il gas, in quanto, in tal modo, si realizza una sorta di misura di salvaguardia atipica di durata indeterminata e si sopprime arbitrariamente una facoltà prevista dall'ordinamento che fa capo alla libertà economica privata.*

---

Sentenza **22**/2012 del 15.02.2012, depositata il 14.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

1. *L'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto di annullamento in autotutela determina la riviviscenza del provvedimento annullato in via amministrativa, con la conseguenza che il ricorrente conserva un permanente interesse alla decisione del ricorso.*

2. *La violazione dell'art. 49 (P.U.D. di iniziativa privata), comma 3, della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, nella parte in cui dispone che "nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche viene comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni; il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato" costituisce trasposizione, in ambito urbanistico, del principio generale di necessaria partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi che li riguardano, di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

---

Sentenza **24/2012** del 15.02.2012, depositata il 14.03.2012  
Calogero Adamo, Presidente  
Luca Morbelli, Primo Referendario  
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

1. *L'art. della legge regionale della Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, in materia di astensione dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri dei componenti gli organi collegiali degli enti locali, del loro coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado si distingue dalla normativa in materia contenuta, nell'ordinamento nazionale, nell'art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché non soltanto proibisce al soggetto in conflitto di interessi la partecipazione alla discussione ed alla votazione, ma gli impone anche di allontanarsi dall'aula, all'evidente fine di impedire che egli possa in alcun modo, volontariamente o involontariamente, influenzare la serenità e la imparzialità della decisione amministrativa.*
2. *Il piano attuativo non costituisce l'unico parametro rispetto al quale deve essere valutata la legittimità di una concessione edilizia, venendo in rilievo anche tutta la normativa urbanistico-edilizia, anche di fonte regolamentare, oltre che tutta l'attività progettuale di dettaglio.*
3. *Un procedimento di secondo grado per l'annullamento di un provvedimento amministrativo può essere in ogni tempo avviato dall'organo competente anche d'ufficio.*
4. *L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.*

---

Sentenza **30/2012** del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012  
Calogero Adamo, Presidente  
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore  
Angelo Vitali, Primo Referendario

*Alla stregua dell'art. 37, primo comma, della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, in forza del quale "Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la demolizione delle opere e comunque il ripristino dello stato dei luoghi", è illegittima l'ordinanza di demolizione non preceduta dalla diffida.*

---

Sentenza **31/2012** del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012  
Calogero Adamo, Presidente  
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore  
Angelo Vitali, Primo Referendario

*L'avvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 24 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, della legge 24 luglio 1961, n. 729, con particolare riferimento all'art. 9 di essa, non incide sull'applicabilità di quest'ultima disposizione in quanto il rinvio operato dall'art. 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ha natura di rinvio materiale.*

---

Sentenza **32/2012** del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012  
Calogero Adamo, Presidente  
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore  
Angelo Vitali, Primo Referendario

*Atteso che l'Istituto Comprensivo Comunità Montana Grand Combin è ente regionale, l'Avvocatura dello Stato non ne ha la rappresentanza in giudizio, di talché la notifica del ricorso effettuata all'Avvocatura dello Stato è nulla e comporta la inammissibilità del ricorso stesso.*

---

Sentenza **33/2012** del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore

Angelo Vitali, Primo Referendario

*La norma di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede l'esclusione dalla gara nei confronti di un amministratore di una società (tra le altre) a responsabilità limitata, munito di potere di rappresentanza, condannato per reati incidenti sulla affidabilità morale e professionale, opera pure allorché lo stesso amministratore non possa sottoscrivere l'offerta, atteso che comunque i poteri rappresentativi di cui dispone sono finalizzati direttamente alla partecipazione alla gara e coprono una gamma ampia ed essenziale di attività, di talché, senza il contributo, la società avrebbe serie difficoltà nella partecipazione alla gara.*

---

Sentenza **36/2012** del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

*1. Le norme limitative della partecipazione alle gare come l'art. 90, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, hanno carattere eccezionale e sono perciò di stretta interpretazione.*

*2. L'art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, introdotto dal decreto legislativo 13 maggio 2011, n. 70, ha sancito il principio della tassatività delle clausole di esclusione, limitandola al caso di mancato adempimento delle prescrizioni dello stesso codice, del regolamento e di altre disposizioni di legge vigenti, nonché ai casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero al caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.*

*3. L'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che impone di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato prima di stipulare il contratto, non incide sulla legittimità dell'aggiudicazione, ma semplicemente sulla decorrenza del termine per la sua impugnazione.*

---

Sentenza n. **37/2012** del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

*1. Posto che la natura formalmente privata dei consorzi di miglioramento fondiario non rileva al fine di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, stante il richiamo di cui all'art. 3, comma 2, lett. h), della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, anche ai consorzi di miglioramento fondiario gli artt. 16, 19, 20 e 21 della medesima legge, le controversie relative alle procedure di affidamento di servizi, svolte da un soggetto comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa*

*regionale, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, lett. e, punto 1, del codice dei contratti della Pubblica amministrazione.*

*2. Ove, a norma del disciplinare di gara, il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, va data applicazione all'art. 25, comma 5, della legge regionale della Valle d'Aosta 20 giugno 1996, n. 12, che stabilisce che "la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente, secondo criteri di imparzialità e competenza".*

*3. La stazione appaltante non gode di una discrezionalità assoluta relativamente alla nomina dei componenti della commissione valutatrice, perché la norma delimita in maniera assoluta le categorie nell'ambito delle quali può essere esercitata la sua discrezionalità di scelta, con la conseguenza che la violazione delle regole sulla nomina della commissione si risolvono nella messa in pericolo sia della par condicio tra i concorrenti, sia dell'imparzialità della scelta finale.*

---

Sentenza n. **38**/2012 del 14.03.2012, depositata il 15.03.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

*1. Nel caso in cui si pervenga ad una decisione giurisdizionale di annullamento degli atti di gara, è fatta salva ogni attività amministrativa non pregiudicata dal vizio di legittimità accertato dal giudice, mentre l'effetto conformativo della sentenza comporta l'obbligo di ripetere le operazioni soltanto a partire dal momento in cui è intervenuta l'illegittimità sanzionata dal giudice.*

*2. La disposizione di cui all'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nello stabilire che "la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle", sottende la volontà del legislatore di restringere l'area della discrezionalità delle stazioni appaltanti, allorché redigono la legge di gara e predeterminano le cause di esclusione, al fine di evitare eccessivi formalismi, suscettibili di sfociare in una vera e propria caccia all'errore nella fase di verifica della regolarità della documentazione.*

---

Sentenza n. **39**/2012 del 14.03.2012, depositata il 17.04.2012

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

*1. La sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 2011, n. 115, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella sola parte in cui comprende la locuzione « anche » prima delle parole « contingibili e urgenti », ha espunto dall'ordinamento quella sola parte della disposizione che, innovando rispetto al passato, prevedeva un potere di ordinanza dei sindaci non limitato ai casi contingibili e urgenti.*

2. *La questione di incostituzionalità, riguardante l'art. 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per non avere previsto l'estensione della giurisdizione di merito del giudice amministrativo alle ordinanze contingibili ed urgenti è manifestamente infondata.*
3. *L'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, consente l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti anche al solo fine di "prevenire" gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*
4. *Posto che le ordinanze contingibili ed urgenti sono manifestazione di prerogative statali, delle quali il sindaco è partecipe nella veste di ufficiale di governo, cosicché dei danni derivanti dall'esercizio del potere in questione può rispondere anche lo Stato e non soltanto il comune, l'obbligo di comunicazione mira a consentire al prefetto di conoscere anticipatamente il contenuto dell'ordinanza, onde esonerare l'amministrazione statale da eventuali profili di responsabilità, derivanti, ad esempio, dall'aver concesso l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di ordinanze sindacali illegittime, in quanto adottate al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge.*
5. *Le norme di cui agli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non devono avere una applicazione formalistica, dovendosi ritenere superflua la comunicazione di avvio del procedimento ove l'interessato sia comunque venuto a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti.*
6. *La circostanza che la situazione di dissesto dello stabile fosse nota da tempo anche all'amministrazione comunale non fa, per ciò solo, venire meno i requisiti di contingibilità ed urgenza.*

---

Sentenza n. **46**/2012 del 18.04.2012, depositata il 19.04.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

1. *Anche alle concessioni di servizi si deve applicare il disposto di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove è stabilito che il pagamento del contributo, costituente tributo obbligatorio, è condizione di ammissibilità alla gara.*
2. *Non è violato il principio dell'affidamento ove l'autotutela sia stata esercitata prima della stipulazione del contratto definitivo, con la conseguenza che, almeno fino al completo decorso dei termini per proporre ricorso giurisdizionale, di regola, nessun affidamento può fondatamente ritenersi sussistente, anche in considerazione della possibilità di esito positivo di un'eventuale iniziativa in sede contenziosa da parte di un soggetto non risultato aggiudicatario.*

---

Sentenza n. **47**/2012 del 18.04.2012, depositata il 19.04.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*Il preavviso di rigetto non va inteso quale provvedimento definitivo nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o di documentazione da parte del destinatario dello stesso, in quanto verrebbero meno, fra l'altro, le esigenze di certezza in ordine al dies a quo di produzione degli effetti dell'atto amministrativo e di decorrenza del termine per la sua impugnazione.*

---

Sentenza n. **48**/2012 del 18.04.2012, depositata il 19.04.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

1. *Avendo la Regione Valle d'Aosta competenza primaria in materia urbanistica, come stabilito dall'art. 2, lett. g, dello Statuto di autonomia speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, deve essere applicata in via esclusiva, senza possibilità di integrare o sostituire le disposizioni ivi contenute con il Testo unico dell'edilizia di provenienza statale.*

2. *Ove sia dedotta la sussistenza di difformità delle opere realizzate dal titolo abilitativo, è necessaria l'indicazione in concreto dello scostamento effettivo dalle misure originarie onde verificare l'applicabilità delle tolleranze nei limiti previsti dal Regolamento edilizio comunale.*

---

Sentenza n. **50**/2012 del 18.04.2012, depositata il 19.04.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

1. *Il giudizio che conclude il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale ha natura globale e sintetica, volto com'è al controllo della serietà dell'offerta nel suo insieme, ed è espressione di un potere tecnico discrezionale della Pubblica amministrazione, di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese siano abnormi, manifestamente illogiche o affette da errori di fatto.*

2. *La commissione di gara deve predisporre particolari cautele a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte, cautele di cui deve farsi menzione nel verbale di gara, e tale protezione va assicurata in astratto e a prescindere dalla mancata dimostrazione dell'effettiva manomissione dei plichi, senza che tale illegittimità possa essere sanata dalla dichiarazione postuma del presidente e del segretario della commissione sulla conservazione in cassaforte della documentazione, atteso che tale dichiarazione non vale a sostituire le funzioni del verbale di gara, sottoscritto dai componenti della commissione.*

---

Sentenza n. **53**/2012 del 16.05.2012, depositata il 17.05.2012

Calogero Adamo, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

1. *Se non è revocabile in dubbio che il cancello e la recinzione non sono opere che richiedono il permesso di costruire, non comportando la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, diverso è il regime riguardante le strutture in lamiera e il deposito dei mezzi, con la conseguenza che, per manufatti realizzati in mancanza di DIA, è irrogabile la sola sanzione pecuniaria e non già la misura della demolizione, mentre, con riferimento alle strutture in lamiera caratterizzate dalla perdurante presenza di automezzi, l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è legittimamente adottato, ove si tratti di interventi edilizi permanenti e di superficie non trascurabile idonea a determinare una trasformazione del territorio.*

2. *La posizione del proprietario può ritenersi neutra, rispetto alle sanzioni per abusi edilizi e, segnatamente, rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene, quando risulti in modo inequivocabile la completa estraneità del proprietario al compimento dell'opera abusiva o che egli, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento.*

---

Sentenza n. **56**/2012 del 16.05.2012, depositata il 20.06.2012

Calogero Adamo, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Primo Referendario

1. *L'interesse risarcitorio non viene meno qualora la relativa pretesa non sia accompagnata da documentazione probatoria relativa al quantum, ben potendo il ricorrente chiedere compiutamente il risarcimento del danno anche in epoca successiva, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di annullamento, convertibile d'ufficio in domanda di accertamento dell'illegittimità dell'azione amministrativa qualora l'esecuzione dell'appalto, cui è riferita la procedura concorsuale contestata, sia già stato ultimato.*
2. *Allorquando la lettera invito stabilisce che tutti i consorzi dovranno indicare, nella fase successiva a quella di prequalificazione, cioè in sede di presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta, il consorzio per conto del quale partecipano e che eseguirà il servizio, l'indicazione, da parte di un consorzio concorrente, per la prima volta nella fase successiva alla prequalificazione, di società facente parte del consorzio e designata all'esecuzione del servizio assieme all'altra consorziata, appare in linea con la lex specialis di gara.*
3. *La stazione appaltante gode di ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di capacità tecnica ed economica, avendo, come unico limite, quello della non manifesta irragionevolezza.*
4. *Nella predefinitone dei criteri di valutazione la stazione appaltante ha un ampio margine di discrezionalità, sindacabile solo in presenza di elementi sintomatici di eccesso di potere.*

---

Sentenza n. **58**/2012 del 16.05.2012, depositata il 20.06.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore  
Laura Marzano, Primo Referendario

*Una sentenza che disponga l'integrazione del contraddittorio con estensione a soggetti che vantano un potenziale interesse incompatibile con quello azionato dal ricorrente non ha natura decisoria, essendo preordinata a far conoscere a tutti i possibili soggetti interessati il contenuto delle suddette impugnative e a metterli in condizione di difendersi nel giudizio su di esse incardinato.*

---

Sentenza n. **59**/2012 del 16.05.2012, depositata il 20.06.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Gianluca Bellucci, Consigliere  
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

1. *La commissione di gara ha l'obbligo di esprimersi sulla gravità delle condanne dichiarate dai concorrenti già in fase di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, dovendo essa compiutamente valutare se il precedente penale dichiarato sia in grado o meno di incidere sulla moralità professionale del concorrente.*
2. *In tema di requisiti di ordine generale, da dichiarare ai fini della partecipazione alla gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la mera sussistenza di reati astrattamente incidenti sulla moralità professionale non vale ad integrare la causa di esclusione di cui all' art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, occorrendo invece una concreta valutazione da parte della stazione appaltante in ordine alla gravità dei reati.*

---

Sentenza n. **61**/2012 del 18.04.2012, depositata il 21.06.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore  
Antonio De Vita, Primo Referendario

*Ai fini della distanza tra fabbricati assume rilievo la parte interrata di un fabbricato, laddove detta parte risulti posizionata a distanza inferiore a quella stabilita rispetto al filo del fabbricato adiacente.*

---

Sentenza n. **67**/2012 del 18.04.2012, depositata il 21.06.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

*A fronte di una specifica previsione della lex specialis, che impone che la documentazione trasmessa dalle imprese raggruppate sia prodotta in copia conforme all'originale e non in copia semplice, non può essere invocato il principio di cui è espressione l'art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, che afferma il canone della tassatività e della stretta interpretazione delle cause di esclusione dalle gare, considerato il differente ambito di applicazione della predetta norma rispetto all'art. 48 del citato codice.*

---

Sentenza n. **68**/2012 del 20.06.2012, depositata il 17.07.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Pescatore, Referendario

*1. La legittimazione ad agire in giudizio degli Ordini professionali va verificata in relazione all'interesse istituzionale astrattamente perseguito, in quanto rivolto alla tutela dell'interesse collettivo che si assume leso, interesse che non è la proiezione della semplice sommatoria degli interessi individuali degli iscritti allo specifico Ordine, ma si compendia nella sintesi degli stessi in un interesse collettivo qualitativamente diverso da quelli dei singoli.*

*2. La pubblicazione esclusivamente sul sito della Pubblica amministrazione, non accompagnata da una forma di pubblicità più ampia e diffusa anche per i potenziali soggetti interessati operanti al di fuori del contesto territoriale, fondendosi con la brevità del termine concesso per presentare e proporre un'idea progettuale attuabile, determina una evidente violazione sia dei principi di concorrenza e di massima partecipazione, sia dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, non consentendo ai potenziali interessati di valutare efficacemente la convenienza dell'offerta e impedendo la predisposizione di un progetto idoneo e fattibile.*

---

Sentenza n. **70**/2012 del 18.07.2012, depositata il 19.07.2012

Calogero Adamo, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

*Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice ordinario, nel procedimento di revoca conferito da un ente pubblico a un professionista non inserito nella struttura organica dell'ente, che mantenga pertanto la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione nel relativo albo, posto che il conferimento costituisce espressione non già di potestà amministrativa, bensì di autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione, riconducibile al lavoro autonomo, anche nell'ipotesi in cui il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'ente.*

---

Sentenza n. **71**/2012 del 20.06.2012, depositata il 24.07.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore



*E' illegittimo il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ove non siano stati considerati tutti gli elementi sopravvenuti, idonei ad incidere sulla valutazione della personalità dell'interessato, ben potendo la Pubblica amministrazione negare comunque il titolo di soggiorno, sempreché il diniego sia sostenuto da una valutazione motivata della personalità dell'interessato, della sua pericolosità sociale, della gravità dei precedenti penali, in comparazione con i suoi interessi personali e familiari, la situazione lavorativa eccetera.*

---

Sentenza n. **72**/2012 del 20.06.2012, depositata il 24.07.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

*1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, dal momento in cui è stata assunta la delibera che adotta il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante medesima, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata.*

*2. Allorquando le Norme Tecniche di attuazione, regolarmente approvate, affermano che, per tutte le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere presenti nel territorio comunale a una certa data, e anche per quelle per le quali sia stato rilasciato titolo abilitativo alla data di adozione del P.R.G., non è permesso il cambio di destinazione d'uso, né il cambio di categoria all'interno della stessa destinazione d'uso, indipendentemente dalla zona omogenea in cui le stesse sono situate, non è consentito il cambio di utilizzo e/o di categoria all'interno della stessa destinazione d'uso attività turistiche e ricettive (art. 12, lettera g, della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11) da struttura alberghiera (come definita dall'art. 2, comma 3, della legge regionale della Valle d'Aosta 6 luglio 1984, n. 33) a residenza turistico alberghiera (come definita dall'art. 2, comma 4, della stessa legge regionale n. 33/1984).*

*3. Con riferimento alla previsione dell'art. 77 della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, che disciplina il procedimento sanzionatorio in caso di interventi abusivi realizzati in assenza o in difformità dalla concessione edilizia, il Comune è tenuto ad ordinare la rimozione sul solo presupposto della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, senza alcun margine di discrezionalità con riguardo al rischio di pregiudizio per le parti legittime, con la conseguenza che soltanto ove l'interessato non ottemperi nemmeno all'ordine di ripristino, e dunque nella diversa e successiva fase esecutiva, la disciplina regionale investe la Pubblica amministrazione dell'apprezzamento in ordine alla possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime.*

---

Sentenza n. **73**/2012 del 20.06.2012, depositata il 24.07.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

*1. La mancanza di sottoscrizione di un atto amministrativo non è idonea a metterne in discussione la validità e gli effetti ove detta omissione non metta in dubbio la riferibilità dello stesso all'organo competente.*

*2. In sede di variante, anche generale, al piano regolatore, disposta sulla base di una diversa valutazione delle esigenze pubbliche, non occorre una specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione, pur quando essa disponga vincoli sulla proprietà privata, prevedendone l'espropriazione.*

3. *La valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica amministrazione, non sindacabile neppure sotto il profilo di eccesso di potere, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità.*

---

Sentenza n. **74**/2012 del 20.06.2012, depositata il 24.07.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

1. *E' inammissibile il ricorso proposto contro il verbale di constatazione di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, in quanto incentrato su atto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento.*

2. *L'immissione nel possesso dell'area costituisce ineludibile passaggio propedeutico all'attività di ripristino dello stato dei luoghi che fa seguito all'inottemperanza del responsabile dell'abuso.*

3. *Sulla base di quanto previsto dall'art. 77 della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, che disciplina il procedimento sanzionatorio in caso di interventi abusivi realizzati in assenza o in difformità dalla concessione edilizia, il Comune è tenuto ad ordinare la rimozione sul solo presupposto della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, senza alcun margine di discrezionalità con riguardo al rischio di pregiudizio per le parti legittime.*

4. *L'art. 2, comma 4, della deliberazione della Giunta regionale della regione Valle d'Aosta 18 dicembre 2009, n. 3753, non individua deroghe al divieto di sanatoria di volumi già oggetto di precedenti condoni, né consente di differenziare i presupposti delle pregresse sanatorie al fine di individuare ipotesi sottratte al divieto.*

---

Sentenza n. **75**/2012 del 18.07.2012, depositata il 18.09.2012

Sentenza n. **79**/2012 del 18.07.2012, depositata il 18.09.2012

Calogero Adamo, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

1. *Nelle controversie aventi a oggetto l'impugnativa dei provvedimenti della procedura referendaria si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario data la natura solo soggettivamente amministrativa, ma sostanzialmente legislativa di tali provvedimenti, in quanto nella specie la funzione legislativa viene esercitata in forma di democrazia diretta.*

2. *Il giudice amministrativo è sfornito, in via generale, di giurisdizione esclusiva in materia di operazioni elettorali e procedure referendarie (come si evince dal combinato disposto degli artt. 126 e 133 del codice del processo amministrativo), senza che sia possibile individuare, in via esegetica, nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, stante il carattere eccezionale e tassativo delle norme che prevedono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.*

---

Sentenza n. **76**/2012 del 18.07.2012, depositata il 18.09.2012

Calogero Adamo, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

1. *Ove un atto amministrativo sia meramente confermativo (cosiddetta conferma impropria), e perciò non impugnabile, o di conferma in senso proprio, occorre verificare se quello successivo sia stato adottato con o senza una nuova istruttoria e senza una nuova ponderazione di interessi,*

*non potendosi considerare meramente confermativo, rispetto ad uno precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento.*

*2. Il vizio di disparità di trattamento in tanto rileva in quanto, una volta rimosso, è in grado di ricondurre situazioni di ingiustizia entro i canoni di legittimità e non viceversa, allorquando comporterebbe la perpetuazione di una situazione di illegittimità in forza della sua parificazione a casi analoghi, ancorché ormai cristallizzati.*

---

Sentenza n. **80**/2012 del 18.07.2012, depositata il 18.09.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Michele Eliantonio, Consigliere  
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

*Allo scopo di definire i limiti di proponibilità di una azione di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, è necessario stabilire il contenuto del decisum di cui si chiede l'attuazione e confrontarlo con l'attività eventualmente posta in essere dalla Pubblica amministrazione, mentre restano estranee al giudizio di ottemperanza questioni non risolte dal giudicato ed eventuali ulteriori vizi, procedurali o sostanziali, sui quali il giudicato non si sia formato.*

---

Sentenza n. **81**/2012 del 18.07.2012, depositata il 18.09.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Michele Eliantonio, Consigliere  
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

*Ove non sia più possibile accertare lo stato dei luoghi in epoca anteriore all'edificazione in via diretta (cioè con accesso fisico ai luoghi medesimi), stante la prevedibile modificazione conseguente all'intervenuta edificazione, l'unica possibilità resta l'acquisizione di elementi dai quali, sia pure indirettamente, desumere lo stato.*

---

Sentenza n. **82**/2012 del 19.09.2012, depositata il 19.09.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Nicola Durante, Consigliere, Estensore  
Gianluca Bellucci, Consigliere

*Nei concorsi per l'assunzione a impieghi pubblici, i titoli di precedenza o di riserva devono essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale dei vincitori.*

---

Sentenza n. **88**/2012 del 17.10.2012, depositata il 18.10.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore  
Antonino Masaracchia, Referendario

*1. L'anno di riferimento, da considerare per le valutazioni prescritte dell'art. 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inizia il suo decorso a ritroso a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara.*

*2. Il reato di aggio, illecito di market abuse, recante lesione della tutela del cosiddetto market egalitarianism ovvero della parità informativa da assumere a premessa essenziale per la regolare formazione dei prezzi, se pure posto in essere dal soggetto a titolo personale, non può non refluire sulla di lui attività professionale di imprenditore e legale rappresentante di una società, che, in quanto operante nel mercato, deve garantire, alla Pubblica amministrazione con la*

*quale aspiri a contrarre, quella affidabilità di assoluto rispetto delle regole della concorrenza presidiante il settore stesso.*

*3. L'imperatività della normativa posta a presidio della moralità negli appalti pubblici rende necessario l'annullamento in autotutela degli atti in contrasto con la predetta normativa e laddove, per il ristretto lasso di tempo intercorso tra l'adozione dell'atto viziato e il suo annullamento, non si sia potuto creare e consolidare alcun affidamento da parte del destinatario dello stesso, il semplice richiamo alla normativa violata deve ritenersi idoneo a fondare e a legittimare il provvedimento di autotutela.*

---

Sentenza n. **89**/2012 del 17.10.2012, depositata il 5.11.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

*E' ammissibile l'anticipazione, da parte dell'ente regione, di due settimane della caccia alla volpe in forma vagante con espresso richiamo alle consuetudini locali, come previsto anche dalla relativa normativa nazionale (art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157), in relazione all'effettivo contenuto e alla concreta portata di apposito parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.*

---

Sentenza n. **90**/2012 del 17.10.2012, depositata il 13.11.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

*1. I presupposti e i requisiti per l'ammissione agli interventi di integrazione salariale sono valutati dall'I.N.P.S. attraverso un esercizio di discrezionalità tecnica che può essere fatto oggetto di censure in sede giurisdizionale solo in caso di palesi travisamenti in fatto ovvero di valutazioni inattendibili.*

*2. L'incongruenza temporale contestata dall'I.N.P.S. ad un'impresa operante nel campo dell'edilizia, vale a dire l'abnorme periodo di durata dei lavori, costituisce motivazione senz'altro idonea e non manifestamente arbitraria del diniego di ammissione agli interventi di integrazione salariale.*

---

Sentenza n. **91**/2012 del 17.10.2012, depositata il 13.11.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore

*1. E' illegittima l'attribuzione del punteggio ad una miglioria presentata da ditta concorrente a fronte dell'apposito disciplinare di gara che preveda esclusivamente altre differenti migliorie proponibili.*

*2. A fini di giudizio, non assume alcuna rilevanza l'eventuale circostanza che il controinteressato abbia proposto, in sede di gara svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una miglioria analoga a quella presentata dal ricorrente non consentita dal disciplinare di gara, in quanto, ove ammessa la fondatezza di tale assunto, esso, in carenza di specifico ricorso incidentale da parte del controinteressato, comporterebbe un ampliamento del thema decidendum, al di là delle censure introdotte con specifici motivi di gravame.*

---

Sentenza n. **95**/2012 del 17.10.2012, depositata il 15.11.2012

Calogero Adamo, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore  
Antonino Masaracchia, Referendario

*Le censure dedotte in giudizio devono essere idonee a specificare i vizi di legittimità che inficiano l'atto impugnato, ponendo il giudice nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui l'Amministrazione avrebbe dovuto emanare un atto diverso da quello impugnato ovvero astenersi dall'adottare l'atto in contestazione.*

---

Sentenza n. **100**/2012 del 14.11.2012, depositata il 4.12.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Marco Poppi, Primo Referendario  
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

- 1. A mente dell'art. 143, primo comma, lett. a), del Real Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno ricondotte alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutte le controversie relative ad atti che abbiano una diretta incidenza sul regime delle acque pubbliche, indipendentemente dall'autorità che adotta tali provvedimenti.*
- 2. Sono escluse dalla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche ritenute dal legislatore necessarie alla soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.*
- 3. Ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.*

---

Sentenza n. **101**/2012 del 14.11.2012, depositata il 4.12.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Marco Poppi, Primo Referendario  
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

- 1. L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato alla constatata abusività, che non richiede né alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il trascorrere del tempo non può legittimare in via di fatto.*
- 2. Una eventuale richiesta al giudice di verificare l'applicabilità della legge regionale della Valle d'Aosta 4 agosto 2009, n. 24, circa la possibilità, da parte del ricorrente, di chiedere ex novo alla Pubblica amministrazione competente la realizzazione di manufatti di cui è stata ordinata la demolizione non può essere presa in considerazione, atteso che, alla stregua dell'art. 34, comma 1, del codice di procedura civile, in nessun caso il giudice può decidere con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.*

---

Sentenza n. **104**/2012 del 14.11.2012, depositata il 4.12.2012

Calogero Adamo, Presidente  
Marco Poppi, Primo Referendario  
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*E' inammissibile il ricorso di un Comune per l'annullamento di una delibera della Giunta regionale, avente ad oggetto la proposta, rivolta allo stesso Comune, di modificare, ai sensi*

*dell'art. 15 della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, la variante sostanziale generale al P.R.G.C., trattandosi di un atto di natura endoprocedimentale che deve essere riscontrato positivamente o negativamente dal medesimo ente comunale, di talché soltanto all'esito di tale ulteriore fase procedimentale è possibile per la Giunta regionale emanare un atto connotato dai caratteri della definitività e della eventuale lesività nei confronti del Comune coinvolto.*

---

Sentenza n. **105**/2012 del 14.11.2012, depositata l'11.12.2012

Calogero Adamo, Presidente

Marco Poppi, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*1. Nei contratti pubblici, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'amministrazione appaltante di revocare l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, interesse pubblico che può ben individuarsi nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera o la remunerazione del servizio.*

*2. E' legittimo il diniego di approvazione degli atti di una gara d'appalto motivato con riferimento alla mancanza dei fondi necessari per la realizzazione dell'opera, atteso che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un principio generale di contabilità pubblica risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria.*

*3. L'aggiudicazione provvisoria, caratterizzandosi per la natura endoprocedimentale, è da considerarsi provvedimento instabile, i cui effetti interinali non impongono che essa sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e altresì non costituisce atto conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all'interessato un mera aspettativa alla conclusione del procedimento stesso.*

*4. Al contrario dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicazione provvisoria è per sua natura inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita e ad ingenerare il connesso legittimo affidamento che impone l'instaurazione del contraddittorio procedimentale prima della revoca in autotutela.*

---

Sentenza n. **106**/2012 del 14.11.2012, depositata l'11.12.2012

Calogero Adamo, Presidente

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

*1. L'art. 6, comma 2, lett. a), della legge regionale della Valle d'Aosta 4 agosto 2009, n. 24, così come modificata dall'art. 7 della legge regionale della Valle d'Aosta 1 agosto 2011, n. 18, è chiaro nel richiedere, ai fini dell'assentibilità degli interventi di cui al Piano Casa, una condizione di piena conformità, originaria o sopravvenuta, del fabbricato per effetto di una regolarizzazione ordinaria da conseguire ai sensi dell'art. 84 della legge regionale della Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11.*

*2. E' da ritenersi inammissibile l'impugnazione proposta con motivi aggiunti avverso una delibera della Pubblica amministrazione, allorquando la stessa delibera sia successiva all'adozione del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo e, quindi, ininfluyente sugli esiti oggetto di contestazione nel giudizio.*

---

Sentenza n. **108**/2012 del 14.11.2012, depositata l'11.12.2012

Calogero Adamo, Presidente

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

- 1. Le disposizioni del capitolato di gara prevalgono su quelle contenute nella documentazione di gara.*
- 2. La definizione della prestazione richiesta sul mercato è espressione di una scelta discrezionale della stazione appaltante che con ciò si autovincola, precludendosi la possibilità di ammettere offerte difformi da quanto specificato.*
- 3. Il principio di par condicio prevale sul principio di favor participationis.*
- 4. Ben può la stazione appaltante, sulla base di esigenze concrete dalla stessa valutate, richiedere requisiti più restrittivi di quelli legali, con il solo limite della palese illogicità.*

---

Sentenza n. **110**/2012 del 14.11.2012, depositata il 13.12.2012

Calogero Adamo, Presidente

Marco Poppi, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

- 1. Una limitazione che non estenda, in applicazione della nuova tabella retributiva allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111 (allegato A), il beneficio di anticipare di un anno l'anzianità di servizio a tutti i magistrati con una anzianità superiore ai quattro anni, ma soltanto a quelli che avevano una anzianità inferiore ai tredici anni, appare del tutto ingiustificata, in ragione dell'effetto discriminatorio che viene a realizzarsi tra i magistrati con più di quattro anni di anzianità, atteso che nessuno di essi è stato sottoposto a verifica di professionalità entro il limite dei quattro anni bensì solo successivamente all'entrata in vigore della legge.*
- 2. Al personale di magistratura ed equiparato, promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore, deve essere riconosciuto, nella nuova posizione, l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza e non di quello meramente convenzionale.*

---

Sentenza n. **113**/2012 del 14.11.2012, depositata il 13.12.2012

Calogero Adamo, Presidente

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

- 1. L'affidamento del privato in ordine ad un assetto urbanistico favorevole non può rilevare se non nella misura in cui sia particolarmente qualificato, intendendosi per tale quello derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione.*
- 2. Sussistono, in capo alla Pubblica amministrazione comunale, poteri discrezionali di ampiezza tale da non richiedere una puntuale specificazione circa le ragioni per le quali nel P.R.G.C. viene ritenuta preferibile una destinazione in luogo di un'altra, potendo queste essere desunte dagli obiettivi perseguiti e dagli indirizzi di politica urbanistica comunque ricavabili dal contesto dell'atto.*
- 3. L'aspettativa, derivante dal proprio inserimento nella graduatoria dei cosiddetti equilibri funzionali, possiede natura di mero fatto, in quanto derivante da un assetto pianificatorio generale e non già da determinazioni espressione di attività amministrativa di spessore provvedimentale, suscettibili di qualificare e differenziare la posizione del singolo.*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA**  
**SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2013**

Sentenza 4/2013 del 16.01.2013, depositata il 13.02.2013

Davide Soricelli, Presidente f.f.

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

1. *Il giudizio di verifica della congruità di un'offerta apparentemente anomala, avendo natura di valutazione globale e sintetica della serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, finalizzato com'è ad accertare se l'offerta sia attendibile nel suo complesso e dunque se dia o meno attendibile affidamento circa la correttezza dell'appalto.*

2. *Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla stazione appaltante sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A. nell'esercizio della discrezionalità tecnica.*

---

Sentenza 6/2013 del 16.01.2013, depositata il 13.02.2013

Davide Soricelli, Presidente f.f.

Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

*È illegittimo il diniego fondato su motivazioni generiche che non lascino comprendere sotto quali profili e per quali ragioni una variante progettuale elaborata dal privato comprometterebbe il valore architettonico e il pregio storico del fabbricato, a nulla rilevando le argomentazioni svolte in corso di giudizio dalla difesa della P.A., le quali costituirebbero una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto impugnato, dovendo essa motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.*

---

Sentenza 12/2013 del 13.02.2013, depositata il 13.03.2013

Davide Soricelli, Presidente f.f.

Paola Malanetto, Primo Referendario

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

1. *È infondata la tesi per cui il pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 11/1998 sarebbe equiparabile all'avvenuto rilascio di concessione in sanatoria, rendendo l'immobile sanato, quanto meno ai fini dell'ampliamento volumetrico di cui alla legge regionale n. 24/2009.*

2. *Ritenuto di identificare la ratio della disposizione di cui alla legge regionale n. 24/2009 nell'intento di evitare che gli ampliamenti volumetrici permettano di sanare in maniera surrettizia gli abusi edilizi al di fuori della eccezionale disciplina condonatoria, detta finalità consente di fare spazio alla applicabilità delle norme che consentono gli ampliamenti nei casi in cui si chiedi l'ampliamento senza tenere conto della volumetria abusivamente eseguita e al fine di realizzare volumi diversi da quelli già abusivamente edificati.*



---

Sentenza **18**/2013 del 13.03.2013, depositata il 18.04.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore  
Diego Spampinato, Primo Referendario

*Ove il piano di recupero licenziato dal Comune qualifichi espressamente un intervento come ristrutturazione urbanistica, opera, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, la ultrattività, cioè la vigenza oltre il termine decennale di validità del piano, delle prescrizioni afferenti il recupero degli edifici esistenti e gli allineamenti relativi ad eventuali nuovi edifici, qualora siano previsti interventi di ristrutturazione urbanistica.*

---

Sentenza **19**/2013 del 13.03.2013, depositata il 18.04.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore  
Diego Spampinato, Primo Referendario

*Non sono risarcibili i danni patiti dal privato a seguito della condotta della P.A. qualora egli abbia avuto la possibilità di evitarli usando la ordinaria diligenza, così come previsto dall'art. 1227, secondo comma, del codice civile, ripreso dall'art. 30, comma 3, c.p.a.*

---

Sentenza **20**/2013 del 13.03.2013, depositata il 18.04.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore  
Diego Spampinato, Primo Referendario

*Con la locuzione <mobbing> si fa riferimento a una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico di tipo complesso, continuata e protratta nel tempo, esplicitata non con uno o più atti illegittimi ma con comportamenti deliberatamente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti o incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno inteso alla persecuzione e vessazione e tali da incidere sulla salute psicofisica del lavoratore.*

---

Sentenza **22**/2013 del 13.03.2013, depositata il 18.04.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere  
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

*Dato che l'art. 118, comma 12, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, inteso dalla giurisprudenza come ricognitivo di un principio già esistente, afferma non configurarsi come attività affidata in subappalto, fra le altre fattispecie, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, e dato che il divieto, fissato dall'art. 91 del decreto citato, di subappalto nelle attività di progettazione non comporta la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti o un rapporto di lavoro subordinato, ma consente la possibilità di utilizzare forme giuridiche diverse che aprano all'apporto delle relative professionalità, non rientrano indiscriminatamente, fra le ipotesi di subappalto, tutte le esecuzioni non in proprio di servizi o di opere appaltate, essendo invece necessaria la presenza di specifici elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi tipici dell'istituto e dovendosi altrimenti riscontrare la ricorrenza di un contratto d'opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.*

---

Sentenza **23**/2013 del 13.03.2013, depositata il 18.04.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere  
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

1. *L'inequivoca indicazione che consente al giudice di identificare l'oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa deve constare dal tenore sostanziale del ricorso.*  
2. *La domanda per l'ammissione al concordato preventivo, presentata da un'impresa partecipante a una gara d'appalto anteriormente alla aggiudicazione definitiva, determina, ai sensi dell'art. 161 della legge fallimentare, l'avvio della procedura per l'ammissione al concordato fallimentare, con le preclusioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, avendo la stessa perduto il requisito generale di non essere in corso, nei suoi riguardi, un procedimento di concordato preventivo, circostanza impeditiva della partecipazione alla gara e della stipula del contratto.*

---

Sentenza **34/2013** del 18.04.2013, depositata il 16.05.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere  
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

*Atteso che, alla stregua dell'art. 6 della legge n. 241/1990, concreta un caso di eccesso di potere per difetto di istruttoria la mancata valutazione, da parte della P.A., dei presupposti fattuali e giuridici rilevanti per l'emanazione del provvedimento, a maggior ragione se fatti oggetto di puntuale e reiterata segnalazione a cura del privato, ai sensi degli artt. 86 e 77 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, il costruttore è responsabile della conformità delle trasformazioni al titolo abilitativo edilizio e la diffida va indirizzata al responsabile dell'abuso.*

---

Sentenza **36/2013** del 18.04.2013, depositata il 16.05.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere  
Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

1. *Ove siano contestualmente proposte un'azione ordinaria di annullamento e un'azione avverso il silenzio, si applica per entrambe il rito ordinario secondo il disposto dell'art. 32, comma 1, c.p.a.*  
2. *In tema di concessioni su sedime stradale, la P.A. esercita un amplissimo potere discrezionale in ragione delle esigenze, afferenti la salute e la pubblica incolumità, di garantire la sicurezza della circolazione stradale, da cui deriva, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che la concessione di sedime stradale non è assentibile tacitamente.*

---

Sentenza **39/2013** del 16.05.2013, depositata il 13.06.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore  
Diego Spampinato, Primo Referendario

*La dicitura utilizzata da un'impresa partecipante a una gara d'appalto è idonea allo scopo ove identifichi chiaramente e in maniera incontrovertibile la gara e il lotto cui l'offerta si riferisce, dovendosi peraltro, in caso di carenze, ritenere trattarsi, a tutto concedere, di mero vizio formale, ininfluenza sullo svolgimento della gara e, come tale, non legittimante una esclusione anche in base al principio dell'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.*

---

Sentenza **40/2013** del 16.05.2013, depositata il 13.06.2013

Paolo Turco, Presidente  
Davide Soricelli, Consigliere,

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

1. *Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, l'onere di impugnare immediatamente un bando di gara sussiste solo in relazione alle clausole escludenti.*

2. *Il silenzio osservato dalla lettera di invito circa le modalità e i tempi di aggiornamento di un certo strumento oggetto di gara fa ritenere che i requisiti richiesti dovessero sussistere già al momento dell'offerta, salvo altrimenti incorrere nell'ipotesi, scongiurata dall'ordinamento, di una offerta condizionata.*

3. *Ai fini della valutazione circa l'esistenza di un danno risarcibile, occorre accertare, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di una condotta, di un danno ingiusto e del nesso di causalità fra i due fattori, nonché, sotto il profilo soggettivo, l'attribuibilità psicologica della condotta stessa al soggetto agente, a titolo di dolo o colpa, con la precisazione, emersa in giurisprudenza, che il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di una amministrazione aggiudicatrice prescinde dal carattere di colpevolezza di tale violazione.*

4. *Tocca al danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno, della sua attribuibilità al soggetto agente e della sua quantificazione, quanto meno tramite allegazione dei fatti da cui ricavare l'importo da risarcire, fermo comunque restando l'onere, statuito dall'art. 64, comma 1, c.p.a., di fornire tutti gli elementi di prova nella disponibilità della parte.*

---

Sentenza **45/2013** del 16.05.2013-13.06.2013, depositata il 10.07.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

*Posto che la regola, secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento che approva definitivamente la variante, si applica alle sole varianti generali, come tali implicanti la considerazione globale del territorio comunale, e non a singole e circoscritte aree, e che, più in generale, la regola, secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla data in cui è scaduto il termine di pubblicazione, può applicarsi solo nei casi in cui venga in rilievo un provvedimento di cui non sia richiesta la comunicazione individuale e la cui pubblicazione sia prescritta dalla legge, nel caso dell'istituto dell'intesa, come contemplato dall'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, ove la pubblicazione del provvedimento che approva l'intesa non è espressamente prevista, si rende applicabile la regola generale dell'art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui, per gli atti di cui la legge non prescrive la pubblicazione, il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione, notificazione ovvero piena conoscenza.*

---

Sentenza **47/2013** del 13.06.2013, depositata il 10.07.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

*Si determina inadempienza di giudicato ove, a fronte di una precedente decisione del giudice amministrativo che ha ritenuto avere, il mutamento di destinazione d'uso di un cespite, riguardato il solo piano terreno, il Comune abbia preteso, a titolo di oneri accessori o sanzioni, somme inerenti a superfici collocate nel seminterrato.*

---

Sentenza **48/2013** del 13.06.2013, depositata il 10.07.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

1. *In una gara pubblica, l'obbligo di esporre e giustificare gli oneri per la sicurezza, ove contemplato dal bando, in tanto sussiste in quanto, di fatto, detti oneri sussistano.*

2. *In una gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti regionali mediante l'utilizzo di buoni pasto elettronici per il periodo di due anni, gara condotta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima l'aggiudicazione ad una ditta nei confronti della cui offerta la valutazione di congruità porti ragionevolmente a concludere che l'utile certo in essa indicato non è idoneo a garantire la remuneratività dell'opera in quanto insufficiente a coprire i costi reali.*

---

Sentenza **49**/2013 del 13.06.2013, depositata il 10.07.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

*E' illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento che non rechi spiegazione alcuna in ordine alle ragioni per cui gli apporti argomentativi svolti dal privato controinteressato, articolati e tecnicamente salienti, sono stati disattesi.*

---

Sentenza **50**/2013 del 13.06.2013, depositata il 10.07.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Primo Referendario

1. *E' illegittimo il diniego di autorizzazione alla istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio fondato sulla solvibilità delle richieste avanzate dall'utenza attraverso il rilascio del patentino previsto dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, trattandosi di valutazione spettante alla P.A. e non di scelta imprenditoriale in capo al gestore.*

2. *Un argomento sfavorevole, speso dalla P.A. nel preavviso di rigetto, può essere eliminato in sede di motivazione del provvedimento finale senza pregiudizio per la legittimità di quest'ultimo, dovendosi ritenere sottesa la volontà della P.A. stessa di non insistervi.*

---

Sentenza **51**/2013 del 13.06.2013, depositata il 19.09.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

1. *Alla stregua dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, per cui non è annullabile l'atto che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, è legittimo il provvedimento di revoca di un affidamento relativo a strutture e impianti che una più recente legge vieta e preclude.*

2. *Ove si determini l'inscindibilità delle varie componenti dell'oggetto della gara a seguito dell'entrata in vigore di una novella che regoli la materia in maniera radicalmente diversa, la motivazione del provvedimento di revoca della procedura di gara può consistere nel semplice richiamo al nuovo referto normativo.*

3. *La P.A. conserva il potere di annullare in via di autotutela la procedura e le singole operazioni di gara pur a fronte dell'avvenuta emanazione del provvedimento di aggiudicazione, provvisoria e finanche definitiva, unicamente incontrando un limite nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e nella tutela dell'affidamento ingenerato, rispetto al quale viceversa incombe sulla P.A. l'obbligo di fornire una motivazione adeguata sulle circostanze che l'hanno indotta a correggere l'orientamento antecedente.*

4. Ove non sia mai stata disposta l'aggiudicazione definitiva, atto conclusivo della procedura di affidamento, manca il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole che è il presupposto essenziale per dare luogo al riconoscimento dell'indennizzo conseguente all'esercizio del diritto di revoca legittima.

5. A pena di inammissibilità della questione stessa, la delibazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale comprende la preventiva analisi della possibilità, per il giudice rimettente, di addivenire a una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata tale da determinare il superamento dei dubbi di costituzionalità.

6. Ove il legislatore regionale, nella sua forma di corpo referendario, si sia espresso con un divieto imperativo nei confronti di certe situazioni o modalità operative tale da escludere spazi di intervento alla proposta di legge oggetto del referendum, non residuano, in capo alla P.A., margini di discrezionalità.

7. Il principio di precauzione, oltre a costituire principio generale dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento interno in materia ambientale, è canone guida nel campo della gestione dei rifiuti sulla base dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, estrinsecandosi nell'indirizzo per cui, in presenza di una situazione ambientale caratterizzata da profili di specifica e documentata sensibilità, si rende legittima e ragionevole l'opposizione alla realizzazione di una determinata attività, quand'anche sussista la mera possibilità di una alterazione negativa, cioè anche qualora ricorra la semplice eventualità, non documentabile in positivo ma neppure suscettibile di esclusione a priori, di eventi lesivi dell'interesse protetto.

---

Sentenza **58/2013** del 13.06.2013, depositata il 19.09.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

*In materia di gare d'appalto pubblico, la presentazione della domanda di adeguamento della propria attestazione anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte è condizione imprescindibile per la partecipazione.*

---

Sentenza **59/2013** del 10.07.2013, depositata il 18.09.2013

Paolo Turco, Presidente

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario,

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*È in linea con il dettato dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto si configura legittimo il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale corredato della prescrizione che impone il rispetto dei limiti tabellari stabiliti nella tabella 3 dell'allegato alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riguardo alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 della stessa parte terza, con riferimento non solo allo scarico finale, ma anche ai punti di scarico parziale ubicati all'interno dello stabilimento aziendale.*

---

Sentenza **61/2013** del 13.06.2013, depositata il 19.09.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

*Posto che l'ordine di demolizione, materializzando un provvedimento a carattere sanzionatorio nel settore edilizio, costituisce atto vincolato, che, in quanto tale, non postula una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una loro comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né infine una motivazione intorno alla sussistenza attuale di un concreto*

*interesse pubblico alla demolizione, non è concepibile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva asseritamente legittimata dal corso del tempo, con la conseguenza che l'interessato non può dolersi del fatto che la P.A. non abbia emanato in precedenza i competenti atti repressivi.*

---

Sentenza **62**/2013 del 13.06.2013, depositata il 19.09.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

*La destinazione d'uso giuridicamente rilevante di un immobile è unicamente quella prevista da atti amministrativi pubblici, di carattere urbanistico o catastale, dovendosi radicalmente escludere il rilievo di un uso fattuale che si assume essere stato praticato sul bene e che, per quanto protratto nel tempo, risulta comunque inidoneo a consolidare situazioni e a incidere ex se sulla qualificazione giuridica del cespite.*

---

Sentenza **63**/2013 del 13.06.2013, depositata il 19.09.2013

Paolo Turco, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

*Allorché le deliberazioni del Consiglio Comunale materializzano, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 11/1998, variante sostanziale al PRG ponendosi in linea di continuità, in un'ottica modificativa e integrativa, con la variante di adeguamento alla legge citata di cui all'art. 13, comma 2, esse devono seguire la procedura prevista dal successivo art. 15 per le varianti sostanziali, in quanto, diversamente opinando, sarebbe troppo semplice vanificare il disposto legislativo attraverso la predisposizione di una variante che correttamente seguisse l'iter procedurale prescritto, poi però sostituita da un'altra variante, modificativa della prima, che obliterasse passaggi essenziali dell'iter edittale.*

---

Sentenza **67**/2013 del 16.10.2013, depositata il 12.11.2013

Paolo Turco, Presidente

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*Al di là della denominazione di <revoca> data al provvedimento, quest'ultimo dà luogo all'annullamento in un'autotutela se adottato per rimuovere vizi di legittimità dell'atto originario, ciò che rende recessiva ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la revoca.*

---

Sentenza **69**/2013 del 16.10.2013, depositata il 12.11.2013

Paolo Turco, Presidente

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*L'obbligo di produrre più dichiarazioni bancarie è espressamente previsto dalla lettera a) dell'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e non può essere assorbito da modalità diverse di dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria a discrezione dell'impresa partecipante a una gara di pubblico appalto, tanto più se, dagli atti della procedura, non emergono giustificati motivi che abbiano precluso la produzione di garanzie alternative, suscettibili comunque di valutazione di idoneità ad opera della stazione appaltante.*

Sentenza **70**/2013 del 16.10.2013, depositata il 11.12.2013  
Paolo Turco, Presidente  
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario  
Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*Con riguardo alle violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta degli edifici, l'art. 80 della legge regionale n. 80/1998 stabilisce la fascia inviolabile di tolleranza del due per cento per unità immobiliare, di talché gli scostamenti dei valori riscontrati non danno luogo a difformità parziali dalla concessione, né in caso di complessiva modesta entità dell'infrazione né con riguardo alla eventuale conclamata variabilità dei punti di riferimento concretamente assunti.*

---

Sentenza **76**/2013 del 16.10.2013, depositata il 11.12.2013  
Paolo Turco, Presidente  
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore  
Giuseppe La Greca, Primo Referendario,

1. *La locuzione <magazzini alimentari>, utilizzata in un regolamento edilizio comunale, comprende anche le mense scolastiche, in quanto locali non destinati allo stoccaggio durevole di generi alimentari, inserita com'è all'interno di una prescrizione volta a mantenere una distanza minima fra le concimaie, il cui utilizzo è incontestabilmente riconducibile a una attività insalubre, e i siti deputati alla conservazione dei generi alimentari, sicché, in mancanza di puntuali specificazioni normative, è ragionevole intendere in senso ampio la portata della norma, a nulla rilevando l'apertura, circoscritta nel tempo, delle mense scolastiche.*

2. *L'attività di allevamento del bestiame, quantificato nella misura di almeno cinquanta bovini adulti, rientra nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe come disposto dal Decreto ministeriale 5 settembre 1994.*

3. *L'art. 39, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, inserito nel Titolo V, Capo secondo, dedicato alla disciplina degli <ambiti inedificabili> e in particolare alla definizione delle fasce di rispetto, prescrive che le larghezze minime di queste ultime devono essere stabilite con linee-guida adottate con deliberazione del Consiglio regionale, direttive che, lungi dall'aver, sul punto, mero valore di indicazione programmatica, possiedono immediata forza precettiva.*

---

Sentenza **78**/2013 del 16.10.2013, depositata il 11.12.2013  
Paolo Turco, Presidente  
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore  
Giuseppe La Greca, Primo Referendario

*Qualora il disciplinare di una gara d'appalto preveda, a pena di esclusione, la produzione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con riguardo al possesso dei requisiti generali di partecipazione, da redigersi in conformità con le modalità di redazione di un certo modulo, è illegittima l'esclusione dell'impresa partecipante che abbia prodotto detta dichiarazione corretta e completa in ogni sua voce, a nulla rilevando che sia stato altresì prodotto il modulo di riferimento viziato in qualche sua parte, atteso che l'esclusione comminata riguarda unicamente il primo dei due documenti.*

---

Sentenza **79**/2013 del 16.10.2013, depositata il 11.12.2013  
Paolo Turco, Presidente  
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore  
Giuseppe La Greca, Primo Referendario

*Posto che, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che attribuisce alla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dalla P.A. in tema di acque pubbliche, detta giurisdizione di legittimità si radica allorquando gli atti oggetto di censura provengano da un organo amministrativo preposto alla cura di interessi pubblici in materia e incidano immediatamente sull'uso delle acque pubbliche interferendo con tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi, sono escluse da siffatta giurisdizione le liti nelle quali si controverte sulla legittimità di atti compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica, anche se finalizzati a incidere sul regime delle acque pubbliche.*



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA**  
**SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO 2014**

---

Sentenza **4/2014** del 13.11.2013-11.12.2013, depositata il 6.02.2014

Paolo Turco, Presidente

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*All'art. 1, lettera n), la delibera 2/2006 del 9 gennaio 2006, con la quale l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ha declinato la nozione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale, specifica quanto già desumibile dal pregresso quadro normativo, esplicitando il criterio che centra la nozione di <ausiliarità> sul rapporto di oggettiva funzionalità tra struttura servente e impianto servito e chiarendo che l'energia elettrica netta <è la quantità di energia elettrica lorda prodotta dalla sezione nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione e delle perdite nei trasformatori principali. I servizi ausiliari includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di circolazione dell'acqua calda. Nel caso in cui i servizi ausiliari siano in comune tra più sezioni, i loro consumi sono da attribuire ad ogni sezione in misura proporzionale alla rispettiva quota parte di produzione di energia elettrica lorda...>.*

---

Sentenza **5/2014** dell'11.12.2013, depositata il 6.02.2014

Paolo Turco, Presidente

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*Atteso che le scelte urbanistiche di piano, con le quali il Comune imprime una specifica destinazione urbanistica ai singoli fondi, si connotano per ampia discrezionalità, salvi i limiti dell'illogicità o abnormità, con conseguente dequotazione dell'obbligo di motivare, nessuna ulteriore motivazione, rispetto a quella dettata con i criteri generali del piano, va esplicitata, di talché la mera aspirazione alla riconferma della destinazione urbanistica preesistente, rivendicata in forza di un presunto affidamento, non dà luogo ad un obbligo di motivare ulteriore rispetto a quanto può ricavarsi dall'insieme degli atti del procedimento, inclusa la puntuale risposta fornita alle osservazioni.*

---

Sentenza **7/2014** del 9.01.2014, depositata il 6.02.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

*1. Nel caso di gara pubblica con due soli concorrenti, non trovano applicazione i principi dettati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2011, ma piuttosto quelli affermati dalla Corte di Giustizia, la quale, con sentenza del 4 luglio 2013, ha chiarito che l'art. 1, par. 3, direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva una eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il*

*ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, detta disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza una contestuale pronuncia sulla compatibilità con le suddette specifiche tecniche tanto dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto quanto di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale.*

*2. Secondo l'art. 2504-bis, primo comma, cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 6/2003, <la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte>, mentre la norma, nel testo modificato dalla novella, dispone che <la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione>, con la conseguenza che le operazioni di trasformazione o fusione societaria non sono più configurate, come avveniva in passato, come successione universale, ma come vicenda evolutiva dei medesimi soggetti originari partecipanti alla operazione societaria, di talché la circostanza che la fusione per incorporazione si configuri oggi come una mera vicenda evolutiva dei medesimi soggetti originari partecipanti alla operazione societaria comporta che anche i requisiti posseduti dalle società incorporate non vengano meno ma si conservino in capo alla società incorporante.*

---

Sentenza **13/2014** dell'11.12.2013, depositata l'11.03.2014

Paolo Turco, Presidente

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

*1. L'atto con cui il Comune esprime la scelta di non esercitare i poteri repressivi conferitigli in materia edilizia non integra una mera comunicazione, di talché il controinteressato vanta, al riguardo, un interesse concreto e attuale all'impugnazione.*

*2. Ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, aggiunto dal decreto legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, e successivo alla ricostruzione giurisprudenziale risultante dalla sentenza n. 15/2011 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la DIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, sicché gli interessati possono solo sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti alla P.A. e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. n. 104/2010.*

*3. L'art. 84 legge VDA n. 11/1998 ribadisce la regola della <doppia conformità> fissata dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2011, in forza della quale la sanatoria di immobili abusivi, tali perché realizzati senza titolo abilitativo, è possibile solo se gli stessi risultano conformi sia allo strumento urbanistico esistente al momento della realizzazione dell'opera sia a quello vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, cosicché la relativa valutazione non può che avere riguardo ai lavori così come realizzati, senza che possano essere presi in considerazione i lavori necessari per rendere l'opera conforme alla normativa urbanistica e vincolistica.*

*4. Alla stregua dell'art. 34, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 104/2010, che prevede la possibilità di condannare la P.A. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la condanna può riguardare anche il rilascio di un provvedimento in presenza di attività vincolata o comunque priva di ulteriori margini di discrezionalità, sempreché non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.*

---

Sentenza **15/2014** del 6.03.2014, depositata il 10.04.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

- 1. Non è opponibile come vizio del ricorso la presenza in esso di un errore formale consistente nell'erronea indicazione del numero di protocollo qualora non sussista alcuna incertezza circa l'identificazione del provvedimento impugnato, enunciato nel suo oggetto e depositato in giudizio.*
- 2. Se, con il provvedimento impugnato, la P.A. si è limitata a rilevare l'illegittimità di un permesso di costruire e delle successive varianti, senza al contempo provvedere all'annullamento in autotutela del titolo abilitativo per carenza dei presupposti di legge, deve essere respinta la deduzione circa la sussistenza di vizi di legittimità del permesso di costruire.*

---

Sentenza **17/2014** del 6.03.2014, depositata il 10.04.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

- 1. Posto che, alla stregua del combinato disposto dei commi 3, 10 e 12 dell'art. 15 legge VDA 6 aprile 1998, n. 11, la titolarità del potere di variante urbanistica appartiene al Comune, il quale ne definisce i criteri e i contenuti fondamentali e ne deve assicurare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione, la struttura regionale competente in materia urbanistica, incaricata di assicurare l'osservanza delle predette finalità e prescrizioni, esamina la proposta di variante comunale e cura la relativa istruttoria, cui seguono la trasmissione degli atti alla Conferenza di Pianificazione, organo tecnico della Regione, che ha il compito di valutare il risultato dell'istruttoria, e la determinazione della Giunta regionale intesa ad approvare o meno la variante sostanziale, salvo proporre al Comune eventuali modifiche, il tutto al fine di armonizzare la disciplina urbanistica del singolo Comune con i principi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e non di sostituire o correggere scelte discrezionali rimesse all'ente locale.*
- 2. Il Sindaco non è legittimato a disporre degli interessi attinenti alla pianificazione urbanistica generale, la cui gestione compete al Consiglio comunale.*
- 3. Lo spostamento in avanti della data limite, come fissata dal Comune, di cessazione dell'attività alberghiera per poter dare corso al mutamento di destinazione d'uso senza assoggettare quest'ultimo al rispetto degli equilibri funzionali deve essere congruamente giustificato e non può identificarsi con l'obiettivo di allineare il predetto termine con quello previsto dalla legge VDA n. 29/2009 (cosiddetta <legge casa>) per poter procedere ad un aumento della volumetria, trattandosi di ambiti di intervento totalmente avulsi tra di loro.*
- 4. È illegittima la modifica della viabilità comunale, disposta dalla Giunta regionale e consistente nella previsione di un tunnel lungo, giustificata con la necessità di decongestionare il traffico in relazione a tutto l'asse viario, che risulta essere una strada regionale, trattandosi di decisione connotata da ampia discrezionalità e non motivata con effettive esigenze di cui la Regione sia portatrice, potendosi rinviare le scelte concrete in ordine alla tipologia di asse viario alla successiva fase realizzativa.*

---

Sentenza **18/2014** del 6.03.2014, depositata il 10.04.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

1. *Con riferimento alla graduatoria per l'assegnazione di un'autorizzazione per l'esercizio di noleggio di veicolo con conducente, è infondata la distinzione tra trasferimento puro e semplice della licenza e cessione del ramo d'azienda, riguardante tutta l'attività di noleggio svolta dal titolare, atteso che la predetta attività richiede per il suo svolgimento, come elemento necessario e caratterizzante, l'autorizzazione comunale, cui si accompagna la sola necessità di dotarsi di un'autovettura, da cui discende che l'azienda, o il relativo ramo, riguardante l'attività di noleggio, coincide praticamente con la licenza e, di conseguenza, l'elemento di rilievo della fattispecie è dato dalla cessione di quest'ultima.*

2. *La lettera dell'art. 9, comma 3, legge n. 21/1992, alla cui stregua <al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima>, adopera il termine <trasferimento> in maniera ampia e generale, ricomprendendovi qualsiasi atto che modifichi la titolarità della licenza, indipendentemente dallo strumento giuridico in concreto utilizzato, cosicché, anche nel caso di cessione del ramo d'azienda, deve applicarsi il divieto di cui al predetto art. 9, comma 3, legge n. 21/1992.*

3. *Va respinta la censura che assume l'eccessiva ampiezza del divieto posto dal bando di concorso, a tenore del quale è necessario non avere trasferito precedenti licenze o autorizzazioni da almeno cinque anni, considerato che è la normativa primaria, costituita dalla legge n. 21/1992, a prevedere siffatto limite, la cui ratio è individuabile nell'esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito, non senza ricordare anche che il servizio di autonoleggio con conducente non deve essere esercitato esclusivamente nel Comune che rilascia la licenza, bastando che in quest'ultimo avvenga il prelevamento dell'utente o, alternativamente, l'inizio del servizio, secondo il disposto di cui all'art. 11, comma 2, legge citata, e potendo i Comuni anche non prevedere limiti alla possibilità di accesso nel loro territorio da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.*

---

Sentenza **19/2014** del 6.03.2014, depositata il 10.04.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*È illegittimo, per violazione degli artt. 1397, comma 1, e 1398, comma 1, lettera a), Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66/2010, il provvedimento disciplinare giunto all'esito di un procedimento svolto in un arco temporale eccessivamente lungo, dovendo viceversa lo stesso essere instaurato <senza ritardo> e non oltre un anno dopo dalla conoscenza dei fatti da parte del superiore, tanto più se la presunta infrazione disciplinare attiene a eventi di ridotta complessità.*

---

Sentenza **20/2014** del 6.03.2014, depositata il 10.04.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

1. *Le valutazioni tecniche della commissione di gara non sono sindacabili dal giudice se non nelle ipotesi di evidenti illogicità o di plateali arbitrarietà, pena l'indebita invasione dell'alveo di merito riservato alla P.A. circa l'applicazione di criteri prestabiliti.*

2. *La completezza del documento la cui realizzazione è oggetto di gara ha una sua concreta ragion d'essere, vista la pluralità di interessi che soddisfa, di talché la predisposizione di un prospetto incompleto non può che giustificare una penalizzazione nel punteggio finale.*

3. *Va respinta per genericità la doglianza riguardante in generale la presunta mancanza di motivazione della valutazione della commissione di gara, non potendo la parte rinviare sic et simpliciter all'esame della documentazione, lasciando così al giudice l'onere di individuare gli aspetti controversi e di verificare, in modo del tutto soggettivo, la legittimità dell'operato della P.A.*

3 *Va respinta la doglianza con cui è contestata la valutazione della commissione di gara nella parte in cui si è ritenuto che alcune stampe avessero una grafica obsoleta e risultassero dispersive, sulla scorta della presunta introduzione di nuovi criteri di giudizio al posto di quelli indicati nella lex specialis (completezza, correttezza e chiarezza), laddove le valutazioni della commissione risultino finalizzate proprio a verificare il rispetto dei criteri della chiarezza e della correttezza delle stampe, non trattandosi dell'introduzione di sub-criteri o di nuovi elementi di valutazione ma semplicemente di aspetti relativi alla descrizione dei caratteri delle stampe che contrastano con i criteri espressi nella lex specialis.*

---

Sentenza **25/2014** del 6.03.2014, depositata il 14.04.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

1. *Premesso che i procedimenti di riesame in autotutela di precedenti provvedimenti assunti dalla P.A., avviati o d'ufficio o su istanza dei privati, possono avere due diversi opposti, potendo approdare vuoi ad un provvedimento di annullamento, di revoca o di riforma vuoi ad un provvedimento confermativo dell'atto oggetto di riesame, con quest'ultimo, giunto all'esito del procedimento di riesame, la P.A. conclude nel senso della piena validità del proprio precedente provvedimento, ciò che presuppone la validità di esso, il quale di conseguenza non deve essere rimosso dall'ordinamento giuridico.*

2. *Nel caso di appalti non aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici, nei cui confronti si applica la norma dettata ad hoc dall'art. 131 D.Lgs. n. 163/2006, e sempreché il relativo bando di gara non contenga una comminatoria esplicita, l'omessa indicazione nell'offerta dello scorporo matematico degli oneri di sicurezza per rischio specifico non comporta di per sé l'esclusione dalla gara, anche alla luce dei criteri di tassatività della cause espulsive previsti dall'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, ma rileva ai soli fini dell'anomalia del prezzo offerto, nel senso che, per scelta della stazione appaltante, il momento di valutazione dei suddetti oneri non è eliso, ma è posticipato al sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta nel suo complesso.*

3. *La richiesta di documentazione avanzata dalla stazione appaltante non viola né le disposizioni della lex specialis, né gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, né i principi di correttezza e buona amministrazione e non è neppure viziata da eccesso di potere, allorquando, tramite essa, la P.A. non abbia consentito una inammissibile integrazione dei documenti costitutivi*

dell'offerta, ma abbia operato una legittima verifica della congruità dell'offerta dell'impresa aggiudicataria.

4. L'opera di verifica dei requisiti ben può avvenire in epoca successiva all'aggiudicazione definitiva, atteso che la P.A. dispone del potere generale di autotutela in forza del quale può avviare procedimenti che possono portare all'annullamento o alla revoca di provvedimenti precedentemente adottati, compresi gli atti di aggiudicazione di una gara di appalto.

---

Sentenza **26**/2014 del 6.03.2014, depositata l'8.05.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

1. È corretta la valutazione, operata dalla commissione di concorso, in forza della quale il riconoscimento degli esami superati all'estero ai fini del conseguimento della laurea presso il Politecnico, la sostanziale identità dei corsi di laurea in ingegneria civile, seguiti in Italia e in Francia, e la contemporaneità dell'iscrizione presso le due università palesano l'unitarietà del percorso di studi e l'unicità del titolo conseguito, valido sia in Italia che in Francia.

2. È esente da vizi logici, in quanto rispettosa del dettato del D.P.R. n. 328/2001, la decisione della commissione di concorso di considerare rientranti nella categoria di <abilitazione all'esercizio di una libera professione> solamente le abilitazioni per il cui conseguimento è previsto il superamento di un esame di Stato, cosicché i titoli conseguiti in ambito di sicurezza, certificazione energetica e di esperto casa clima non sono qualificabili come abilitazioni all'esercizio di una libera professione poiché per essi non è previsto un esame di Stato.

---

Sentenza **27** del 10.04.2014, depositata l'8.05.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

1. Il concetto di <fori completamente riempiti dal filo di cucitura>, contenuto nel capitolato tecnico di un bando di gara d'appalto, non può essere inteso in senso strettamente letterale, pena l'impossibilità, per i camici con maniche cucite, di rispettare il requisito e quindi l'illogicità del capitolato nell'ammettere i camici con attaccatura delle maniche realizzata mediante cucitura, in alternativa alla termosaldatura, atteso che la circostanza che nei camici ad elevata prestazione, per la particolare tipologia di materiale utilizzato, non siano stati riscontrati fori non prova che, per le cuciture realizzate sui camici standard, sia possibile altrettanta accuratezza.

2. Quando la commissione giudicatrice di una gara d'appalto dà delle disposizioni del bando una lettura logica e di buon senso, l'unica che consente di conservare loro un significato, non viola i principi di parità dei concorrenti e di trasparenza.

3. Nell'attribuzione del punteggio agli elementi costituenti l'offerta tecnica, la commissione giudicatrice di una gara d'appalto dispone di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale esclusivamente in presenza di macroscopici errori di fatto ovvero di illogicità e irragionevolezza manifesta.

4. La valutazione dell'offerta tecnica ben può, in presenza di un criterio sufficientemente puntuale, estrinsecarsi mediante l'attribuzione di punteggi senza la necessità di ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati.

5. Nelle gare pubbliche, la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dalla P.A. con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone

di ampi margini non solo nella determinazione dei criteri da porre a riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.

6. L'Allegato P al D.P.R. n. 207/2010 – in coerenza con le norme dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 283 D.P.R. n. 207/2010 – non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché la metodologia adottata sia tale da <consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa> (art. 83, comma 5, Codice dei contratti).

7. Ai sensi dell'art. 83 Codice dei contratti nonché della direttiva CE 18/2004, nelle gare pubbliche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può prescindere dal prezzo e, benché i criteri di attribuzione dei punteggi economici possano essere molteplici e variabili, ciò che conta è che, nell'assegnazione dei punteggi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per ciascuna voce ed in particolare per la voce prezzo.

---

Sentenze **28/2014** e **29/2014** del 10.04.2014, depositate l'8.05.2014

Paolo Turco, Presidente

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*È illegittimo il provvedimento, di natura discrezionale sia nell'an sia nel quantum, la cui emanazione non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, a nulla rilevando giustificazioni basate sulla personalità e sui precedenti del ricorrente, tali da indurre all'irrogazione immediata delle sanzioni interdittive, il cui ritardo avrebbe favorito la realizzazione di ulteriori attività anti giuridiche.*

---

Sentenza **35/2014** dell'8.05.2014, depositata l'11.06.2014

Davide Ponte, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario,

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

1. *Non è accoglibile la richiesta di rinvio della trattazione di una vertenza, motivata sulla scorta della pendenza, avanti il giudice dell'appello, di un'altra ad essa strettamente collegata ma che non ne rappresenta, né giuridicamente né logicamente, un presupposto, atteso che, qualsivoglia decisione dovesse adottare il giudice d'appello, il provvedimento oggetto della nuova vertenza rimarrebbe valido ed efficace fino ad un successivo ed eventuale intervento in autotutela della P.A., da adottarsi comunque discrezionalmente e nel rispetto dei presupposti di legge.*

2. *È illegittima la condizione apposta all'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso senza opere in ordine al rispetto degli equilibri funzionali, allorquando la variante che impone il rispetto dei predetti equilibri funzionali non possiede più efficacia essendo scaduti i termini, tanto triennali quanto quinquennali, per la sua approvazione, di fatto mai avvenuta, posto che la disciplina regionale (art. 20, comma 4, legge VDA n. 11/1998), in sostanziale sintonia con la – peraltro più dilatoria – normativa statale (art. 12, comma 3, secondo periodo, D.P.R. n. 380/2001), statuisce che <decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti>.*

3. *Alla stregua dell'art. 21 NTA del PRGC del Comune di Courmayeur, che impone il rispetto di un rapporto volumetrico tra i fabbricati ad uso residenziale e le aziende alberghiere, è illegittima la condizione apposta all'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso senza opere, qualora non si verta su un nuovo fabbricato e non sia previsto un intervento di recupero.*

---

Sentenza **38**/2014 dell'8.05.2014, depositata l'11.06.2014

Daide Ponte, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

*Posto che la facoltà, riconosciuta alla stazione appaltante dall'art. 81, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non procedere all'aggiudicazione <se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto> implica una specifica e penetrante motivazione, corredata dalla esplicitazione precisa e circostanziata degli elementi di inidoneità dell'offerta che giustificano la mancata aggiudicazione, è illegittima la valutazione di non convenienza condotta non prendendo a riferimento il valore di mercato dei servizi oggetto di gara, ma unicamente utilizzando, quale termine di raffronto, l'offerta presentata dal concorrente escluso, senza peraltro valutare se il successivo accertamento, in capo ad esso, della mancanza del requisito della regolarità contributiva avesse o meno inciso sul giudizio di congruità di tale offerta, valutazione tanto più necessaria considerando che tale offerta era stata sottoposta a specifica verifica proprio in quanto giudicata anormalmente bassa.*

---

Sentenza **40**/2014 dell'11.06.2014, depositata l'11.06.2014

Nicola Durante, Presidente f.f., Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario

*La deliberazione con cui la Giunta regionale programma le assunzioni nel triennio a venire, rientrando tra gli atti che costituiscono esplicitazione dei poteri di auto-organizzazione della P.A., è il risultato di un'ampia discrezionalità, non necessitante di una motivazione particolarmente penetrante, essendo sufficiente, al riguardo, la sintetica enunciazione delle ragioni che ne giustificano l'adozione, salvo il rispetto dei principi inerenti alla coerenza logica e alla non manifesta irragionevolezza.*

---

Sentenza **41**/2014 dell'11.06.2014, depositata l'11.06.2014

Nicola Durante, Presidente f.f., Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario

*In tema di appalti pubblici, se è vero che il requisito della sottoscrizione dell'offerta e dei documenti che ne costituiscono parte integrante è soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l'apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell'impresa e alle generalità del legale rappresentante, altrettanto non può dirsi per l'apposizione della firma sul frontespizio o in testa o sulla prima pagina, prassi che non è in grado di assolvere adeguatamente alla funzione di rendere riferibile con certezza al firmatario l'offerta stessa.*



---

Sentenza **49**/2014 dell'11.06.2014, depositata il 15.07.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*È illegittimo il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno che sia unicamente fondato sul livello del reddito riguardante una precedente annualità senza considerare che nel frattempo l'interessato ha avviato una attività in grado, in prospettiva, di garantire un reddito sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore.*

---

Sentenza **50**/2014 dell'11.06.2014, depositata il 15.07.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

1. *Anche secondo la normativa civilistica, l'obbligo di bonifica dell'area inquinata, giuridicamente fondato sul principio comunitario per cui <chi inquina paga>, grava sul conduttore di un immobile destinato a finalità industriale, ove il proprietario dante causa, al fine di impedire l'ulteriore aggravamento del livello di inquinamento, si sia attivato, con ciò dimostrando insieme consapevolezza dei fatti e coscienza della responsabilità per le conseguenze, in vista della sostituzione di una struttura inquinante, pur senza promuovere la verifica della qualità dei suoli e la realizzazione di opere di bonifica o di messa in sicurezza.*

2. *È legittimo l'accollo in via solidale della responsabilità per attività inquinanti su tutti i soggetti riconducibili all'immobile causa delle stesse, senza individuazione delle quote di responsabilità dei vari soggetti coinvolti, essendo siffatta soluzione la più confacente alla tutela del pubblico interesse a garantire un celere intervento di messa in sicurezza del bene e non ostativa a successive azioni di regresso per recuperare le spese eventualmente affrontate in misura superiore alla percentuale individuale di responsabilità.*

---

Sentenza **51**/2014 dell'11.06.2014, depositata il 15.07.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

*Al sensi dell'art. 15, comma 10, legge VDA n. 11/1998, è legittima la modifica della destinazione urbanistica, con conseguente stralcio riguardante aree di proprietà individuale, richiesta dalla Regione e recepita dal Comune in fase di approvazione definitiva del P.R.G., in quanto la Regione, con riguardo al procedimento di approvazione del Piano Regolatore, dispone soltanto del potere di verificare il rispetto della pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata e non di sovrapporsi alle scelte discrezionali che competono in via esclusiva al Comune, il quale è libero di prendere atto delle modificazioni proposte dalla Giunta regionale e di farle proprie, in tal modo mettendo definitivamente termine alla procedura di approvazione della variante.*

---

Sentenza **52/2014** dell'11.06.2014, depositata il 15.07.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*È illegittimo, per contraddittorietà di motivazione in quanto erroneamente fondato sulla prognosi iniziale stilata presso un ospedale civile senza l'ausilio di strumentazione che ben poteva rivelarsi non in grado di percepire la reale portata delle conseguenze dell'infortunio, il provvedimento con cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha negato il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta da un militare mentre, alla guida di un veicolo di servizio, era stato tamponato da un altro veicolo, atteso che la stessa commissione medico-ospedaliera preposta alla valutazione, dopo averlo dichiarato non idoneo al servizio militare e d'istituto dapprima in via temporanea e poi in via permanente, con conseguente collocazione in aspettativa per dipendenza da causa di servizio, ha infine dichiarato non sussistente l'interdipendenza tra l'infermità patita, ernia discale, e l'affezione già riconosciuta come correlata a fatti di servizio.*

---

Sentenza **55/2014** del 16.07.2014, depositata il 17.07.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

*È legittimo il rigetto della dichiarazione di dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui il ricorrente risulta affetto, e va di conseguenza rigettata la correlativa domanda di equo indennizzo, ove, dalla relazione tecnica depositata su disposto del giudice procedente, emerga l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'invocato beneficio posto che, delle due emergenze patologiche evidenziate, una risulta definitivamente risolta e l'altra priva dei connotati della cronicizzazione.*

---

Sentenza n. **58/2014** del 16-17.07.2014, depositata il 29.07.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Carlo Buonauro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

- 1. Ove il bando di gara preveda la <proprietà o la disponibilità di esercizio di almeno due aeromobili elicotteri>, il fatto, accertato, che uno dei due elicotteri dichiarati nella propria disponibilità da una delle due imprese concorrenti fosse, all'atto della gara, vincolato all'esercizio di attività di protezione civile in forza di un contratto stipulato con un ente pubblico ne pregiudica la partecipazione, a nulla rilevando la successiva modificazione del rapporto contrattuale.*
- 2. Per quanto legittimamente escluso dalla partecipazione a una gara pubblica d'appalto, il ricorrente conserva l'interesse strumentale alla rinnovazione della gara qualora alla stessa abbiano concorso unicamente due imprese, le stesse parti del giudizio pendente.*
- 3. Qualora il bando di gara prescriva la disponibilità di un ponte radio di copertura per tutto il territorio del Comune interessato dalla prestazione dedotta nella gara d'appalto, la astratta riconducibilità dell'allocatione del ponte radio presente nell'offerta di una delle imprese concorrenti nell'ambito dell'<area di servizio>, di cui all'art. 8, allegato 25, D.Lgs. n. 259/2003, <di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del*

*contributo per uso di risorsa scarsa>, deve far ritenere sussistente la copertura del territorio del Comune, senza che a diversa conclusione conduca l'inutilizzabilità dell'impianto per le comunicazioni terra-bordo-terra al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, profilo non espressamente censurato con il ricorso introduttivo né oggetto di specifica, puntuale previsione della lex specialis.*

*4. È ammissibile la domanda di partecipazione ove risulti assolto il requisito del bando prescrivente, a pena di esclusione, unicamente l'iscrizione sul disciplinare della ditta ma non anche la produzione del certificato COA ex art. 777 Codice della navigazione né l'inserimento nello stesso di ogni singolo elicottero alla data di scadenza del termine per partecipare alla gara.*

---

Sentenza **66/2014** dell'11.06.2014, depositata il 29.08.2014

Nicola Durante, Presidente f.f.

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

*1. È legittimo il diniego opposto alla richiesta di trasferimento di un carcerato motivato con riferimento al numero delle sole presenze in loco di unità maschili, ove la struttura carceraria di riferimento sia istituto penitenziario nel quale sono ristretti solo detenuti di genere maschile.*

*2. Alla stregua dell'art. 33 legge n. 104/1990, a fronte della richiesta di trasferimento di un carcerato, la P.A. non è tenuta a valutare, comparandole, la situazione della sede cedente e quella della sede di destinazione richiesta.*

---

Sentenza **68/2014** del 16.10.2014, depositata il 17.10.2014

Aldo Scola, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

*È illegittima la richiesta di accesso e di ostensione volta a conoscere dati e informazioni non ancora cristallizzati in un documento amministrativo, conclusivamente preordinato alla definizione del correlativo segmento procedimentale, dovendo l'oggetto dell'istanza essere circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati e non possedere un contenuto esplorativo, diretto cioè a conoscere qualsiasi provvedimento formato o detenuto dalla P.A. con riguardo ad una certa procedura.*

---

Sentenza **78/2014** del 16.10.2014, depositata l'11.12.2014

Aldo Scola, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*L'art. 30, comma 1, Codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. n. 104/2010, ha introdotto la possibilità di proporre un'azione risarcitoria in via autonoma, entro un termine decadenziale, e il successivo art. 34 ha ammesso la possibilità, per il giudice amministrativo, di sindacare incidentalmente e a fini risarcitori la legittimità di atti per i quali non sussista più un concreto interesse all'annullamento, senza che, nell'ambito di un giudizio risarcitorio relativo alla liceità dell'azione amministrativa, l'omessa impugnazione del provvedimento possa essere valutata in termini processuali come condizione di ammissibilità della domanda, benché vada riconosciuto come la mancata impugnazione dei provvedimenti fonte del pregiudizio non sia*

*irrelevante ai fini della valutazione della responsabilità della P.A., se non altro con riferimento al profilo della diligenza.*

---

Sentenza **80**/2014 del 16.10.2014, depositata l'11.12.2014

Aldo Scola, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

1. *Ove il provvedimento impugnato costituisca atto di gestione del personale, esso non necessita delle formalità prescritte dal codice di procedura civile se il suo invio, da parte della P.A., mediante lettera raccomandata, ha dato luogo alla piena conoscenza e ai relativi effetti di legge, tanto più se ha fatto seguito la tempestiva difesa in giudizio.*

2. *È legittimo il trasferimento d'autorità di un militare per incompatibilità ambientale, disposto dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, anche se preceduto dall'archiviazione del procedimento disciplinare, autonomamente attivato per gli stessi fatti, atteso che le due misure rispondono a esigenze diverse, quali sono, da un lato, la sanzione per una condotta illecita sul piano propriamente disciplinare e, dall'altro, i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali.*

---

Sentenza **81**/2014 del 16.10.2014, depositata l'11.12.2014

Aldo Scola, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

*È legittima la reiezione di un progetto imprenditoriale per la realizzazione di un'azienda agricola ove faccia difetto un requisito, la superficie minima, basilare per il rilascio della valutazione tecnica preliminare da parte dell'Assessorato regionale all'agricoltura e risorse naturali secondo la competente deliberazione di Giunta regionale n. 1544/2006, requisito il cui possesso non è conseguibile nel periodo triennale di cosiddetta tolleranza ma, al contrario, va dimostrato all'atto della presentazione dell'istanza.*

---

Sentenza **84**/2014 dell'11.12.2014, depositata l'11.12.2014

Aldo Scola, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

1. *È carente il requisito soggettivo per accedere all'assegno integrativo reversibile, regionale e mensile al trattamento pensionistico degli ex combattenti, ove correttamente argomentato in forza dell'interpretazione sistematica degli artt. 1 e 2 legge VDA n. 17/2002, nella parte in cui operano un rinvio dinamico alla legge n. 335/1970, con riguardo al concetto di <ex combattente>, assumendo valenza decisiva l'integrazione operata, al detto fine, dall'art. 5 legge n. 824/1971, che espressamente esclude dall'ambito di applicazione dei benefici di cui alla citata legge n. 336/1970 il personale militare, di cui alla legge n. 1746/1962, che per conto dell'Onu abbia prestato o prestato servizio in zone d'intervento su apposite disposizioni emanate dallo Stato maggiore della Difesa.*

2. *L'affidamento riposto dal destinatario nell'erogazione di un beneficio economico recede a fronte dell'interesse pubblico insito nella tempestiva rimozione di atti illegittimi che abbiano*

*causato indebiti esborsi di denaro pubblico, rimozione costituente atto dovuto per la P.A. concedente.*

---

Sentenza **85/2014** dell'11.12.2014, depositata l'11.12.2014

Aldo Scola, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Primo Referendario

1. *È legittima la revoca dell'assegno integrativo, reversibile, regionale e mensile al trattamento pensionistico degli ex combattenti, ove, dagli atti di causa, emerga che le missioni cui ha preso parte colui che lo rivendica rientrano, tanto per zona territoriale quanto per periodo temporale, tra quelle da considerarsi come zone d'intervento, ai sensi della legge n. 1746/1962, condizione che appunto preclude il beneficio.*

2. *In ossequio sia all'indicazione normativa di cui all'art. 1, comma 136, legge n. 311/2004 (ulteriormente e significativamente rafforzato, nella sua valenza, dalle modificazioni recentemente apportate all'art. 21-nonies legge n. 241/1990 dalla legge n.164/2014, nella parte contemplante che rimangano ferme le responsabilità connesse all'adozione ed al mancato annullamento del provvedimento illegittimo), sia al consolidato principio di diritto per cui la revoca di benefici economici indebitamente erogati costituisce atto dovuto in capo alla P.A. concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'erario per effetto di un'indebita erogazione di contributi pubblici, vuoi quando risulti accertato un successivo inadempimento da parte del beneficiario vuoi quando emerga che il beneficio era stato accordato in assenza dei presupposti di legge, l'affidamento riposto dal destinatario dell'erogazione e la sua destinazione in buona fede al soddisfacimento di normali esigenze di vita recedono a fronte dell'interesse pubblico insito nella tempestiva rimozione di atti illegittimi, senza che d'altro canto sussista, a carico della P.A., uno specifico obbligo di motivazione, essendo in re ipsa l'interesse pubblico all'adozione dell'atto.*

3. *Ove sia esclusa la natura pensionistica dell'assegno oggetto di causa e sia accertata l'eccezionalità dell'invocata normativa sull'indebito assistenziale, trovano applicazione i principi generali in tema di ripetibilità di somme indebitamente percepite.*

Ulteriori informazioni sul funzionamento della Giustizia amministrativa, modulistica, normativa ecc. potranno essere reperite sul sito del Consiglio di Stato:

<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Per l'identificazione del codice univo ufficio ai fini dell'inoltro delle fatture elettroniche fare riferimento al sito:

<http://www.indicepa.gov.it/ricerca-altre-cf/ricerca-altre-cf-form01.php>

dal quale si è provveduto ad estrarre una visura che ad ogni buon conto si riporta

Denominazione Ente	Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali (non abilitato a ricevere atti giurisdizionali e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)
Codice Univoco ufficio	<b>BCDF9N</b>
Nome ufficio:	TAR Aosta
Cod. fisc. servizio di F.E.	80004970077
Ultima data validaz. c.f.:	02/02/2015
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione ufficio	Valle D'Aosta
Provincia ufficio	AO
Comune ufficio	Aosta
Indirizzo ufficio	Via Cesare Battisti n. 1
Cap ufficio	11100

Aosta, 15 dicembre 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Anna Luigia FRANZIONE

Firmato in originale



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA VALLE D'AOSTA**

Decreto N. 122/2015

---

OGGETTO: “Approvazione Carta dei servizi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta – rev. del 18 dicembre 2015”.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

VISTA la Direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei Ministri “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” che ha introdotto lo strumento della “Carta dei servizi”;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" che ha dettato nuove regole per i rapporti tra i cittadini e le amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 in materia di qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi;

ATTESO che il Segretariato della Giustizia amministrativa con nota protocollo n.13556 del 12 giugno 2014, ha richiesto allo scrivente di tenere costantemente aggiornata la Carta dei servizi del Tribunale;

CONSIDERATO che è stata conclusa l'operazione di revisione ed aggiornamento della Carta dei servizi del Tribunale amministrativo per la Valle d'Aosta, già adottata da questo Tribunale nel 2015 con decreto n. 35 in data 04.06.2015 del Segretario generale;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della nuova "carta dei servizi" del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, alla luce degli aggiornamenti sopravvenuti;

Per tutti questi motivi,

### **D E C R E T A**

1. di approvare il nuovo testo della Carta dei Servizi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la stessa sarà oggetto di periodico aggiornamento in relazione agli aspetti di informazione sull'offerta dei servizi e alla definizione degli standard;

Aosta, lì 18 dicembre 2015.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Anna Luigia Francione\*

\*(firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)